Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

SCUOLA di SCIENZE POLITICHE
Sede di Forlì

Corso di Laurea in Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza
(Classe LM-88)

TESI DI LAUREA

in Teoria dei processi di vittimizzazione

La realtà penitenziaria dei detenuti sex offenders: analisi e prospettive trattamentali

CANDIDATA

Vittoria Puliti

RELATRICE

Prof. Susanna Vezzadini

Anno Accademico 2017/2018

SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE – VICEPRESIDENZA SEDE DI FORLI'

DA ALLEGARE NEL PDF DELLA TESI DI LAUREA

IMPORTANTE

Si ricorda che il RD n. 475/1925 "Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche" all'art. 1 configura la seguente ipotesi di reato:

"Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come proprii, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito"

Pertanto, si informa che il docente che sorprenderà il laureando/a a copiare - parzialmente o totalmente - la propria tesi o il proprio elaborato finale da opere altrui provvederà, in quanto pubblico ufficiale, a informare le Autorità giudiziarie competenti.

Il/La sottoscritto/a VITTORIA PULITI matr. n. 0000801653

(cognome e nome)

Iscritto/a al corso di laurea in SCIENZE CRIMINOLOGICHE PER L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA

Candidato/a per la seduta di laurea del mese di DICEMBRE 2018

consapevole

che presentare come opere proprie lavori che siano opera di altri **configura un reato penale** ai sensi del RD n. 475/1925 "Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche"[1]

dichiara

sotto la propria responsabilità, che la propria tesi o elaborato finale è originale, e non riproduce, neanche parzialmente, opere di altri come proprie.

Forlì, 22/11/2018

Firma del laureando/a

Vittoria Puliti

---

[1] Art. 1 RD 475/25 "Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito"

Ai miei genitori

"Certo bisogna farne di strada
da una ginnastica d'obbedienza
fino ad un gesto molto più umano
che ti dia il senso della violenza
però bisogna farne altrettanta
per diventare così coglioni
da non riuscire più a capire
che non ci sono poteri buoni
[…….]
Venite adesso alla prigione
state a sentire sulla porta
la nostra ultima canzone
che vi ripete un'altra volta
per quanto voi vi crediate assolti
siete lo stesso coinvolti."

Nella mia ora di libertà
Fabrizio De Andrè

-

INDICE

INTRODUZIONE 5

CAPITOLO 1
L'esecuzione penale e il trattamento penitenziario in Italia 9

1.1 Rieducazione e risocializzazione 9
1.2 La pena tra carcere e misure alternative 14
1.3 Osservazione e individualizzazione del trattamento 20
1.4 La sezione "protetti" 27
1.5 Il trattamento penitenziario dei sex offenders 31

CAPITOLO 2
Percorsi trattamentali e detenuti sex offenders: una comparazione tra la realtà italiana e alcuni casi europei 41

2.1 La tipologia dei reati commessi 41
2.2 La situazione detentiva degli autori di reati sessuali e le problematiche custodiali 48
2.3 Applicazione dell'art 4bis 60
2.4 L'esperienza di Bollate 74
2.4.1 Struttura 75
2.4.2 Unità di Trattamento Intensificato 76
2.4.3 Trattamento 83
2.4.4 Sex offenders e rapporto con la vittima 91
2.4.5 Il trattamento extramurario 93
2.5 Cenni sul contesto Europeo 95
2.5.1 Regno Unito 96
2.5.2 Spagna 99
2.5.3 Francia 101
2.5.4 Belgio 102

2.5.5 Olanda 104
2.5.6 La normativa per i Paesi Scandinavi 106
2.5.7 Un esempio concreto: il programma ROS in Svezia 111
2.5.8 Esempi inarrivabili o raggiungibili? 112

CAPITOLO 3
La sezione protetti del carcere di Forlì 114

3.1 Nota metodologica 114
3.2 La ricerca 119
3.2.1 La gestione del detenuto sex offender 119
- Criticità riscontrate nel trattamento 122
- I rapporti interpersonali tra operatori e detenuti 123
3.2.2 Le caratteristiche della struttura: punti di forza e di debolezza 124
3.2.3 I progetti attivi 125
- Unità di Trattamento Intensificato: possibilità concreta o sogno irrealizzabile? 128
3.2.4 Le iniziative di giustizia riparativa 129
3.2.5 I detenuti autori dei reati sessuali visti dal personale di Polizia Penitenziaria 130
3.3 Osservazioni conclusive 132

CONCLUSIONI 134

BIBLIOGRAFIA 139

SITOGRAFIA 145

APPENDICE 146

RINGRAZIAMENTI 169

INTRODUZIONE

Questo elaborato trae ispirazione da due esperienze fondamentali nel mio percorso universitario: la prima circa due anni fa, con l'allora direttore dell'OPG di Montelupo Fiorentino il dott. Franco Scarpa e la seconda durante l'esperienza di tirocinio curricolare maturata presso la Casa Circondariale di Forlì, all'incirca un anno fa. La necessità di approfondire direttamente sul campo alcune delle tematiche trattate durante il corso di studi mi ha spinta ad intraprendere un lavoro di ricerca che potesse evidenziare le peculiarità e le difficoltà riscontrate nella realtà carceraria attuale.

Il fenomeno degli abusi sessuali, esistente da sempre nella nostra come in altre società e, più o meno tollerato a seconda dell'epoca storica, attualmente tende ad essere percepito come fonte di severa riprovazione sociale, soprattutto quando le vittime sono bambini o donne. Ciò ha creato un riscontro in vari Paesi e una crescente attenzione al fenomeno, con iniziative di studio e innovazioni normative, al fine di comprendere e affrontare la tematica nei suoi vari aspetti, dalla prevenzione alla repressione, dal trattamento penitenziario al reinserimento sociale del reo.

I delitti sessuali sono descritti come fatti ferocemente brutali che uccidono l'anima di chi li subisce sino ad arrivare a trafiggere al cuore l'intera collettività e l'autore dei reati sessuali è per tutti una persona spregevole, oggetto di pregiudizi e scetticismo verso il quale si indirizzano le paure del sentimento popolare; in realtà non esistono "mostri" ma uomini che per molteplici motivi hanno commesso delle azioni brutali.

Il presente lavoro si propone di esaminare, partendo dall'impianto normativo e dalla condizione detentiva di tali soggetti e passando attraverso la ricostruzione criminologica della figura del sex offender, le risposte trattamentali che l'ordinamento italiano prevede affinché il reo sessuale possa rielaborare le proprie condotte e le motivazioni poste alla loro origine, con l'obiettivo di restituire alla società una persona migliore in grado di controllare i propri impulsi. La realizzazione di percorsi trattamentali specifici ed, in generale, una presa in carico strutturata dei sex offenders che salvaguardi alcuni imperativi etici come il rispetto

della dignità della persona, il libero consenso e la riservatezza possono rappresentare l'unica possibile risposta alla domanda di tutela della collettività in un ambito che, come quello dei reati sessuali, si presta alla richiesta di interventi drastici che poco hanno a che fare con la nostra cultura tradizionalmente garantista. E', difatti, necessario edificare un processo di civilizzazione della pena in modo che il tempo trascorso in carcere possa essere impiegato nella cura e nel trattamento e non solo nella neutralizzazione e nell'esclusione. Per facilitarne il successivo reinserimento è, altresì, necessario predisporre interventi che consentano di proseguire sul territorio la presa in carico del soggetto come naturale continuazione del progetto trattamentale intrapreso all'interno dell'istituto penitenziario. In tal modo si aiuta la società non solo a migliorare la propria sicurezza ma anche a porsi nei confronti di questi soggetti con un atteggiamento costruttivo, esorcizzando il marchio indelebile del male assoluto che a questi frequentemente viene attribuito.

I comuni slogan di "*tolleranza zero*" o ancora peggio "*buttare via la chiave*" non sono una soluzione valida alla realtà che si presenta, perché prima o poi, gli autori di reati sessuali usciranno dal carcere e avranno di nuovo a che fare con il resto della società e se quelle anime, smarrite al momento dell'ingresso in carcere, non trovano un modo per poter riflettere sul proprio vissuto e cambiare rotta, il rischio che tornino ancora a compiere reati è molto elevato.

L'elaborato si suddivide in tre capitoli, i primi due di natura teorica con l'aggiunta della personale esperienza presso la CR di Milano Bollate e il terzo incentrato sull'analisi della realtà forlivese, tramite la metodologia dell'osservazione partecipante e delle interviste semi-strutturate.

Il primo capitolo illustra la normativa penitenziaria presente in Italia, in particolare il focus è posto sul concetto di rieducazione della pena, anche detentiva (come disposto dall'art. 27 della Costituzione), si procede poi prestando attenzione alla particolare categoria dei detenuti "protetti" e alle disposizioni trattamentali per i sex offenders. E' stata approfondita la struttura normativa in materia, concernente l'accesso ai benefici penitenziari, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione per questa tipologia di detenuti. Un aspetto fondamentale della rieducazione consiste nel reinserimento del detenuto nella società, per raggiungere questo scopo è importante "*evitare che spinte criminogenetiche derivino*

direttamente dalla pena stessa, a causa per lo più dell'infantilizzazione del detenuto e della subcultura carceraria"[1].

Nel secondo capitolo l'approccio è prevalentemente criminologico e penale, interrogandosi sulle condotte poste in essere dai sex offenders, proponendo *in primis* una classificazione della tipologia dei reati di cui può essere imputato, con particolare riferimento all'ostatività di cui all'art. 4bis dell'Ordinamento Penitenziario e alle differenti condizioni detentive e custodiali. Si è cercato di fornire un'analisi dei reati di matrice sessuale con riferimento alle modifiche legislative, in particolare alla Legge n. 66 del 1996. Si sono poi delineati i principali approcci normativi per valutare gli elementi e le cause che conducono il soggetto a commettere il reato, affinché si possa giungere ad un quadro relativamente completo per abbracciare il trattamento terapeutico penitenziario migliore sul campo.

Dopo tale analisi prettamente teorica, nell'elaborato ci si è soffermati sulla realizzazione del Progetto di Trattamento Intensificato svolto nella Casa di Reclusione di Bollate, una terapia cognitivo-comportamentale basata sull'esperienza canadese. Si tratta di un progetto all'avanguardia in Italia che prevede un trattamento specifico e ben strutturato per i detenuti autori di reati sessuali, un supporto che li accompagni dall'esecuzione della pena in carcere, fino al loro rientro nella società. Peraltro, mi è stato possibile conoscere più da vicino il progetto, grazie ad un incontro tenutosi presso la struttura con il Prof. Paolo Giulini, responsabile dell'Unità operante a Bollate, il quale ha illustrato il lavoro svolto in Istituto fornendo una visione completa che si è cercata di riprodurre in questo elaborato.

Infine il capitolo si conclude con un *excursus* sulle modalità adottate da alcuni Paesi europei per il trattamento dei detenuti sex offenders.

Nel terzo capitolo si affronta e si declina la tematica con riguardo ad una specifica realtà penitenziaria italiana, quella della Casa Circondariale di Forlì, attraverso la somministrazione di interviste rivolte agli operatori per indagare come avviene il trattamento dei detenuti sex offenders, integrando ciò con l'osservazione

[1] Dolcini E., *La "rieducazione del condannato" tra mito e realtà*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 1979, pag. 475

partecipante svolta dalla sottoscritta presso la stessa CC nel periodo di tirocinio. Il capitolo si apre con una descrizione della metodologia utilizzata per la realizzazione della breve ricerca qualitativa, seguita dall'elaborazione dei risultati nell'analisi del contenuto effettuata sulle risposte degli intervistati, tramite i quali si è cercato di comprendere quanto e come professionalità, struttura e società possano influire sull'avvio di un'Unità Trattamentale specifica per i rei sessuali nel territorio romagnolo.

Aprirsi ad un'esperienza di studio o di volontariato in ambito penitenziario non è mai facile, in quanto il carcere muove sentimenti contrastanti: pietà e comprensione per un verso e rigore per l'altro, curiosità per un mondo chiuso che in genere alimenta l'immaginario collettivo e diffidenza verso le persone che vi sono custodite, solidarietà per chi si trova ristretto a torto o a ragione e richiesta di maggior rigore punitivo; ma tale lavoro risulta ancora più complesso se si avvicina la delicata categoria dei sex offenders.

CAPITOLO 1

L'esecuzione penale e il trattamento penitenziario nel contesto italiano

1.1 Rieducazione e risocializzazione

La nostra nazione ha una storia molto lunga sulla struttura carceraria, che si snoda partendo dalle concezioni classiche della pena e inquadra troppo spesso il carcere nella logica della contenzione, tanto che, ancora oggi, viene considerato la discarica sociale della società, il luogo che, ben delimitato e controllato, deve contenere i "cattivi", cioè tutti quei soggetti che hanno commesso reati di qualsiasi tipo e che, per questo, non possono prendere parte alla vita sociale. E' proprio a partire da questo assunto, che denota la marginalità provocata da questa istituzione totale, che occorre analizzare il trattamento penitenziario come viene proposto dal legislatore, nonostante nel corso dei secoli siano state apportate varie modifiche al nostro testo Costituzionale. Tra le leggi più esemplificative non possiamo non menzionare la grande riforma dell'Ordinamento Penitenziario del 1975, ma allo stesso tempo dobbiamo cogliere la forte arretratezza di molte norme ancora oggi ispirate al Codice Rocco[2], emanate quindi in un periodo in cui il potere era accentrato e l'obiettivo perseguito dallo stato era quello della repressione.

La Costituzione Italiana ha sicuramente molte lacune in ambito del trattamento penitenziario, dato che prevede solo teoricamente la cosiddetta rieducazione e risocializzazione del reo ma allo stesso tempo ha introdotto una rivoluzione sotto molti aspetti, soprattutto considerando che fu inserita in un contesto normato dal Codice Rocco, che mirava essenzialmente ad isolare il detenuto dalla società[3]. Alla luce di ciò si palesò quindi una contraddizione tra i principi propugnati dalla nuova Costituzione e il sistema normativo in vigore, che ancora oggi non è stata del tutto

[2] Il Codice Penale emanato in Italia nel 1930 da Alfredo Rocco
[3] Si ricorda che la Costituzione Italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948

risolta, infatti nella realtà odierna la giustizia rimane sostanzialmente di tipo retributivo e si delinea nell'ottica di una pena che serve a ripagare il danno perpetrato alla società dal reo, da cui la privazione della libertà è intesa come la giusta punizione che va a sanare il disequilibrio creato dalla commissione dell'atto deviante. Oltre a questo si ritiene che la detenzione abbia uno scopo preventivo laddove la certezza della pena funge da deterrente, sia nei confronti di chi non ha mai commesso reato, sia soprattutto per chi ha già vissuto l'esperienza del carcere e dovrebbe quindi averne esperito la durezza a sufficienza per non ricadere nell'illegalità. Tale prospettiva si basa sulla convinzione di poter rieducare, pur in un contesto primariamente punitivo, attraverso l'impiego di forme di reazione al crimine non puramente negative e la necessaria disponibilità sociale a riattivare un rapporto di fiducia con chi ha infranto la legge.

Il costituente non si è limitato a vietare la disumanità nell'esecuzione della pena, pretendendo esclusivamente che venissero trattati con umanità coloro che hanno sbagliato e sono sottoposti all'esecuzione, ma ha caratterizzato in positivo l'esecuzione, auspicando che la pena sia orientata verso la rieducazione. Infatti, l'art. 27 della Costituzione enunciando che "*le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"* sancisce il principio del finalismo rieducativo della pena stessa[4].

Si evince chiaramente che il presupposto che dovrebbe guidare il legislatore è quello che la dignità della persona viene prima di tutto, perché è una caratteristica propria dell'essere umano in quanto tale, che non può essere intaccata neanche dalla commissione di un crimine tra i più efferati. Tale principio è stato ripreso anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e questo è un chiaro sintomo dell'importanza che ha in uno stato di diritto civilmente evoluto, la tutela della dignità umana.

Nell'ordinamento vigente, la funzione retributiva è stata assai mitigata per perseguire lo scopo del reinserimento sociale del condannato, ma è importante che ci siano partecipazione, collaborazione e motivazione da parte del soggetto detenuto, ritenuto persona in divenire, in continuo cambiamento. L'attuale

[4] Fiandanca G. (1991), *Il III Comma art. 27*, in Branca G. e Pizzorusso A. (a cura di), *Commentario alla Costituzione – Rapporti Civili. Artt. 27-28,* Zanichelli, Bologna

Ordinamento Penitenziario è stato concepito e voluto dal legislatore in funzione non della sola custodia del detenuto e neppure del mero riconoscimento del suo diritto ad un trattamento conforme alla persona, ma in funzione del recupero sociale del condannato. La privazione della libertà, aspetto afflittivo della pena, è diventata in sostanza il mezzo per tendere al recupero sociale del condannato mediante il suo trattamento individualizzato.

I termini più frequentemente usati per definire il significato riabilitativo della pena, quali rieducazione, reinserimento e risocializzazione, possono apparire sinonimi ma, in realtà, si inseriscono in distinti modelli culturali. Il concetto di rieducazione evoca la capacità della persona di riconoscere le proprie responsabilità, di modificarsi in senso profondo e di fare propri gli schemi morali condivisi universalmente accettati. La rieducazione si traduce, pertanto, in una solidaristica offerta di opportunità, affinché al soggetto sia data la possibilità di un progressivo reinserimento sociale, correggendo la propria antisocialità e adeguando il proprio comportamento alle regole giuridiche. Il reinserimento, che non sia mero adattamento passivo, comporta l'abilità di adeguarsi all'ambiente e di confrontarsi alle regole funzionali, al vivere sociale, anche senza che tale condotta corrisponda ad una completa adesione in termini di valori. La risocializzazione pone l'accento sul ruolo dell'individuo nel sistema e sul complesso dei legami e dei rapporti da riannodare per sentirsi nuovamente parte del tessuto comunitario.

Così, nel corso del XX secolo, si è passati dall'antico concetto di depersonalizzazione attuato dall'istituzione totale carceraria e di mera afflittività della pena, a quello di individualizzazione del trattamento, che identifica la necessità di riconoscere la soggettività della persona e il mantenimento dei suoi diritti inviolabili, enunciati all'art. 2 del nostro testo costituzionale, anche durante il periodo di detenzione ai fini del suo riadattamento sociale, basandosi sull'analisi della personalità del soggetto e sull'interazione col campo di forze che agisce attorno a lui e dal quale è al tempo stesso condizionato[5]. E' rinato così il tema della dignità dell'uomo e la riflessione filosofica alla base della riforma poggia sulla fiducia nella capacità dell'essere umano di cambiare, di raggiungere la consapevolezza del senso e del valore di sè stesso, che in realtà si sostanzia

[5] Il riferimento è alla notoria "Teoria del campo" enunciata nel 1936 da Kurt Lewin

nell'uniformarsi alle regole del proprio gruppo sociale. Dunque con la legge n. 354/1975 si raccolgono gli indirizzi culturali e politici che avevano ispirato il precetto costituzionale di cui all'art. 27 della Costituzione, cercando di far perdere alla pena il suo carattere repressivo e social-preventivo. Tale legge, denominata *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* si apre, all'articolo 1, con la previsione per cui *"il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona"*[6]. I valori dell'umanità e della dignità della persona vengono dunque posti alla base del trattamento penitenziario e intorno a essi è riscontrabile il principio dell'assoluta imparzialità nei confronti di tutti i detenuti, senza discriminazione in ordine a nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche o credenze religiose.

Nella prospettiva definitasi a partire dalla seconda metà del 1900, la pena e il carcere vengono ad assumere un significato diverso, in quanto il comportamento deviante non si fa più dipendere esclusivamente dalla volontà dell'individuo come decantava la Scuola Classica, ma si considera condizionato anche da fattori psicologici e sociali, da avvenimenti ed esperienze che riguardano la personalità del condannato e che sono capaci di modificarne il comportamento oltre i limiti tradizionalmente identificati con la nozione di volontà, come sostenuto dalla Scuola Positivista[7].

Nonostante la poca attenzione che si ha della storia antica e lo scarso tesoro che si è fatto degli errori commessi da altri prima di noi, oggi si è giunti a vedere nella pena sia uno strumento finalizzato alla riabilitazione morale del detenuto e alla sua rieducazione rispetto all'osservanza delle norme sociali, sia la funzionalità dell'istituzione carceraria finalizzata a diventare un luogo di correzione etica. L'auspicio è che il carcere si trasformi in una struttura alla quale la legge possa affidare un'azione attiva in fase di esecuzione penale, concepita come un processo in continua evoluzione, che varia in base ai mutamenti del comportamento e delle situazioni soggettive che si realizzano nel corso della pena. Da qui l'esigenza di predisporre trattamenti differenziati e personalizzati allo scopo di adattare la

[6] Art.1 dell'Ordinamento Penitenziario consultabile sul sito www.giustizia.it
[7] Per una trattazione specifica dell'evoluzione della filosofia della pena consultare il testo Foucault M. (1976) "*Sorvegliare e punire. Nascita della prigione"* Einaudi, Torino

risposta penitenziaria, finalizzata al recupero sociale del condannato, alle effettive e contingenti esigenze della sua personalità, giungendo fino alla previsione di vere e proprie misure alternative alla detenzione, nella consapevolezza che la perdita della libertà tenda a far sentire il detenuto completamente esiliato dalla vita.

Tra i testi fondamentali che hanno contribuito a modificare, quantomeno sul piano teorico, la visione del trattamento penitenziario, un'altra normativa da menzionare è il D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, recante *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà,* che prescrive all'art.1: *"Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale".* Questo documento va ad integrare ed espletare i precetti contenuti nella legge promulgata un quarto di secolo prima considerando anche la rilevanza dei cambiamenti che vengono maturati dal soggetto durante la detenzione e la costante necessità di ricreare un tessuto fertile di relazioni intorno alla persona.

Tuttavia, la pena nel nostro ordinamento è polifunzionale, dunque occorre precisare che, oltre ad una finalità rieducativa, sono ancora oggi presenti una finalità retributiva e general-preventiva. La funzione retributiva spiega la pena allo scopo di contraccambiare l'autore del reato per il danno prodotto alla società e, nella *species,* alla vittima. La funzione general-preventiva dovrebbe, piuttosto, creare un quadro intimidatorio e persuasivo per i consociati, al fine di evitare la commissione del reato.[8] E' quindi presente una costante dicotomia imposta dal diritto penale in quanto la pena detentiva viene rappresentata come un intervento di carattere retributivo, capace di produrre una sofferenza ritenuta proporzionale al disvalore del reato commesso, di carattere rieducativo, in quanto foriera di un processo trattamentale che mira a disattivare le motivazioni che hanno sostenuto il comportamento deviante, nella misura in cui si dice capace di mutare l'atteggiamento mentale del reo e riabilitarlo davanti alla società e infine di carattere preventivo, in quanto deterrente nei confronti della collettività[9]. Nella realtà

[8] Vianello F. (2015), *Il carcere. Sociologia del penitenziario,* Carocci editore, Roma
[9] *Ibidem*

nessuna di queste funzioni è realmente assolta dal carcere, perché rispetto ad ognuna il penitenziario dimostra la sua inefficacia, specialmente per quanto riguarda i reati a sfondo sessuale, la funzione intimidatrice della pena è risultata alquanto debole perché ciò che spinge gli autori ad agire sono l'istinto e le pulsioni irrefrenabili e, perciò, sono difficilmente condizionabili dalla minaccia di subire la sanzione penale.

Osservando attentamente la costituzione, non vi è menzione alcuna né della parola carcere, né di quella pena detentiva. Nonostante i costituenti conoscessero solo il carcere (per averne fatto esperienza direttamente durante il fascismo) e la pena capitale, furono lungimiranti: saggiamente non aggettivarono le pene, lasciando campo libero a un legislatore che volesse cambiare radicalmente la fisionomia delle sanzioni penali. Le evidenze riscontrabili mostrano che il sistema penitenziario rischia oggi di produrre l'effetto opposto a quello a cui dovrebbe mirare, insediando più profondamente i detenuti nel tessuto della illegalità e negando loro ogni alternativa di vita. Allo stato attuale, le diverse finalità della carcerazione, tendono a ridursi via via a una sola e a concentrarsi, alla prova dei fatti, nell'esclusiva funzione di affliggere il condannato per il reato commesso; quindi la pena risulta priva di qualunque effetto razionale e troppo spesso estranea a quel fine che la costituzione indica nella rieducazione del condannato.

1.2 La pena tra carcere e misure alternative

L'esigenza di allontanare dalla comunità coloro che hanno commesso dei reati ha origini lontane nella storia, almeno quanto la volontà di punire. Nel tempo la pena si è allontanata dalle ancestrali idee di vendetta e di retribuzione, tuttavia il carcere è rimasta una realtà complessa piena di problematiche e contraddizioni che oggi, a causa della situazione in cui versa, non è in grado di rispettare quello che la Costituzione gli impone, ma l'ideale rieducativo non deve essere abbandonato e se non si vuole che il carcere diventi luogo di semplice neutralizzazione del detenuto, è necessario cercare la soluzione della questione al di fuori delle mura dei penitenziari. L'obiettivo primario della moderna politica del diritto penale, se si vuole dare una speranza alla rieducazione, deve essere la ricerca di alternative al

carcere e il potenziamento di quelle già esistenti[10].

Il principio della funzione rieducativa della pena ha ispirato l'introduzione nel nostro ordinamento delle misure alternative alla detenzione, le quali, sostituendosi alle pene detentive ed abituando il condannato alla vita di relazione, dovrebbero rendere più efficace l'opera di risocializzazione. Esse sono state definite dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa come sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità ed implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore[11]. Tale nozione designa le sanzioni decise da un tribunale o da un giudice e le misure adottate prima della decisione che impone la sanzione o al posto di tale decisione, nonché quelle consistenti in una modalità di esecuzione di una pena detentiva al di fuori di uno stabilimento penitenziario. Tutte le amministrazioni occidentali, compresa quella italiana, incaricate di tale parte dell'esecuzione penale condividono tale definizione. Le misure alternative alla detenzione o di comunità, consistono nel seguire un determinato comportamento, definito possibilmente d'intesa fra il condannato e l'ufficio di esecuzione penale esterna che lo abbia preso in carico; il contenuto del comportamento da assumere è ciò che viene normalmente indicato come un programma di trattamento, espressione applicabile anche ai condannati posti in misura alternativa o di comunità.

Tramite la legge n. 354 del 1975 si è iniziato a considerare il lavoro come l'elemento cardine del trattamento penitenziario diretto a rieducare il detenuto e reinserirlo nella collettività, favorendo così la diminuzione del carattere afflittivo della pena. La rieducazione ed il reinserimento sociale del condannato vengono soprattutto perseguiti attraverso le misure alternative alla detenzione, in quanto esse orientano l'esecuzione penale verso logiche di decarcerizzazione. La riforma del '75 ha quindi previsto la possibilità non solo d'intervenire per adeguare la pena detentiva alle modificazioni prodottesi nel condannato nel corso dell'esecuzione, ma anche per sostituire in tutto o in parte l'esecuzione della pena detentiva con quella di misura in libertà, qualora sia accertata la capacità di recupero sociale del

[10] http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/brescia/rieducazione.htm
[11] www.giustizia.it

condannato.

La legge 354/75 ha previsto quattro misure alternative alla detenzione e sono state stabilite dall'Ordinamento Penitenziario:

- la prima da menzionare è l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 OP) che è gestito direttamente dall'UEPE[12] ed è la misura alternativa più ampia, perché si svolge totalmente nel territorio e intende evitare alla persona condannata i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà; consiste nell'affidamento del condannato al Servizio Sociale, fuori dall'istituto di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare. L'applicazione dell'affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e dall'altro comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l'ufficio di esecuzione penale esterna. Il requisito per l'ammissione a tale misura è una pena detentiva inflitta o un residuo di pena non superiore a tre anni. Il ruolo delle forze dell'ordine è quello di controllare se il soggetto sia realmente in casa nelle ore di restrizione, mentre l'assistente sociale ha il compito di aiuto, sostegno e controllo. In questa misura viene avviato un progetto specifico con la persona e gli assistenti sociali devono assicurarsi che venga rispettato, anche se nel tempo questo programma può cambiare in relazione alle esigenze dell'utente e l'UEPE funge da filtro con la Magistratura di Sorveglianza. I detenuti e gli internati per reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono essere ammessi in affidamento in prova al servizio sociale solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva[13]. Il termine affidamento rimanda a due significati: da una parte fa pensare alla custodia, dall'altra richiama i concetti di fiducia, garanzia, affidabilità, serietà e sicurezza. L'affidamento al servizio sociale denomina una struttura organizzativa e una professionalità specifica, menzionando la centralità dei servizi sociali, che sono l'insieme delle istituzioni assistenziali.

[12] Ufficio di Esecuzione Penale Esterna gestito dal Dipartimento di Giustizia
[13] Art. 4 bis O.P

- Un’altra misura alternativa è l’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, normato dall’art. 94 del D.P.R. 309/90 e destinato ai soggetti tossicodipendenti e dagli artt. 47-ter e 47-quater dell’OP, diretto ai soggetti affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria. È una particolare forma di affidamento in prova, rivolta a soggetti che convivono con gravi forme di dipendenze e che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico. Possono usufruire di questa misura alternativa i tossicodipendenti i quali devono scontare una pena non superiore a 4 anni e il Ser.t o una Comunità Terapeutica devono stilare un apposito programma terapeutico. L’affidamento in prova in casi particolari non può essere concesso alla stessa persona per più di due volte.
- La semilibertà, regolamentata dall’art. 48 OP, può essere considerata come una misura alternativa impropria in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell’ambiente libero è parziale ed è destinata ad individui che hanno un fine pena lungo o la condanna all’ergastolo. Questi ultimi soggetti possono accedere a tale misura solo dopo avere espiato almeno venti anni di pena e in questa forma di detenzione alternativa viene concesso al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al direttore dell'istituto di pena. Gli assistenti sociali devono avere periodici contatti con il semilibero e il suo datore di lavoro.
- La detenzione domiciliare, che rientra nell’art. 47 ter dell’OP, è stata introdotta dalla legge Gozzini e ha apportato modifiche all’Ordinamento Penitenziario. Con tale beneficio si è voluta ampliare l’opportunità di godimento delle misure alternative, consentendo la prosecuzione, per quanto possibile, delle attività di cura, assistenza familiare e istruzione professionale, già in corso nella fase della custodia cautelare nella propria abitazione. In tal modo si evita la carcerazione e le relative conseguenze negative anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. L’art. 47 ter OP è stato modificato dalla legge n° 165/98 (Legge Simeone-Saraceni), che ha ampliato la possibilità di fruire di questo beneficio ad altri soggetti non facenti

parte delle categorie menzionate nella legge precedente, rendendolo applicabile anche al condannato che si trova direttamente in stato di libertà, concedendogli tali misure indipendentemente dall'osservazione scientifica della personalità, con lo scopo di sottrarlo dal contatto con l'ambiente carcerario e ha aperto la possibilità, fino a quel momento non contemplata, di poter mantenere una continuità affettiva, relazionale e di attività formative e lavorative pur scontando la pena comminata[14]. La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, o in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza ed è applicabile solo a chi ha residui di pena o pene inferiori ai due anni, è un modo per salvaguardare la persona vulnerabile e favorire il suo inserimento nella società senza sradicarla e farle sperimentare l'esperienza comunque traumatica del carcere.

Attraverso la legge 689/1981 è stato introdotto in Italia anche l'istituto della semidetenzione, quale sanzione sostitutiva di pene detentive brevi, irrogabile direttamente dal giudice, per evitare al condannato l'esperienza traumatica e spesso criminogena del carcere dato che vi dovrebbe permanere per un lasso di tempo così ristretto da non consentire neanche l'avvio di percorsi riabilitativi.

Al fine di profilare un excursus temporale del quadro normativo in questione si può osservare che la spinta, in un certo senso rivoluzionaria della legge 354/75, è stata ripresa e ampliata dieci anni dopo dalla legge 10 ottobre 1986, n. 662, meglio conosciuta come legge Gozzini, che a una prima lettura sembra proseguire nel solco dell'Ordinamento Penitenziario, ponendo la rieducazione come primo obiettivo della pena. Il legislatore è stato mosso sostanzialmente dall'intento di deflazionare il numero dei detenuti in carcere, soprattutto se condannati a pene di breve durata, e di rendere accessibili a tutti i detenuti, anche a quelli appartenenti a classi sociali più disagiate, le misure alternative alla detenzione.

I tentativi di riforma messi in atto dai vari governi nel corso degli ultimi anni si sono concentrati sulla possibilità di aumentare il ricorso alle misure alternative alla detenzione, in modo da mantenere il soggetto a contatto con il tessuto sociale circostante, evitando di gettarlo tra le mura e diminuendo quindi il rischio di isolarlo

[14] Art.4 comma 1 bis, legge 165/98

e di rendere la pena anche un allontanamento dalla società, che può essere inteso come abbandono alla solitudine carceraria. Secondo Campana a strutturarsi attraverso l'esperienza carceraria sarebbe una sorta di "condanna a delinquere", in quanto l'esclusione sociale che già preesisteva al carcere sembrerebbe essere dal carcere aumentata e consolidata, comportando un progressivo processo di estraneamento rispetto al territorio, alla famiglia e a sè stessi[15].

Col passare degli anni e con l'evoluzione delle ricerche in ambito carcerario si è delineata la necessità di predisporre adeguati interventi di accompagnamento sia durante la detenzione che nei momenti immediatamente successivi alla carcerazione, così si è profilata la necessità di creare un percorso fondato sul riconoscimento della dignità della persona e dell'inalienabilità dei suoi diritti e dei suoi bisogni, che difficilmente può ottenere una buona riuscita all'interno degli istituti di pena. La soluzione per perseguire la necessaria risocializzazione è stata infatti individuata nella possibilità di fruire di misure alternative alla detenzione che garantiscano un certo grado di contatto col territorio e la possibilità di non interrompere bruscamente il proprio percorso di vita, diminuendo così anche le possibilità di isolamento che a causa di mancanza di contiguità territoriale, orari prestabiliti e tempi ridotti, finiscono col condurre il soggetto ad una perdita della propria identità all'interno del carcere.

Se è vero che da qualche decennio ormai, con l'introduzione dell'ordinamento penitenziario si è aggiunta alla funzione retributiva e preventiva anche quella rieducativa, andando ad osservare più a fondo, le pene alternative, per quanto non siano carcere vero e proprio, sono comunque una modalità per punire la persona che ha commesso il reato. Sta invece conquistando consensi negli ultimi anni la mediazione penale che vuole che l'autore del reato ripari le sue mancanze nei confronti della vittima e della comunità, con un coinvolgimento attivo di tutte le parti nel processo di ricostruzione del percorso di vita[16].

Non bisogna pensare però che chiedere meno carcere significhi fare un favore ai delinquenti perché, a ben pensarci, è proprio il contrario. Meno carcere significa più sicurezza per tutti noi, dal momento che chiedere il rispetto dei diritti umani dei

[15] Campana D. (2009), *Condannati a delinquere. Il carcere e la recidiva,* Franco Angeli, Milano
[16] Per approfondire il tema: A. Ceretti (2000), *Mediazione penale e giustizia. Incontrare una norma* In A. Ceretti (ed), *Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, Milano, Giuffrè

detenuti e far sì che la loro pena sia riempita di istruzione, lavoro e opportunità oggi, significa limitare domani, per chi è fuori, il pericolo di incontrare ex detenuti aggressivi e pericolosi.

Residuale è stata l'influenza che ha avuto la sentenza Torreggiani[17] nel panorama italiano dato che, sebbene la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) abbia condannato il nostro paese per violazione dell'art. 3 della relativa convenzione, le condizioni delle nostre carceri hanno costretto e continuano a sottoporre i detenuti a trattamenti inumani[18]. E' emersa così nel panorama odierno l'esigenza di un'incisiva depenalizzazione, che mirasse sia a ridurre notevolmente il fenomeno del sovraffollamento carcerario e che allo stesso tempo sottolineasse la centralità rieducativa del carcere, tramite l'introduzione di meccanismi di messa alla prova che evitino il carcere a soggetti meritevoli di assegnazione a un percorso di effettivo reinserimento sociale, la riduzione dell'ambito applicativo della custodia cautelare e l'attenuazione degli effetti della recidiva quale condizione che ostacoli l'ammissione a misure alternative alla detenzione sono infatti provvedimenti essenziali non soltanto per ridurre il sovraffollamento ma anche per allineare il nostro sistema penale ai principi costituzionali vigenti in uno stato di diritto[19]. Alla luce dei fatti, nonostante la detenzione in carcere debba diventare ogni giorno più residuale, essa rappresenta ancora oggi lo strumento principale a cui si ricorre, relegando le altre misure cautelari personali a un ambito assai marginale.

1.3 Osservazione scientifica della personalità e individualizzazione del trattamento

Come già spiegato, è con l'art. 27 che si evidenziano i principi della pena e della rieducazione del reo, pertanto l'individualizzazione del trattamento costituisce la premessa e la condizione necessaria per l'intervento rieducativo nel contesto penitenziario e l'osservazione scientifica della personalità del detenuto rappresenta il metodo attraverso il quale si favorisce il reinserimento sociale dei condannati. Il

[17] Corte Europea dei diritti dell'uomo, Sez. II, Causa Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013
[18] Manconi L., Anastasia S., Calderone V., Resta F. (2015) *Una ragionevole proposta per i cittadini. Abolire il carcere,* Chiarelettere editore srl, Milano
[19] *Ibidem*

trattamento rieducativo si basa sul principio fondamentale dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio che, all'articolo 13 dell'Ordinamento Penitenziario, enuncia che esso *"deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni di merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione".*

Inoltre l'articolo 17 dell'Ordinamento Penitenziario stabilisce che "*la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati, istituzioni o associazioni pubbliche o private".* Il carcere assume, quindi, anche il compito di attivare collaborazioni con le risorse esterne che ritiene utili a favorire il processo di risocializzazione dei detenuti.

All'art. 15 dell'OP, invece, si vanno a delineare gli elementi del trattamento *"il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.*

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica".

Il trattamento rieducativo costituisce una parte del più generale trattamento penitenziario ovvero di quel complesso di attività regolate dalle norme relative alle modalità di privazione della libertà personale. Per quanto riguarda i condannati, la

finalità del trattamento rieducativo è quella di promuovere un processo di modifica di condizioni, atteggiamenti e relazioni che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale. Per quanto riguarda gli imputati, invece, il trattamento consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere interessi umani, culturali e professionali dei detenuti[20]. Nei loro confronti, infatti, non è previsto un trattamento rieducativo, principalmente per due motivi: da un lato, la presunzione di innocenza vieta che si intraprendano azioni di rieducazione e risocializzazione che presuppongono l'esistenza di aspetti delinquenziali della personalità, dall'altro, l'effettiva ed assoluta libertà di difesa dell'individuo potrebbe essere messa in dubbio a seguito di interventi significativi di tipo psicologico effettuati nei confronti del detenuto. In questo caso, dunque, si parla esclusivamente di trattamento penitenziario.

Di fronte a soggetti la cui educazione è risultata deficitaria o fallimentare a causa dei reati da loro commessi e per i quali sono ristretti, l'azione del rieducare non si traduce in una ripetizione dell'educazione già ricevuta, ma in essa è contenuto un agire educativo più intenso del solito. Si tratta di un vero e proprio recupero sociale da raggiungere entro una rete di relazioni e mediante strutture di risocializzazione, attraverso l'accostamento dei detenuti all'ambiente nel quale dovranno inserirsi una volta finita la detenzione, attraverso la riproduzione di condizioni di vita che il soggetto dovrà affrontare una volta uscito dal carcere, affiancati da figure capaci di cogliere i bisogni del detenuto e di stabilire un percorso individualizzato e di inserimento sociale. Sicuramente non si tratta di un compito facile, soprattutto se l'intervento rieducativo viene intrapreso nei confronti di detenuti adulti, cioè di soggetti che dovrebbero rimettere in gioco il proprio vissuto e la propria visione del mondo, già interiorizzata ormai, e a maggior ragione se il tutto avviene in un luogo dove la finalità rieducativa della pena è sicuramente frustrata, essendo molto difficile educare in una struttura contenitiva e in un regime rigido, dove la coazione è regola.

[20] I condannati sono quei soggetti che hanno una condanna definitiva, mentre gli imputati sono coloro che ancora sono in attesa del giudizio definitivo oppure sono implicati in uno dei tre gradi del processo penale. Per imputati s'intendono coloro ai quali è stata formalmente contestata la commissione di un reato. La contestazione ha luogo attraverso il rinvio a giudizio o altro atto equivalente (ex art. 60 c.p.p.). Gli imputati sono distinti in giudicabili, appellanti e ricorrenti.

La rieducazione, dunque, passa anche dal reinserimento sociale, ecco perché è necessario attuare un modello riabilitativo, il cui fine ultimo deve essere quello di sostenere ed aiutare il percorso di reinserimento nel tessuto societario dei detenuti quale obiettivo comune degli operatori istituzionali e di tutto coloro che entrano in carcere e che collaborano con loro, per offrire al detenuto occasioni di crescita, culturale e personale, vere e concrete. Fondamentale è puntare sulle attività e sulle iniziative di natura culturale e formativa, importanti sia come occasione per acquisire conoscenze, abilità, competenze, sia come momenti utili a creare un ponte, una relazione tra la società reclusa e la società libera, aiutando le persone detenute ad acquisire una maggiore consapevolezza della propria condizione personale e dei possibili percorsi futuri, con l'auspicio di riscoprire una volontà di cambiamento nonché una coscienza critica, nel rispetto della propria soggettività e della propria dignità. E' inoltre necessario considerare il detenuto un soggetto portatore di diritti, metterlo nelle condizioni, una volta in libertà, di non commettere più reati e di riflettere sulle proprie azioni e sul valore delle proprie e altrui libertà. Questo trattamento non ha solo lo scopo di prevenire la formazione di comportamenti antisociali, ma mira a modificare tutti quegli elementi che impediscono o limitano fortemente le possibilità di rendere il soggetto attivo nella partecipazione sociale. Tra questi si segnala una diffusa rigidità di pensiero, presente nelle persone detenute, che semplifica la realtà, distorcendola. Una relazione educativa prolungata può ammorbidire tali rigidità, fornendo ai detenuti strumenti per una maggiore comprensione di sé e della realtà esterna.

Tale obiettivo può essere perseguito dopo aver, in prima analisi, indagato sulle condizioni del soggetto, sulla sua struttura psico-fisica e sui motivi personali e sociali che lo hanno condotto alla violazione della norma penale. È necessario, quindi, *"procedere all'osservazione scientifica della personalità dei soggetti allo scopo di individuare la natura e i caratteri portanti di un idoneo intervento rieducativo",* promuovendo il "*processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale"*[21].

[21] Art.1 comma 2 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*

Ad integrazione delle norme previste dalla legge n. 354/1975, il D.P.R. 230/00 dispone che l'osservazione scientifica della personalità sia diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione dei dati giudiziari e penitenziari, biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Nei confronti dei condannati e degli internati, questo è il punto di partenza del trattamento rieducativo, con l'obiettivo di individuare le cause del disadattamento sociale e le altre carenze fisio-psichiche dell'individuo. L'osservazione deve inoltre rilevare i bisogni specifici della persona al fine di predisporre un trattamento individualizzato in grado di rispondere alle sue esigenze e caratteristiche personali, analizzandole sempre in relazione alla storia specifica del soggetto e al suo vissuto familiare. L'osservazione prosegue lungo tutto il corso della detenzione e le ipotesi di trattamento formulate vengono man mano verificate, integrate e modificate in modo da tener conto dei mutamenti avvenuti nel soggetto dopo gli interventi effettuati e delle eventuali nuove esigenze.

Le modalità del trattamento sono formulate dai componenti del gruppo di osservazione e trattamento (GOT) in un apposito documento che è la relazione di sintesi. L'équipe predisposta a tale compito è composta dal direttore dell'istituto, il quale è responsabile degli eventi riguardanti il detenuto durante il percorso detentivo, dall'educatore, dal Comandante di reparto, dall'assistente sociale e dagli esperti di cui all'art. 80 (esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia); possono inoltre partecipare il medico, un rappresentante del personale di polizia penitenziaria, i professionisti previsti dall'ordinamento ed altre figure che si ritengano in grado di apportare un contributo significativo. In base alle proprie competenze, infatti, ogni componente dell'équipe si occupa di osservare e definire la personalità, gli atteggiamenti, le attitudini comportamentali, le relazioni familiari e di rapporto con l'ambiente esterno.

L'osservazione si sviluppa in due linee di azione: la prima riguarda la programmazione del trattamento, la seconda invece la modulazione o

trasformazione della pena applicata. Essa deve coprire tre funzioni: *in primis* è necessario individuare le esigenze del soggetto, per poi identificare un istituto che sia in grado di fornire il trattamento più adeguato al detenuto e successivamente occorre costruire una relazione di sintesi, ossia un testo che presenti la storia del recluso e la sua condotta all'interno della struttura, in base alla quale viene elaborata un'ipotesi di trattamento alternativo. Entro nove mesi dall'avvio dell'osservazione vengono creati gli elementi per la formulazione del programma individualizzato, questo periodo di osservazione del detenuto è fondamentale per mettere in luce le necessità e i bisogni del soggetto in questione. Successivamente, nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta a verificare, attraverso l'analisi del comportamento del detenuto, le eventuali nuove esigenze che richiedono una modifica del trattamento stesso.

L'Ordinamento Penitenziario, come già detto in precedenza, all'art. 80 prevede che l'amministrazione penitenziaria possa avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. Anche se la legge parla di una mera facoltà si è opportunamente instaurata, in ambiente carcerario, la prassi volta all'utilizzazione di psicologi e criminologi in maniera pressochè costante[22]. La necessità della presenza non occasionale ma istituzionalizzata di tali figure in carcere, deriva proprio dalla complessità e dalla molteplicità dei compiti attribuitigli. In linea puramente teorica le attività che l'esperto può svolgere in sede di trattamento possono tendere ad obiettivi ambiziosi quali l'elaborazione psicologica del fatto criminoso commesso, la presa di coscienza di aver causato un danno alla vittima del reato, fino alla ricostruzione nel detenuto dei valori infranti con il delitto[23]. Se è vero che questo ampio spettro di compiti è stato ambiziosamente attribuito agli esperti indicati dall'art. 80, è pur vero che esso collide inevitabilmente con la situazione effettiva che si riscontra nei nostri istituti penitenziari: si evidenziano ore di trattamento psicologico dedicate a ciascun detenuto talmente ridotte da poter difficilmente risultare efficaci, esperti che hanno

[22] I primi incarichi di esperto sono stati conferiti a partire dal 1978, cioè a tre anni dall'emanazione dalla legge penitenziaria n. 354, secondo il rapporto di un esperto ogni 500 detenuti, poi passato ad un esperto ogni 250 detenuti. Per un approfondimento in proposito su veda Fiandaca, *Commento all'art. 27 co. 3 Costituzione*, cit., p. 288

[23] Vassalli, *Il dibattito sulla rieducazione, in margine ad alcuni recenti convegni*, in *Rass. penitenz. e crimin.*, 1982, p. 475

individualmente un numero troppo elevato di pazienti da seguire per cui la loro attività finisce per essere eccessivamente ritualizzata, una forte mancanza, in ambiente penitenziario, di infrastrutture idonee per il compimento dell'indagine psicologica, oltre alle peculiari condizioni in cui si svolge l'indagine. Questo nella maggior parte dei casi fa sì che il recluso finisca per percepire l'intervento dell'esperto non come una modalità del trattamento rieducativo, ma, piuttosto, come uno dei tanti momenti di repressione legati all'espiazione della pena privativa della libertà.

E' importante sottolineare che il trattamento rieducativo non può essere standardizzato, ma deve essere idoneo alla produzione di effetti in rapporto alla peculiarità di ciascun soggetto detenuto. Nonostante l'individualizzazione, sembra comunque possibile tracciare un percorso teorico che spieghi, in termini generali, le tappe fondamentali per il buon esito del trattamento rieducativo[24]:

- una prima, di carattere preliminare, destinata a superare l'incomprensione, la diffidenza, le reazioni collettive di difesa, l'insincerità, l'assenza di motivazione;
- una seconda, di diretto contatto e di reciproca osservazione tra reo e personale. Questa fase è caratterizzata da ansietà dei soggetti e da incertezza di orientamento;
- una terza, nella quale, attraverso una graduale presa di coscienza dei problemi, i soggetti devono affrontare la questione essenziale: se intraprendere o meno un percorso di cura;
- una quarta, caratterizzata da crisi e da ostilità nei confronti degli operatori: il soggetto è chiamato ad operare il distacco dal gruppo delinquenziale e si interroga sulle prospettive che gli possono essere riservate nella nuova collocazione;
- una quinta, che presuppone l'utile superamento delle precedenti, caratterizzata dal graduale allontanamento dall'istituzione, durante il quale dovranno essere consolidate le prove di stabilità dei risultati.

Questa traccia procedurale del trattamento ne mette in luce il carattere correzionale, come insieme di tecniche miranti al cambiamento della personalità

[24] Canepa M. e Merlo S. (2006), *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano

dei soggetti reclusi ed evidenzia l'importanza fondamentale della collaborazione del detenuto, dal momento che nessun passo verso la risocializzazione può essere compiuto contro la volontà dello stesso reo.

L'espressione trattamento individualizzato è rinvenibile anche nelle Regole Minime dell'ONU e del Consiglio d'Europa ed è stata utilizzata per la prima volta nel nostro Paese a metà dal secolo scorso, quando il movimento riformistico contrapponeva al trattamento praticato collettivamente, la necessità di considerare i bisogni dei singoli individui, che, in quanto unici, rispondono meglio a trattamenti mirati. Il punto caratterizzante del trattamento rieducativo è perciò l'individualizzazione, che viene concepita come l'insieme delle metodologie terapeutiche specificamente adeguate alla personalità dei singoli: l'intento del legislatore è perciò quello di evitare che la popolazione carceraria venga massificata e trattata in maniera indifferenziata. E' palese infatti che se il fine della legge di Ordinamento Penitenziario è quello di porre al centro della vicenda esecutiva il detenuto in quanto uomo, al fine di risocializzarlo, pochi risultati si otterrebbero tramite il ricorso a tecniche generalizzate e standardizzate, ciò non significa però escludere a priori che la concreta attuazione venga realizzata agendo su gruppi di soggetti opportunamente costituiti, sulla base del riscontro di comuni esigenze: anzi, una metodologia di gruppo può risultare utile sul versante della socializzazione tra soggetti che stanno svolgendo il medesimo percorso[25].

1.4 La sezione "protetti"

La collocazione della norma che si occupa dell'assegnazione dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni immediatamente dopo l'articolo fondamentale secondo il quale *"il trattamento deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto",* sottolinea lo stretto legame di funzionalità che deve intercorrere tra il raggruppamento dei detenuti e le finalità trattamentali[26].

[25] La funzione del gruppo trattamentale verrà trattata in modo approfondito nei paragrafi successivi, con riferimento anche a una esperienza concreta attuata presso la casa di reclusione di Bollate.
[26] Ci si riferisce agli artt. 13 e 14 dell'Ordinamento Penitenziario.
Art 14. Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.

Il detenuto, durante il suo percorso custodiale, necessita di condizioni che stimolino il cambiamento, possibile solo dove ciò che ha imparato durante le attività organizzate possa essere sperimentato nei momenti auto-organizzati e quindi unicamente dove il detenuto stesso non si trovi a doversi misurare con persone che vivono secondo regole differenti da quelle dello Stato, imposte e vincolanti, troverà lo spazio per esprimersi e provare a partecipare alle proposte risocializzanti.

Il principio sancito nell'articolo 14 OP indirizza le modalità organizzative e la collocazione dei detenuti all'interno degli istituti di pena, definendo una logica del sistema penitenziario italiano centrata sul principio della classificazione dei detenuti.

Oltre ai circuiti definiti formali (tra cui compaiono il regime di Alta Sicurezza, quello di Media Sicurezza e la Custodia Attenuata), ci sono altre realtà che possono essere riconosciute come circuiti, anche se non formalmente riconosciute come tali. L'articolo 32 del D.P.R. del 2000 sancisce che, al fine di prevenire episodi di aggressioni o sopraffazioni a carico di specifiche categorie di detenuti (sex offender, transessuali, ex appartenenti alle forze dell'ordine), l'amministrazione penitenziaria dispone la creazione di sezioni apposite con lo scopo di *"rispondere alle esigenze di tutela di determinate categorie di detenuti per motivi oggettivamente esistenti ancorché talora connessi a caratteristiche soggettive dei ristretti"*[27]. Quindi si configurano a pieno titolo come una serie di strutture e ambienti ai quali vengono destinati particolari categorie di detenuti al fine di rispondere a specifiche esigenze; sebbene non formalmente riconosciute, realtà come quella delle sezioni dei protetti o dei transgender, possono rientrare a pieno

L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 42 .

É assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

É consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

[27] A tal fine si veda la circolare DAP 2 maggio 2001, n. 500422 "*Sezioni protette – criteri di assegnazione dei detenuti"*

titolo nella definizione di circuiti[28].

I "protetti" sono detenuti che non possono vivere nelle sezioni comuni perché hanno tenuto comportamenti contrari all'etica della maggioranza della popolazione carceraria come collaborare con la giustizia o compiere reati di natura sessuale e sono quindi riuniti in apposite sezioni perché, a causa del reato commesso, non vengono accettati dalla popolazione carceraria e devono essere tenuti separati dagli altri ristretti per proteggere la loro incolumità. In questi casi, per evitare che i compagni si ergano a giudici ed esecutori della sentenza, gli istituti di pena, sotto la rigida guida della legislazione italiana, riservano loro apposite sezioni, dimenticando forse che, in particolare coloro che hanno compiuto reati a sfondo sessuale, sono spesso persone malate che necessitano di cure e non da isolare e dimenticare.

Nello specifico caso dei detenuti sex offenders, benché non esistano norme che disciplinino la carcerazione di questi soggetti distinguendola da quella destinata ai condannati per altre tipologie di reati, la situazione attuale prevede che gli autori di reati sessuali siano isolati in sezioni apposite, con l'esplicita finalità di proteggerli dalle reazioni violente e punitive che potrebbero porre in essere nei loro confronti gli altri detenuti, in ragione del consolidato atteggiamento subculturale esclusivo verso coloro che hanno compiuto tali tipologie di illeciti. L'isolamento, dovuto ad esigenze di sicurezza, spesso determina condizioni detentive svantaggiose, ponendo gli autori di reati sessuali in una situazione di disparità di trattamento rispetto agli altri detenuti, impedendo loro, di fatto, l'accesso alle attività sia ricreative, sia lavorative, dal momento che gli istituti penitenziari italiani difficilmente sono dotati di locali che permettano la fruizione, nel medesimo momento, di una stessa attività per più gruppi di soggetti che non possono essere messi in comunicazione.

Il rischio per questi detenuti è che possano verificarsi atti di violenza nei loro confronti ad opera degli altri detenuti poiché, in base ad una sorta di graduatoria etica dei reati, i crimini di natura sessuale sono considerati, in particolare se commessi su minori, come i più spregevoli e meritevoli di punizione. I detenuti protetti, quindi, non devono incontrare gli altri, neppure nei corridoi o negli spazi

[28]http://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/circuiti-e-regimi-detentivi/

comuni o, in ogni caso, tali contatti devono essere ridotti al minimo indispensabile e costantemente sotto l'occhio vigile del personale di Polizia Penitenziaria: infatti le loro giornate sono organizzate in modo diverso rispetto al resto dei detenuti, perché hanno l'ora d'aria in orari diversi, lavorano solo all'interno della loro sezione, trascorrono il periodo di socialità soltanto tra di loro, fanno i colloqui in stanze separate e così via.

Come già anticipato però, i detenuti in oggetto presentano delle peculiarità sul piano delle caratteristiche di personalità e della gestione della propria sessualità che richiedono un trattamento distinto e mirato nella fase esecutiva della risposta penale, sia per garantire una sicurezza general-preventiva alla società limitando i casi di recidiva, sia per evitare a questi soggetti integrazioni di pena che bloccano ogni loro percorso rieducativo e di cambiamento in carcere, dove vengono relegati in sezioni apposite, previste dall'art. 14 della L. 354/1975 e dall'art. 32 del D.P.R. 230/2000. Questi soggetti vengono isolati, in primis, per assicurargli un trattamento personalizzato per il tipo di reato commesso e la personalità del singolo, ma anche e soprattutto, per proteggerli dai comportamenti reattivi e violenti degli altri detenuti. Ciò determina condizioni di detenzione spesso svantaggiose e in disparità rispetto al resto della popolazione carceraria, per le difficoltà che si riscontrano nello svolgimento delle attività intramurarie lavorative e ricreative. In alcuni istituti addirittura si è costretti, per esigenze di sicurezza, a diminuire le ore d'aria nei cortili per i "protetti", nei piccoli istituti, dove la possibilità di istituire delle sezioni apposite è nulla, vengono costituite delle zone detentive per i condannati di violenza sessuale in cui sottostanno a condizioni di isolamento quasi totale[29].

La conseguenza negativa che comporta la sezione protetta è il riprodursi, in tale regime di separazione detentiva, dell'attitudine tipica di molti devianti sessuali a rinchiudersi in una sfera di isolamento. Come si è potuto constatare, la detenzione degli autori di violenza sessuale è caratterizzata da una diversa accessibilità ai diritti fondamentali della persona, pertanto un primo passo auspicabile nel nostro territorio sarebbe quello rivolto ad una tutela del condannato per reato a sfondo

[29] Giulini P. (2006), "*Principi ispiratori e premesse teoriche del progetto di trattamento per autori di reati sessuali "Unita di trattamento intensificato" presso la casa di reclusione di Bollate"*, in "*Aggressori sessuali. Dal carcere alla società: ipotesi e strategie di trattamento"*, (a cura di) Ciappi S., Palmucci V., Scala P., Toccafondi I., Giuffrè, Milano, p.446

sessuale, affinché non sia discriminato all'interno della fase detentiva, ma possa usufruire degli stessi diritti degli altri detenuti, in modo tale che il contesto detentivo possa articolarsi sempre più come una possibilità di recupero, a volte unica nell'arco della propria esistenza[30].

Nel panorama italiano il caso della Casa di Reclusione di Bollate rappresenta un caso raro di trattamento di abusatori sessuali, poiché sono considerati soggetti con particolari patologie rilevanti psichiche e fisiche e il Legislatore ha prescritto la possibilità di determinare, come luogo interno alla Casa di Reclusione in cui avviene il trattamento intensificato dei sex offenders, una sezione a custodia attenuata, prevista all'art. 115, comma 4 del D.P.R. n. 230 del 2000, secondo la quale "*per i detenuti e internati di non rilevante pericolosità, per i quali risultino necessari interventi trattamentali particolarmente significativi, possono essere attuati, in istituti autonomi o in sezioni di istituto, regimi a custodia attenuata, che assicurino un più ampio svolgimento delle attività trattamentali*"[31].

1.5 Il trattamento penitenziario dei detenuti sex offenders

Dopo aver delineato la cornice che circonda la problematica del trattamento penitenziario, analizzando le normative in questione, è giunto il momento di concentrarsi sull'esecuzione penale prevista per gli autori di reati sessuali. Di fondamentale rilievo è la qualità dell'esecuzione della pena e la differenziazione dei circuiti detentivi per le diverse tipologie di rei, tenuto conto dell'obiettivo costituzionalmente perseguito, ovvero la rieducazione del condannato, nel nostro caso il sex offender.

Gli organi legislativi, seppur lentamente, hanno prodotto importanti riforme dell'ordinamento penitenziario predisponendo un percorso detentivo articolato tramite un trattamento che permetta ai condannati di avviare un processo di responsabilizzazione e miglioramento della loro qualità di vita, ma soprattutto per prevenire la recidiva.

---

[30] Giulini P., *op. cit.*, p. 44

[31] L'argomento sarà trattato più approfonditamente nel capitolo successivo. Giulini P. e Emiletti L., *Il trattamento intensificato nel contesto detentivo*, in *Buttare via la chiave? La sfida per il trattamento per gli autori di reati sessuali* a cura di Giulini P., Xella C. M., Raffaello Cortina Editore, Milano p. 66

Il crescente allarmismo in materia di reati sessuali ha posto le istituzioni di fronte alla necessità di approntare nuove misure legislative che promuovano la sicurezza nella società e la protezione dei singoli contro le persone ritenute pericolose, provvedimenti che, però, affinché possano incidere significativamente sul rischio di recidiva correlato a questa tipologia delinquenziale, necessitano della collaterale realizzazione di un progetto trattamentale per gli autori di crimini sessuali. La questione del trattamento penitenziario rieducativo per i condannati che commettono questo genere di reati diventa di importanza rilevante e deve quindi essere in grado di ridurre al minimo il rischio di recidiva con strumenti realmente utili per la riabilitazione, inoltre il quadro di misure alternative deve assumere una valenza più pregnante[32]. Sul piano etico il trattamento deve rappresentare un beneficio per il singolo, intervenendo sul disagio, in qualsiasi forma si manifesti e apportando dei sensibili miglioramenti rispetto alla qualità di vita dello stesso.

Il sistema giuridico nazionale non prevede, almeno per il momento, un trattamento obbligatorio per gli autori dei reati sessuali, ma l'aumento delle denunce negli ultimi anni e, di conseguenza, la sempre maggior presenza negli istituti penitenziari di condannati per reati sessuali, pone la collettività di fronte alla necessità di realizzare interventi di sensibilizzazione, informazione e formazione e di ipotizzare percorsi trattamentali che inizino durante il percorso intramurario ma che proseguano successivamente sul territorio.

Prima di individuare le linee guida del trattamento, occorre premettere che il trattamento del sex offender comporta notevoli difficoltà, sia per la complessità caratterizzante il comportamento sessualmente deviante dal punto di vista fenomenologico ed eziologico, sia a seguito della scarsa, se non inesistente, motivazione da parte dello stesso a farsi aiutare. A prescindere dalla presenza o meno di buona volontà del reo, occorre ribadire che l'attuale contesto detentivo non offre risorse e condizioni adeguate per una possibile presa in carico di questi detenuti, dato che difficilmente gli istituti di pena forniscono al condannato per reati sessuali efficaci strumenti per intraprendere percorsi diversi dalla mera reclusione.

Il carcere è a tutti gli effetti il luogo di reclusione di soggetti condannati a pagare

[32] Petrini D., *Il trattamento del delinquente sessuale, tra esigenze securitarie e controllo della recidiva*, in *Rivista italiana di medicina legale (e del diritto in campo sanitario)*, 2013, n. 4, p. 1823 e ss

il loro debito con la società attraverso una pena e, in quanto luogo di esclusione e di privazione della libertà, rischia di divenire anche un luogo di estromissione di diritti sociali, nonostante sia sottolineata la necessità di garantire la tutela della dignità umana in molti articoli del nostro dettato costituzionale[33].

La domanda che sorge spontanea è se i soggetti che sono sottoposti ad una limitazione della propria libertà personale mantengano ancora la loro dignità, a cui possiamo certamente rispondere che il carcere, con il suo apparato repressivo, è un posto infelice, con una struttura organizzativa di regole non scritte, ma ben codificate. E' chiaro quindi che per rendere maggiormente umanizzante la pena, la giurisprudenza italiana deve incentrarsi sul cambiamento di questa ideologia contenitiva. I sex offender sono definiti i "senza anima", sono persone escluse dal resto del popolo carcerario, costrette a vivere in sessioni distinte perché condannati, non solo dai giudici, ma anche dall'opinione pubblica e dagli altri condannati. Sono persone che si sono macchiate di crimini sessuali e, in tal caso, la questione sulla dignità, sui diritti fondamentali, assume un profilo più delicato[34].

Il contesto in cui il condannato vive determina un cambiamento costante di atteggiamenti e comportamenti. Per la loro condizione di esclusi-protetti, l'ambiente in cui vivono i sex offenders incide negativamente sull'attività trattamentale e socio-educativa, per la ridotta possibilità di movimento negli spazi destinati alla socialità e alle attività culturali e sportive. Infatti solitamente essi non possono partecipare a corsi d'istruzione scolastica per un numero insufficiente di iscrizioni, né ad attività sportive di squadra, ma neanche hanno la possibilità di partecipare alle commissioni di rappresentanza della popolazione carceraria, in quanto non possono venire a contatto con il resto dei detenuti.

Di conseguenza, nel sistema penitenziario si rischia di mantenere queste persone ibernate nelle sezioni protetti: si parla del fenomeno di "ibernazione penitenziaria" per gli autori di violenza sessuale che, invece, richiederebbero, proprio in relazione alle loro caratteristiche di personalità, interventi specifici e l'offerta di risorse terapeutiche allo scopo di ridurre i rischi di recidivare i comportamenti antisociali. Nessuno in condizioni di isolamento, può offrire loro la possibilità di entrare in

[33] In particolare agli artt 2 e 27 della Costituzione

[34] Toccafondi I. e Scala P., *Percorsi tratta mentali per il delinquente sessuale a partire dal carcere: analisi della relazione socio educativa e patto di fiducia,* in *Aggressori sessuali*, p. 472

confronto con il fatto commesso e si ha la sensazione che queste persone, una volta finita la pena da espiare, siano completamente immerse in quei meccanismi psicopatologici rimasti intatti per tutta la durata della detenzione e che sono alla base di quel tipo di condotta già punita. Un "detenuto ibernato", rischia così di essere restituito al fine pena alla società come scongelato, ancora con le proprie caratteristiche psicopatologiche intatte e con, in più, una frequente dose di rancore, che lo rende più vulnerabile agli agiti aggressivi[35]. Allora non si possono lasciare le cose così come stanno e un intervento deve partire dal carcere nei confronti di questo tipo di soggetti.

Dalle norme dell'Ordinamento Penitenziario e dalla nostra Carta Costituzionale si possono dedurre alcuni punti chiave del trattamento di questi particolari detenuti:

- innanzitutto deve essere diretto al rispetto della dignità e della personalità del condannato. Per gli autori di delitti sessuali si deve ritenere assolutamente impraticabile la sottoposizione, coattiva o volontaria, a trattamenti farmacologici influenti sulle funzionalità sessuali, come ad esempio la castrazione chimica, ovvero trattamenti vietati dalla Costituzione in base all'art. 32, che violino i limiti imposti dal rispetto della persona umana, e dall'art. 5 del Codice Civile, cioè che siano atti a cagionare danni all'integrità fisica della persona, oppure contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume
- deve essere specifico indirizzato all'individualità del soggetto, rispondere ai suoi bisogni e formulato in base ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità. Ma il principio costituzionale della pena rieducativa, che integra la risposta retributiva dello Stato, è spesso davvero difficile da realizzare per gli autori di reati sessuali che risiedono nelle sezioni protette, consistenti in una reclusione nella reclusione, regimi detentivi resi più rigidi dalle esigenze di sicurezza
- infine, deve svolgersi rispettando i criteri della progressività e gradualità attraverso *"un percorso nel quale i diversi interventi si sviluppano secondo un ordito unitario e finalisticamente orientato al fondo del quale sta il*

[35] Puzzo C. (2010), *I reati sessuali. Con ampia rassegna giurisprudenziale*, Maggioli Editore, Milano p. 335

necessario plasmarsi in funzione dello specifico comportamento serbato del condannato" [36].

L'art. 13 stabilisce l'individualizzazione del trattamento anche per i sex offenders, a cui nel 2012 è stato aggiunto il disposto dell'art. 13bis OP che propone uno specifico riferimento agli autori di reati sessuali nei confronti dei minori e stabilisce che "*Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 quater, 609 quinquies e 609 undecies del codice penale, nonché agli articoli 609 bis e 609 octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'articolo 4 bis, co. I quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione".*

Secondo la vigente normativa il trattamento quindi deve essere individualizzato e formulato alla luce di una attenta e scrupolosa osservazione della personalità:

- a prescindere dalla sede di assegnazione del detenuto (anche fuori dai circuiti a loro assegnati),
- favorendo la collaborazione degli stessi,
- escludendo, perchè illegittimi, i trattamenti sanitari coatti,
- nel rispetto dei principi di umanizzazione della pena, della dignità della persona e delle esigenze di disciplina e di ordine degli istituti.

Occorre altresì, nei confronti di questi particolari autori di reati, assicurare la tutela:

- dell'immagine della persona,
- del segreto d'ufficio e professionale,
- della riservatezza della donna o del minore abusati,
- della riservatezza delle persone giuridiche e fisiche,
- della riservatezza della persona offesa dai reati di violenza sessuale,
- da interferenze illecite nella vita privata,
- dei minori coinvolti in procedimenti penali.[37]

[36] Cass. Sez. Unite, 26 febbraio 2003, in *Giustizia Pen*ale, II, 2004, p. 299

[37] *Le sezioni protette: il trattamento penitenziario dei sex offenders,* (a cura di) Angelo Esposito in www.dirittopenitenziario.it

La finalità del trattamento penitenziario, tendente alla risocializzazione, come abbiamo detto non può identificarsi dunque nella cura medica del delinquente sessuale, infatti gli obiettivi di difesa sociale, che si configurano come una strategia di prevenzione generale e quelli di rieducazione del reo, che producono una strategia di prevenzione speciale, non fanno del detenuto, ancorché sex offender, un malato da curare. Il trattamento nel suo complesso deve fondarsi sul principio di responsabilità personale, ciò deve portare i sex offender al riconoscimento della propria condotta criminale, cercando di comprendere l'origine del problema e affrontando i danni cagionati alle vittime. E' necessario che siano attivate in loro strategie di autocontrollo psicologiche ed emotive, intraprendendo, complessivamente, un cammino di rivisitazione critica del delitto commesso.

Anche per i sex offenders appare indispensabile utilizzare una rete integrata di servizi pluridisciplinari, come per tutti i soggetti in esecuzione penale è necessario creare o riallacciare, ove siano stati persi, i rapporti col territorio e con la comunità, alla luce di ciò non deve essere comunque sottovalutato l'adeguato controllo legale nei confronti dei soggetti. Nella prospettiva di recupero dei sex offender intramuraria si è inoltre incentivato l'afflusso nel reparto di operatori esterni, con progetti formativi e professionali, attività culturali, gruppi di auto aiuto, laboratori a matrice espressiva, con l'effetto di tenere più aperte le celle ed offrire opportunità di scambio, di socializzazione e comunicazione tra gli stessi detenuti e tra i detenuti e gli operatori[38].

Nel corso del trattamento vengono adottate diverse tecniche di rieducazione del reo sessuale fondate sui principi cognitivo-comportamentali volte ad incidere sulle caratteristiche della vittima al fine di concorrere a determinare:

- la modificazione delle preferenze sessuali,
- il miglioramento delle abilità sociali,
- la correzione delle distorsioni cognitive.

Il miglioramento delle abilità sociali è una metodologia che pone al centro dell'attenzione la competenza a svolgere uno specifico compito, quanto alla

[38] Napolitano A., *I sex offender: gestione e rieducazione negli istituti penitenziari. Un lungo cammino verso il progetto Bollate*, in *Gli spazi della pena. Tutela dei diritti umani e circuiti penitenziari,* (a cura di) Istituto Superiore di Studi Penitenziari, novembre 2012. Dispensa online consultabile in http://issp.bibliotechedap.it/quaderni.aspx

valutazione e modificazione delle distorsioni cognitive può avvenire utilizzando tre diversi modelli di fattori cognitivi. Il primo, illustra le distorsioni cognitive e le identifica come una sorta di autogiustificazione che permettono al reo di negare, minimizzare e razionalizzare il comportamento. Il secondo descrive gli atteggiamenti che danno luogo alla violenza sessuale ed il terzo illustra le distorsioni di pensiero da cui sarebbero disturbati i sex offender.

Il presupposto per l'inizio del percorso è che il condannato presti il proprio consenso al trattamento, dopodiché vengono esperite alcune fasi quali:

1) l'orientamento della scelta e la stipula del patto trattamentale: gli operatori incontrano i singoli detenuti per approfondire la motivazione al trattamento ed indirizzare l'utente verso una condivisione al trattamento,

2) la valutazione del singolo detenuto e i colloqui: attraverso questa fase gli operatori acquisiscono notizie anamnestiche personali e familiari relative alla scuola, al lavoro, all'ambito familiare e relazionale, alla storia delinquenziale, ai dati giudiziari e al fenomeno del delitto commesso,

3) la valutazione di intervento: in questa fase si valuta l'opportunità di somministrare dei test al detenuto per valutare i disturbi psicopatologici o le patologie mentali, il cui accertamento dovrà determinare la prosecuzione del trattamento in istituto,

4) i gruppi di incontro: in tale fase vengono organizzati degli incontri di gruppo dove vengono affrontati diversi temi salienti come immagini autopercepite di sé, percorsi di vita, percezione della sessualità, danni alla vittima, rielaborazione del fatto, abilità sociali, ecc..

5) le attività trattamentali propriamente intese, quindi le attività istruttive, professionali e lavorative.

La logica retributiva stretta si dimostra inadeguata, non solo rispetto al futuro del condannato, ma anche nei confronti della società, che dovrà raccogliere, impaurita e senza garanzie sul suo recupero, questo particolare ex detenuto, passato attraverso una pena fatta più di aspetti vendicativi che non di concrete ed efficaci occasioni di cambiamento. Quindi occuparsi degli aggressori sessuali significa offrire indirettamente un aiuto concreto non solo alle vittime passate, che possono ricevere un vero risarcimento nel momento in cui l'abusatore ammette il reato,

recuperando così la propria identità e dignità, ma anche alle potenziali vittime future, poiché con l'adesione ai percorsi interni gli aggressori imparino a riconoscere le situazioni di rischio e quindi ad evitarle e anche alla società, poiché capire i meccanismi che portano all'aggressione sessuale può essere utile ad individuare i contesti pericolosi, sia per gli adolescenti che per gli adulti.

Da ciò si evince la necessità di intraprendere percorsi trattamentali che, non solo corrispondano al dettato costituzionale della funzione rieducativa della pena, ma che si facciano, altresì, carico delle anomalie degli aggressori sessuali, nella prospettiva di un loro ritorno in società.

Per intervenire sul reato, occorre agire sul suo autore e ciò, oltre ad essere estremamente difficile, pone anche l'interrogativo se sia eticamente giusto cercare di operare, al fine di modificare la personalità di un individuo, anche se reo, in un campo così profondamente personale come quello che riguarda le pulsioni sessuali.

E' inequivocabile che il trattamento del delinquente sessuale comporti notevoli difficoltà, sia per la complessità caratterizzante il comportamento sessualmente deviante dal punto di vista eziologico, sia a seguito della scarsa motivazione del soggetto a farsi aiutare. La pratica dimostra infatti come una parte significativa di devianti sessuali riesca affrontare un trattamento e trarne beneficio, mentre molti altri rimangono assai resistenti agli approcci curativi. Da ciò consegue il principio che non tutti gli autori di reati sessuali possono essere trattati e su ognuno il trattamento sortirà un effetto diverso, questo è un punto chiave del percorso di recupero anche per evitare di dilapidare risorse professionali, patrimoniali ed intellettuali in interventi che non provocherebbero alcun effetto. Pertanto, uno dei criteri principali di ammissione ai programmi di trattamento è costituito da un livello minimo di riconoscimento dei fatti devianti commessi e della assunzione di responsabilità degli stessi da parte del condannato[39].

L'altro principio ispiratore degli approcci trattamentali è che in nessun caso il trattamento debba considerarsi sostitutivo della pena. La misura penale è necessaria e deve essere pronunciata ed applicata, predisponendo le condizioni e le modalità per il trattamento nei casi in cui è possibile. In caso contrario, non solo si cadrebbe

[39] Giulini P. e Pucci C. (2011), *La negazione e la minimizzazione nel trattamento degli autori di reati sessuali*, in *Buttare via la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, a cura di Giulini P e Xella C. M., Raffaello Cortina Editore, Milano

nello stereotipo di considerare i rei sessuali sempre e comunque "malati" da curare, ma verrebbe, altresì, fortemente pregiudicata l'azione di contrasto al fenomeno messa in atto nella maggior parte degli stati.

Il trattamento deve fornire un aiuto a questi soggetti per controllare e prevenire l'esplosione di impulsi sessuali devianti, attraverso l'individuazione delle strategie più opportune per ridurre la recidiva. In altri termini, deve essere considerato già un risultato positivo cercare di evitare il passaggio dalla pulsione alla violenza. A riprova di ciò, a livello mondiale, non esiste una metodologia trattamentale più avallata di altre, ma un ventaglio di possibilità curative, ciascuna dotata di punti di forza e zone d'ombra.

Come già specificato in precedenza, il presupposto per l'instaurazione di un percorso trattamentale efficace è l'adesione allo stesso da parte del reo ma, a seguito di esperienze proficue sul territorio nazionale, si è potuto constatare che l'istituzione di un reparto separato per i perpetratori di reati sessuali non è del tutto una scelta sbagliata: se si analizza infatti il contesto trattamentale, l'esempio prolifico del reparto a custodia attenuata, istituito presso il carcere di Milano Bollate, ha agevolato la possibilità di avere un ambiente dedicato totalmente al trattamento, che dia l'idea di una continuità di lavoro e presa in carico. Infatti, la sezione a custodia attenuata permette di poter lavorare con tranquillità e riservatezza e garantire una qualità di vita adeguata al trattamento[40]. È uno spazio riservato solo ai detenuti che hanno deciso di partecipare al progetto di trattamento, in cui anche gli operatori e gli agenti della Polizia Penitenziaria sono preparati al lavoro con questa tipologia di detenuti. L'utilizzo di reparti separati dagli altri, in cui non c'è possibilità di contatto con i reclusi comuni, garantisce ai detenuti una maggiore sicurezza e tutela. La custodia attenuata, con un margine minimo di sorveglianza, responsabilizza il detenuto nel proprio comportamento e nelle proprie decisioni[41].

Tuttavia, questa esclusione dalle attività comuni e l'isolamento dal resto del popolo carcerario spesso e volentieri non viene ricompensata con la predisposizione di specifici trattamenti individualizzati e altrettanto spesso la presa in carico di

[40]Giulini P. e Emiletti L., *op. cit.,* p.66
[41]Giulini P. e Emiletti L., *op. cit.*, p. 67

questi soggetti, mirata alla riflessione sul reato commesso, è complessa e caratterizzata anche da comportamenti di avversione verso gli operatori penitenziari e mancanza di collaborazione e motivazione al cambiamento.

I nodi problematici delle attività trattamentali dei soggetti marginalizzati nel sistema penitenziario sono analoghi a quelli di ogni altra attività trattamentale attivata nei confronti dei detenuti definiti comuni. Pertanto appare indispensabile una chiara definizione degli obiettivi che si intendono perseguire e un monitoraggio continuo che valuti in itinere i risultati raggiunti. Appare indispensabile inoltre considerare l'allarme sociale, la reazione del contesto ambientale di provenienza ma soprattutto di quello di destinazione dopo la carcerazione, in quanto l'azione del sex offender risulta particolarmente anomala, inspiegabile e il soggetto che commette violenza o abuso sessuale viene etichettato dalla società come un folle, un maniaco e ovviamente un delinquente.

"*Comprendere le motivazioni che concorrono alla commissione di un reato non rappresenta in alcun modo una giustificazione per l'atto in sé, ma un passo imprescindibile per la presa in carico trattamentale"*[42].

[42] CIPM: Centro Italiano per la Promozione della Mediazione

CAPITOLO 2

Percorsi trattamentali e sex offenders: una comparazione tra la realtà italiana e alcuni casi europei

2.1 La tipologia dei reati commessi

Per comprendere ed evidenziare la complessità dei reati a sfondo sessuale, è necessario delineare il quadro normativo entro cui vengono posti. Una prima innovativa riforma alla disciplina previgente contenuta nell'obsoleto Codice Rocco, si è avuta con la legge n. 66 del 1996 che risulta essere il prodotto di numerosi compromessi delle forze politiche ed è stata voluta fortemente dai movimenti femministi e dalle donne parlamentari del tempo. I delitti sessuali sono oggi disciplinati dagli artt. 609bis e seguenti del codice penale, collocati nel Titolo XII del Libro II del codice, che ha per oggetto i delitti contro la persona.

La legge del '96 ha costituito una rivoluzione etico-culturale in materia, in quanto ha recepito gli orientamenti della giurisprudenza e al contempo ha colto l'evoluzione del costume sociale fino a condurre, finalmente, ad un cambiamento radicale di considerazione dei reati di violenza sessuale e degli altri delitti che ledono la sfera sessuale. Per la prima volta, i reati a sfondo sessuale non si fanno più rientrare nella categoria dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume, ma vengono inseriti nei reati contro la persona. Questa connotazione ha portato nuovi risvolti dal punto di vista giuridico, in quanto la sfera sessuale ha iniziato ad essere riconosciuta come un diritto della persona, la cui disponibilità dipende solo dalla volontà della medesima, così la sfera della sessualità cessa di appartenere al generico patrimonio collettivo della moralità e del buon costume e viene affermata come diritto della persona umana, la cui disponibilità, spetta esclusivamente al soggetto che ne è titolare. E' stata elaborata quindi, una concezione della sessualità come imprescindibile estrinsecazione della libertà della persona; infatti l'individuo deve poter scegliere se predisporsi all'atto sessuale e deve, inoltre, poter liberamente valutare se chiedere o meno la punizione del colpevole.

Nella società di reati sessuali se ne è parlato poco per molti anni, questa è stata la condizione degli Stati Uniti fino agli anni Sessanta e del nostro Paese fino agli anni Ottanta, perché il reato sessuale era percepito dal pubblico come un affare di pochi perversi da incarcerare e dimenticare. Successivamente, grazie ad una maggiore sensibilizzazione rispetto ai diritti delle donne e dei bambini e in un clima culturale mutato, in Italia, in Europa e negli Stati Uniti d'America si è costituito terreno fertile per un cambiamento legislativo in tema di reati sessuali, alla luce dell'arretratezza delle norme penali in materia, dell'inesistenza di quelle processuali e dell'aumento della portata del fenomeno che, a partire dagli anni '70, risultava incrementato sia numericamente sia in rapporto alla crudeltà degli episodi.

Nonostante l'ampia intesa parlamentare, la legge di riforma del 1996 fu accolta con scarso consenso dalla dottrina italiana, conscia delle ampie zone d'ombra che permanevano in materia. La legge mirava a promuovere la libertà e la dignità della persona, della quale la sessualità venne intesa come la più alta espressione[43]. Il Legislatore della fine dello scorso secolo ha accolto la richiesta, elevatasi da più parti, di riclassificazione dei delitti sessuali, sottolineando l'oggetto primario della tutela, cioè la libertà di determinazione di ogni singolo individuo. Il nuovo dettato normativo si propone anche come incentivo alla denuncia da parte della vittima, che non si trova più nella condizione di dubitare della gravità della lesione subita. Nei vari progetti di riforma teorizzati negli anni, si era più volte ipotizzata l'introduzione di un titolo *ad hoc* per i delitti contro la libertà sessuale, in modo da sottolineare la rilevanza di questa categoria e i motivi che tutt'oggi evidenziano la mancata creazione di tale titolo, sottolineano la costante necessità di approfondire ed incanalare questa tipologia di reati.

La riforma del 1996 ha, senza alcun dubbio, apportato notevoli cambiamenti al trattamento normativo dei delitti sessuali, ma è importante notare come, a proposito di uno dei punti cardine della disciplina, si sia rimasti ancorati ad un modello d'incriminazione basato sulla costrizione della vittima, perché il fatto di reato è descritto in riferimento ai requisiti della violenza e della minaccia (che caratterizzavano la violenza sessuale già nel passato), senza che venga posto in

[43] Ambrosini G. (1997), *Le nuove norme sulla violenza sessuale (L. 15 febbraio 1996, n.66),* UTET, Torino, p.4

rilievo il dissenso della vittima: quest'ultimo elemento sarebbe un parametro di valutazione adeguato alla luce del mutamento culturale in atto nella nostra società, all'interno della quale si conferisce sempre maggior valore al diritto di autodeterminazione dell'individuo[44].

La violenza sessuale, punita dall'art. 609bis del codice penale con la reclusione da cinque a dieci anni, consiste nel costringere taluno a compiere o a subire atti sessuali, mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima. Il 2° comma dell'articolo, pone sullo stesso piano chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali.

L'art. 609ter, al fine di adeguare la risposta sanzionatoria al disvalore oggettivo del fatto, prevede una serie di circostanze aggravanti tra cui assumono particolare rilievo, anche sotto il profilo criminologico, quelle concernenti l'età della persona offesa. In particolare si punisce con la reclusione da sei a dodici anni chi ha commesso il fatto di cui all'art. 609bis nei confronti di un minore di anni quattordici, tale sanzione viene aumentata da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di un minore di anni dieci.

L'età della persona offesa assume rilievo anche ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 609quater, il quale punisce con la stessa pena comminata dall'art. 609bis, chiunque compie atti sessuali con una persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici ovvero, con un minore degli anni sedici quando ricorrono le particolari relazioni di parentela o vigilanza indicate nella norma o quando il soggetto attivo del reato è una persona che ha con il minore stesso una relazione di convivenza, a prescindere dal fatto che vi sia stata violenza, minaccia, abuso di autorità o delle condizioni di inferiorità psicofisica del minore e anche nel caso in cui quest'ultimo abbia manifestato il proprio consenso al compimento dell'atto sessuale, ovvero ne abbia richiesto il compimento.

La corruzione di minorenne viene invece punita dall'art. 609quinqies con la reclusione da sei mesi a tre anni e consiste nel compiere atti sessuali in presenza di una persona minore degli anni quattordici, al fine di farla assistere. Sono previste delle circostanze aggravanti nei casi in cui il reato venga commesso da più persone riunite o da un soggetto che fa parte di una associazione per delinquere ovvero se il

[44] Merzagora Betsos (2001), *Lezioni di criminologia: soma, psiche, polis*, CEDAM, Padova

minore subisce un pregiudizio grave. Mediante l'incriminazione di tale condotta il legislatore ha inteso tutelare il corretto e libero sviluppo della personalità del minore in riferimento alla sessualità.

Una delle novità più importanti della riforma '96 è costituita dall'introduzione della violenza sessuale di gruppo, all'art. 609octies, un'ipotesi delittuosa che rientra nel novero delle figure a concorso necessario e punita con la pena detentiva da sei a dodici anni. Con questa disposizione, il legislatore ha voluto mirare a debellare alcuni fenomeni sociali, sempre più frequenti, prevedendo delle sanzioni maggiormente severe e la procedibilità d'ufficio. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione da parte di più persone ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609bis[45].

All'art. 609undicies si punisce invece chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt menzionati in precedenza, adesca un minore di anni sedici con la reclusione da uno a tre anni.

L'introduzione della legge 3 agosto 1998, n. 269, intitolata "*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*", testimonia l'esigenza di sopperire alle lacune non colmate dalla precedente normativa. In rapporto alla legge del 1996, la nuova normativa fornisce una tutela piena e assoluta al minore, a garanzia della sua intangibilità sessuale, essendo la legge introdotta in attuazione degli obblighi internazionali assunti, a prescindere dal tipo di reato, che sia minaccia, violenza, inganno o suddetti abusi.

Il quadro delineato dalle norme del 1996 e del 1998 è stato ulteriormente complicato con ulteriori modifiche provenienti dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 recante "*Misure contro la tratta delle persone*" e dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 recante "*Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet*".

Dopo aver inquadrato il fenomeno dei reati sessuali sotto il profilo normativo, si ritiene necessario procedere ad un'analisi criminologica che si pone come il presupposto per l'individualizzazione del trattamento intramurario più efficace ai

[45] Cadoppi A. (2006), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, CEDAM, Padova

sensi dell'art. 13 OP.

Senza, tuttavia, avere la pretesa di analizzare in maniera esaustiva la materia, si ritiene utile delineare le principali impostazioni prospettate dalla letteratura scientifica, in considerazione del fatto che, l'analisi delle problematiche penitenziarie e trattamentali di tali soggetti non può prescindere dall'attenzione, spesso carente, alle caratteristiche degli autori. Il fenomeno in questione non rappresenta un evento omogeneo dai contorni chiaramente delineati: diverse, infatti, sono le cause che possono generare le condotte delittuose, diversi i contesti in cui esistono maggiori possibilità di diffusione e differenti sono, altresì, gli autori di volta in volta coinvolti. Risulta estremamente complesso, per tali motivi, giungere ad un'interpretazione sistematica del fenomeno e, al contempo, creare un raggruppamento in un'unica categoria che comprenda in toto gli autori di questa tipologia di reato[46].

I sex offenders sono stati spesso trattati come un gruppo omogeneo sulla base della coercizione sessuale nei loro abusi, ma le loro offese sono diverse rispetto a caratteristiche quali la frequenza degli atti di abuso, il sesso, l'età delle loro vittime, il grado di pianificazione dell'atto, l'impulsività e le forze implicate.

Vittima dei propri istinti, delle proprie fantasie perverse, in balia di un impulso inarrestabile, il sex offender agisce nei confronti delle sue prede, a tal punto da umiliarle nel corpo e nello spirito. È molto difficile entrare nella sua mente e capire i meccanismi intrinseci che lo inducono a compiere determinati atti. Sicuramente i fattori che influiscono sono diversi, un'ampia molteplicità di variabili che interagiscono tra loro e nessuna singola variabile può spiegare, da sola, il fenomeno su cui si fonda il concetto di controllo dello stimolo dell'eccitamento sessuale. Il termine sex offender, di origine anglosassone, descrive una categoria di individui che hanno commesso un illecito penale di tipo sessuale nei confronti di adulti o bambini, mediante l'uso della forza o violenza psicologica[47]. La criminologia studia l'autore della violenza sessuale, interrogandosi sulla natura normale o patologica di quest'ultimo, ovvero se gli autori di violenze sessuali siano affetti da problemi

[46] Proietti G., *La componente aggressiva insita nella sessualità e i fattori conducenti che caratterizzano lo stupro, Riv. Sess*., n. 28 in www.psicolinea.it

[47] Veglia F. e Castellino N. (2013), *L'aggressione sessuale come crimine interpersonale. Un'analisi delle problematiche relazionale dei sexual offenders*, in *Riv. It. di medicina legale (e diritto in campo sanitario)*, n. 4, p. 1849

psichici di rango patologico o meno.

Nella prevalenza dei casi, gli aggressori sessuali non sono malati di mente, ma persone "normali", senza particolari problemi psichici o comunque con problemi non superiori a quelli della maggior parte delle persone[48]. Ciò che, invece, caratterizza frequentemente questa categoria è una personalità disturbata, esito, molto spesso, di esperienze infantili caratterizzate da abusi di vario tipo, gravi carenze affettive e trascuratezze genitoriali. Infatti, essi presentano spesso disturbi di personalità propriamente intesi, fra cui vanno annoverati il disturbo antisociale, quello narcisistico e il disturbo del borderline di personalità[49].

Il disturbo antisociale di personalità comprende molti dei deficit che gli aggressori sessuali presentano: carenza di empatia e di considerazione dei sentimenti altrui, irresponsabilità, impulsività, aggressività, relazioni interpersonali povere, abilità sociali e affettive insufficienti, ma soprattutto incapacità del soggetto a conformarsi alle norme sociali.

Il disturbo narcisistico rimanda ad un quadro pervasivo di grandiosità, necessità di ammirazione, mancanza di empatia e manipolazione allo scopo di raggiungere la gratificazione immediata dei propri bisogni.

Il disturbo borderline riporta ad una modalità pervasiva di instabilità delle relazioni interpersonali e dell'immagine di sé, dell'identità e del comportamento, allo scopo di evitare costantemente l'abbandono[50].

Il sex offender prende dall'altro ciò che vuole per stare bene e per attenuare la propria angoscia, con o senza l'uso della forza. Per questo tipo di soggetti il mondo deve funzionare secondo la loro volontà e l'altro è lì per soddisfare, in costante statuto di preda. La relazione patologica consiste nel pensare che l'unica relazione di vicinanza e di appartenenza possibile sia appropriarsi del corpo e, corrompendolo o violandone i confini, dell'anima dell'altro[51].

---

[48] Dettore D. (2006) in *Psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale*, (a cura di) Ciappi S., Palmucci V., Scala P., Toccafondi I., *Aggressori sessuali,* Milano, Giuffrè Editore, p. 323

[49] Giulini P. (2011), *Il reato sessuale. Problematica, epidemiologia e principi generali di trattamento,* in *Buttare via la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, a cura di Giulini P. e Xella C. M., Raffaello Cortina Editore, Milano, p. 6

[50] Ciappi S., Pellicciari L., Vaselli B. (2006), *Lo sfruttamento sessuale dei minori. Breve analisi di un fenomeno*., in Ciappi S., Palmucci V., Scala P., Toccafondi I., *op. cit.*, p.263

[51] Giulini P., Xella C.M., *op. cit.,*p. 7

Un ulteriore elemento spesso presente in tali soggetti è la forte aggressività, che si manifesta in tutti gli aspetti della loro vita. Questa componente, unita alla scarsa capacità di autocontrollo, molto spesso favorisce la commissione di reati sessuali.

I sex offender costituiscono quindi una categoria eterogenea, che può essere suddivisa in diverse tipologie in base alle caratteristiche e alle motivazioni che spingono la persona a commettere il fatto delittuoso. Inoltre ciò che sembra essere presenti in tali categorie di soggetti è la tipicità del pensiero, caratterizzata dalla presenza di meccanismi strutturati di distorsione cognitiva che permettono loro di tollerare a livello intrapsichico la condotta posta in essere.

Occorre osservare, inoltre, che gli aggressori sessuali, siano essi stupratori o pedofili, hanno quasi sempre atteggiamenti di negazione e minimizzazione relativamente al reato, alla loro responsabilità e ai danni arrecati alla vittima. La negazione è un tratto di personalità o una strategia, consapevole o non consapevole, che il soggetto adotta per proteggere sé stesso ed è sostenuta da diverse dimensioni cognitive. Quando non è presente la negazione completa, spesso è presente la minimizzazione, ossia il soggetto tende ad ammettere i reati compiuti e la propria responsabilità, ma minimizzando altri aspetti, come per esempio la gravità delle conseguenze sulla vittima.

La negazione consente al reo di appellarsi ad attenuanti circostanziali che possono limitare la negatività delle conseguenze del reato commesso, la minimizzazione invece si basa sulla differenza tra azioni considerate sbagliate in sé stesse ed azioni che pur essendo illegali vengono riconosciute come moralmente accettabili[52].

I comportamenti sessuali devianti possono provenire da diversa natura. Occorre prendere in considerazione *in primis* quelli di natura socio-culturale, inerenti quindi al territorio che circonda l'individuo, il contesto in cui si sviluppa la sua personalità e non dimenticare che talvolta contesti disagiati dove sussistono la miseria, la disoccupazione e la povertà culturale sono indici di devianza. I comportamenti abusanti e violenti possono essere ricondotti anche alla storia individuale del reo, secondo cui una storia di abusi e maltrattamenti può essere alla base di divenire

[52] Giulini P. e Pucci C. (2011), *La negazione e la minimizzazione nel trattamento degli autori di reati sessuali,* in *Buttare via la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali,* a cura di Giulini P. e Xella C. M., Raffaello Cortina Editore, Milano

sessualmente devianti in età adulta, una sorta di meccanismo ciclico o di identificazione con l'aggressore, in cui la vittima si trasforma in carnefice.

I fattori eziologici possono essere anche di natura relazionale e psichica; quanto al primo fattore, nelle devianze menzionate in precedenza sono compresi i casi di attivazione sessuale disturbata, le fantasie sessuali perverse, le distorsioni cognitive ed anche i deficit di modelli sociali. Quanto al secondo fattore, psicologico, il comportamento abusante può essere collegato anche ad un disturbo della struttura caratteriale o un vero e proprio disturbo della personalità, quale ad esempio la schizofrenia, ma anche la depressione e la bassa autostima[53].

2.2 La situazione detentiva degli autori di reati sessuali e le problematiche custodiali

Le problematiche che si incontrano nella custodia carceraria degli autori di reati sessuali differiscono notevolmente da quelle relative al resto della popolazione detenuta, sussistendo peculiarità ed esigenze ulteriori rispetto a quelle che normalmente vengono affrontate. Rispetto a tale categoria di ristretti, come è già stato esposto in precedenza, si pone in primo luogo la delicata questione concernente l'assegnazione al reparto detentivo, l'allocazione e la convivenza con gli altri ristretti, come presupposto fondamentale da definire per la realizzazione di un percorso trattamentale individualizzato.

L'efferatezza dei crimini di cui si sono macchiati, li pone al di là di ogni comprensione da parte di tutta la popolazione detenuta; emerge quindi un delicato problema, quello della collocazione logistica del detenuto sex offender all'interno della struttura carceraria. Verso coloro che si sono resi responsabili di atti incestuosi o di violenze sessuali soprattutto nei confronti di minorenni, le regole comuni dei ristretti si manifestano in atteggiamenti persecutori.

Occorre, però, tener presente che la definizione generica di reato sessuale racchiude una tipologia molto variegata di autori di reato, che richiede necessariamente risposte sanzionatorie e trattamentali differenziate, in relazione al

[53] Petruccelli I. e Pedata L. T. (2008), *L'autore di reati sessuali. Valutazione, trattamento e prevenzione della recidiva,* Franco Angeli, Milano

singolo caso preso in esame e, di conseguenza, si sono profilate tre diverse strategie di collocazione[54]:

1) la strategia di esclusione: qui la sorveglianza del sex offender avviene in ambito protetto o semi protetto con l'assegnazione ad una particolare sezione. Questa strategia viene utilizzata allorché vengono riscontrati fattori di criticità nel corso del trattamento intramurario, sia, ad esempio, nella difficile convivenza con gli altri detenuti o con gli operatori penitenziari, sia per ciò che riguarda il rifiuto della responsabilità del reato commesso. In presenza di potenziali situazioni minacciose, infatti, l'isolamento in sezioni apposite risponde al fine di proteggere i soggetti di cui si discute dalla reattività violenta e punitiva degli altri detenuti, agita sulla base di un consolidato riferimento sottoculturale di rifiuto a condividere la detenzione con gli autori di reati sessuali. E' del resto innegabile che l'autore di reati sessuali è oggetto di rifiuto e repulsione da parte degli altri detenuti, i quali tendono a porre in essere atteggiamenti dispregiativi, vessatori ed aggressivi, palesando una forte riprovazione sociale anche all'interno della subcultura carceraria nei confronti di questo tipo di illeciti.

2) la strategia di inclusione subordinata: essa viene applicata laddove i detenuti vengono stimolati con attività lavorative intramurarie e con frequenti colloqui con educatori, psicologi e volontari ed è volta a garantire un'attenta osservazione sulla personalità del reo per formare un programma trattamentale che prevede la concessione di misure alternative alla detenzione. Permane in questa strategia la difficoltà nel far partecipare il soggetto ad eventuali attività e iniziative in sezione a causa dell'atteggiamento quanto meno di insofferenza degli altri ristretti. In tale strategia va ricompresa un'attenta osservazione della personalità ai fini della formazione di un'ipotesi trattamentale che preveda la concessione di una misura alternativa dopo aver sperimentato il beneficio del permesso premio.

[54] Traverso G.B. *Indagine conoscitiva sugli autori di reati sessuali a danno dei minori e sui bisogni formativi degli operatori addetti al loro trattamento* in: AA.VV. "*W.o.l.f.". Progetto di ricerca e scambio transnazionale sul trattamento degli autori di reati di sfruttamento sessuale di minori e sui bisogni di formazione degli operatori sociali addetti al loro trattamento,* Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Ufficio Centrale della Formazione e Aggiornamento del Personale, Atti del seminario transnazionale, Roma, 10-12 marzo 1999

3) la strategia di inclusione: essa si caratterizza per la totale parificazione del sex offender con gli altri detenuti. In questa, il detenuto, accede alle stesse possibilità trattamentali intramurarie concesse agli altri ristretti ed è inserito nelle sezioni comuni. La scelta di questa soluzione viene in genere preceduta da una attenta valutazione del contesto di riferimento e dalla adeguata informazione e preparazione degli altri detenuti, al fine di prevenire e prevedere possibili atteggiamenti di intolleranza o aggressività degli altri detenuti. E' auspicabile che l'intervento trattamentale venga fornito da personale adeguatamente formato, attraverso la costruzione di ampi collegamenti di rete col territorio e collaborazione con i servizi.

Generalmente, nel contesto detentivo italiano, il detenuto sex offender vive in condizioni di isolamento e discriminazione nei rapporti con la restante parte della popolazione detenuta, oggetto di rifiuto e repulsione, risultano molto rari i casi di condivisione delle sezioni comuni e dettati dalle condizioni di sovraffollamento degli istituti piuttosto che da una precisa strategia di integrazione e recupero. Le ragioni di tali atteggiamenti possono essere individuate attraverso segni percettivi desumibili dalla realtà del penitenziario e riconducibili alla sottocultura criminale-penitenziaria ed ai valori che intorno ad essa gravitano. La subcultura carceraria esprime atteggiamenti che riflettono l'adozione di categorie morali e di intenti sanzionatori aggiuntivi rispetto a quelli attuati dagli organi pubblici, quali, nel caso di specie, l'atteggiamento persecutorio adottato nella generalità delle comunità carcerarie nei confronti di soggetti resisi responsabili di atti di violenza sessuale[55].

L'autore di reati sessuali è infatti considerato in tale contesto un individuo debole, incapace di instaurare una relazione normale con una donna e di avere rapporti sessuali consenzienti con la stessa, ma solamente capace di sopraffare quelle persone (donne e bambini) non in grado di opporre un'adeguata resistenza fisica. Egli, pertanto, non è ritenuto un soggetto capace di misurarsi con gli altri uomini e viene poi percepito dagli altri detenuti come potenziale pericolo per i propri familiari, capace di colpire e turbare quel contesto affettivo-relazionale così importante soprattutto nella fase di esclusione sociale dovuta alla carcerazione. Naturalmente, dopo ciò che ho appena descritto, è inevitabile specificare che i

[55] Canepa M. e Merlo S. (2006), *Manuale di diritto penitenziario,* Giuffrè Editore, Milano, p. 112

ristretti pongono in essere comportamenti stigmatizzanti nei confronti degli autori di reati sessuali, sovente non limitati a condotte di esclusione sociale, isolamento e altre forme di violenza psichica come denigrazione o offese, ma concretatesi in vere e proprie forme di violenza fisica quali percosse e lesioni personali, protratte in alcuni casi fino alla violenza sessuale come forma primitiva di vendetta o di "pena del contrappasso" o di punizione ritenuta giusta per l'efferatezza del crimine commesso.

Il quadro delineato determina per gli abusanti sessuali condizioni di detenzione spesso particolarmente ostili e, in molti casi, disparità di trattamento nello svolgimento delle attività intramurarie lavorative e ricreative. In alcuni istituti si è costretti, per le ricordate esigenze di sicurezza e tutela dell'incolumità di tali soggetti, a dimezzare per i protetti anche le ore di permanenza all'aria aperta. Può inoltre accadere che, negli istituti in cui non esistono sezioni apposite o la possibilità strutturale di istituirle, vengano improvvisate detenzioni di condannati per violenza sessuale caratterizzate da condizioni di isolamento quasi totale. La gestione degli abusanti sessuali si caratterizza pertanto, sotto il profilo di pertinenza degli operatori dell'area della sicurezza, per la necessità di particolari cautele e attenzioni custodiali, dal momento che i detenuti in esame pongono prevalentemente problemi di sicurezza passiva, in relazione al ragionevole timore di risultare oggetto di atti di intimidazione, minaccia, violenza e, in generale, attentati alla loro libertà morale o alla loro incolumità fisica o psichica. Fin dall'ingresso in istituto, i detenuti per reati sessuali rientrano nella fascia posta all'attenzione degli operatori, e in particolare degli esperti *ex* art. 80 OP proprio in considerazione delle specifiche problematiche a cui si è fatto in precedenza riferimento.

L'inserimento di questi soggetti nel contesto penitenziario attiva forti stati emozionali che, in una ristretta comunità chiusa quale è il carcere, vengono amplificati determinando dinamiche che alterano i già precari equilibri degli individui e dei gruppi all'interno dell'istituzione. In genere la scelta del regime di isolamento, quasi sempre autodeterminato, nasce dal timore di essere oggetto di aggressione da parte degli altri detenuti[56], conseguenza naturale di questa situazione

[56]Giannelli P. (2005), *Valutazione e trattamento psicologico di soggetti con problematiche di pedofilia. Aspetti psicodinamici,* in *Rassegna Italiana di Criminologia,* anno XVI Fasc. 1, p. 23

è il rafforzamento di quello stigma negativo già imposto dalla restante popolazione detenuta e il riprodursi della tendenza tipica di molti abusanti sessuali a rinchiudersi in un vissuto di isolamento che ne accentua le inattitudini alla vita di relazione. In tal modo si determina e si acuisce, autoalimentandosi, uno stato di deprivazione interpersonale e ambientale, si definisce, inoltre, una condizione di sofferenza per l'esclusione, che paradossalmente è ragionata, condivisa e voluta dallo stesso interessato ma contraddetta, nella sfera dell'affettività e dei bisogni, da esigenze di sopravvivenza e di identità. L'autore di reato sessuale, inoltre, consapevole di aver perpetrato un reato considerato infamante che lo porta ad essere ripudiato dalla collettività e dagli altri detenuti e che lo espone a violenza, tende a rifiutare ogni addebito di responsabilità, negando la propria colpevolezza e, talvolta, attribuendo il reato ad altri.

Il Legislatore si è orientato in questo modo, cioè provvedendo alla separazione e all'allontanamento dei detenuti sex offenders perché è noto che nella subcultura carceraria il sex offender è visto come un soggetto spregevole e con una concezione distorta e depravata di sessualità, carente della virilità che caratterizza il detenuto comune e capace di abusare di persone più deboli, quali donne e bambini. Infatti, i detenuti comuni mettono in pratica nei confronti dei sex offenders condotte non solo di esclusione sociale, isolamento e violenza psichica, ma anche violenza fisica e violenza sessuale come forma di ritorsione e "giustizia". Sia i compagni di detenzione, che il personale, di norma, vedono questi particolari autori di reati come individui da tenere il più lontano possibile, avendo essi commesso azioni riprovevoli. Tali atteggiamenti, di per sé oggettivamente discriminanti, ingenerano nel sex offender deprivazione sociale ed ambientale e notevoli difficoltà ad accedere a possibili benefici penitenziari. Inoltre la stragrande maggioranza di questi soggetti, spesso alla prima detenzione e quindi non criminali incalliti, ha una scarsa conoscenza della subcultura carceraria e mal si adattano all'ambiente penitenziario, occorre pertanto, da parte dell'Amministrazione Penitenziaria, avviare nei loro confronti iniziative utili, finalizzate a contrastare le forti spinte all'isolamento, oltre che a tutelare adeguatamente la loro incolumità fisica ampiamente a rischio. E' abbastanza diffuso l'atteggiamento persecutorio nella generalità delle comunità carcerarie nei confronti dei soggetti resisi responsabili di

atti incestuosi o di violenze sessuali soprattutto su minori ed è inoltre evidente che i reati connessi alla sfera della sessualità sono quelli che incontrano la maggior riprovazione sia della cultura sociale sia, soprattutto, di quella propria del carcere.

La detenzione degli autori di reati sessuali è caratterizzata da una minore accessibilità ai diritti fondamentali della persona e gli sforzi trattamentali che oggi vengono attuati sono il risultato di un lungo iter durante il quale l'Amministrazione Penitenziaria ha compreso l'importanza di dover approntare un quadro rieducativo per i sex offenders. La gestione del detenuto sex offender risulta alquanto complessa ed articolata, per la peculiarità dello stesso e per l'impatto che questa particolare categoria detentiva ha nel mondo penitenziario. Bisogna, pertanto, per una migliore gestione dello stesso capire e studiare le dinamiche poste in essere dalla subcultura carceraria[57], che è definibile come l'insieme degli atteggiamenti, delle consuetudini, dei valori, dei comportamenti e delle rappresentazioni che contribuiscono a realizzare la realtà nella quale vivono e operano gli attori sociali del carcere.

"L'individuo agisce in funzione dell'ambiente che percepisce, della situazione alla quale deve far fronte. Egli può definire ogni situazione della vita sociale attraverso la mediazione dei suoi atteggiamenti preliminari che lo informano su questo ambiente e gli permettono di interpretarlo."[58] Partendo da questo assunto dobbiamo considerare che la società penitenziaria prende vita da un atto iniziale consistente nella privazione della libertà personale nei confronti di una pluralità di soggetti da parte dello stato, di tutte le condizioni portatrici di sofferenza per i detenuti quella più immediata è la perdita della libertà e la reazione che segue ad una restrizione così forte della personalità, è riscontrabile, a livello di gruppo, nella costruzione di una nuova e differente realtà sociale, che consenta all'individualità di ciascuno di poter continuare a esistere.

I detenuti, piuttosto che aderire a quanto richiesto dall'istituzione, omologandosi ad essa, preferiscono attenersi alle nuove regole proposte in carcere cercando riparo nella subcultura. Un altro motivo che spinge il detenuto a fare branco è la solitudine iniziale che percepisce una volta entrato nel contesto penitenziario, in tale

[57] Canepa M. e Merlo S. (2006), *"Manuale di diritto penitenziario",* Giuffrè Editore, Milano, p.118
[58] Capparella S., *"Supporto psicologico in carcere",* Libreria Universitaria, Roma, pag. 84

situazione, per ovviare al suo isolamento cerca conforto in quei soggetti che si dimostrano più forti e capaci di sostenere le logiche penitenziarie maggiormente rispetto agli altri, così il carcere fa sì che l'essere umano cambi e si adatti a quella che è la nuova realtà, facendo propria una nuova cultura che si pone in netta contrapposizione con le previsioni normative. Per descrivere questa fase di avvicinamento e progressiva identificazione con la nuova società di cui si diventa parte viene utilizzato il termine "prigionizzazione" che è un "*lento, graduale e più o meno inconsapevole processo durante il quale una persona impara abbastanza elementi della cultura della unità sociale in cui si trova da caratterizzarsi per essa"*[59] e la tipica manifestazione di questo aspetto è l'atteggiamento persecutorio adottato nella generalità delle comunità carcerarie nei confronti dei soggetti resisi responsabili di atti incestuosi o di violenze sessuali soprattutto su minori. E' proprio per queste regole comuni a tutti i detenuti che i sex offender vengono isolati e considerati il male assoluto, i "mostri" che non meritano alcun tipo di recupero e di stima, poiché l'efferatezza dei crimini di cui si sono macchiati li pongono troppo al di là dei limiti del comprensibile, comportando un automatico allontanamento e disprezzo da parte di tutta la restante popolazione detenuta. Si è reso necessario, allora un diverso approccio da parte dell'Amministrazione Penitenziaria, che tenesse conto della considerazione che tali detenuti hanno all'interno degli istituti penitenziari e di conseguenza riservando a questi un trattamento detentivo diverso, ma tutto ciò ha fatto sì che gli autori di reati sessuali creassero una subcultura nella subcultura. E' inevitabile che la gestione del detenuto sex offender risulti complessa ed articolata sia per l'impatto che questa categoria ha nell'ambiente penitenziario e nella subcultura carceraria[60] sia perché si tratta di rei primari ovvero che non hanno avuto esperienze carcerarie pregresse e sono destinati ad una lunga carcerazione visto l'inasprimento di pene previsto dalle leggi del 1996 e del 1998[61].

[59] Clemmer D. (2004), *La comunità carceraria,* in Santoro (2004), p.211

[60] Per subcultura carceraria si intende l'insieme degli atteggiamenti, consuetudini e valori che si innescano tra i ristretti, si tratta dell'adozione dei precetti volti all'autotutela dei gruppi ed anche di atteggiamenti che riflettono l'adozione di categorie morali ed intenti sanzionatori aggiuntivi a quelli inflitti dallo Stato. Essa consente al detenuto lo sviluppo di uno status all'interno del nuovo sistema, una nuova struttura di riferimento per interpretare il mondo e la propria particolare situazione. Per una trattazione approfondita del tema cfr Vianello F. (2015), *Il carcere. Sociologia del penitenziario,* Carocci editore

[61] Questa parte del lavoro è frutto della rielaborazione dell'esperienza di tirocinio che ho avuto presso la CC di Forlì con l'ausilio del "Quaderno ISPP. Numero 10" in "*Gli spazi della pena. Tutela*

La subcultura dei sex offenders, a differenza di quella comune a tutti i detenuti, che cerca di imporre le proprie regole, in quanto cultura di difesa, non si impone nel confronto con altri gruppi, ma, anzi, ne risulta talmente compressa da far avvertire, a coloro che ne sono parte, ancor di più il peso dell'isolamento. Tra tutte le regole create dalla subcultura carceraria in grado di influenzare la vita degli istituti penitenziari, quella relativa all'emarginazione degli autori sessuali appare essere la più penetrante. I detenuti sono riusciti, attraverso il loro comportamento, ad influenzare le scelte dell'Amministrazione Penitenziaria che, nonostante l'assenza di una previsione legislativa, provvede a detenere in sezioni separate coloro che si trovano reclusi in seguito ad una condanna riportata per un reato contro la sfera sessuale. Tale caratteristica della subcultura risulta essere tipica del nostro paese, in considerazione del fatto che questa affonda le sue origini nella malavita associativa, che ha tra le sue regole principali quella di non nuocere a donne e bambini. I reati connessi alla sfera della sessualità sono quelli che incontrano la maggior riprovazione sia della cultura sociale, sia soprattutto, di quella propria del carcere, perché ognuno vede, nelle vittime, i propri cari, o comunque persone deboli o indifese e le conseguenze di un tale approccio risultano paradossali, succede ad esempio che un detenuto responsabile dell'uccisione dell'ex fidanzata sia accettato dai compagni, mentre se l'avesse violentata sarebbe considerato un infame, da relegare nelle sezioni protette.

Benché non esistano norme che disciplinino la carcerazione di questi soggetti distinguendola da quella destinata ai condannati per reati diversi, la situazione attuale che è stata delineata, prevede che gli autori di reati sessuali siano isolati in sezioni apposite, con l'esplicita finalità di proteggerli dalla reazione violenta e punitiva che potrebbero porre in essere nei loro confronti gli altri detenuti, in ragione del consolidato atteggiamento subculturale esclusivo verso coloro che hanno compiuto tali reati. L'esistenza delle "sezioni protette", va a colmare il rischio di atti violenti all'interno delle strutture carcerarie, laddove poi non esistono sezioni apposite o la possibilità di istituirle, questo vale soprattutto nei piccoli istituti, vengono improvvisate detenzioni di condannati per violenza sessuale in

dei diritti umani e circuiti penitenziari". Consultabile http://issp.bibliotechedap.it/quaderni.aspx del novembre 2012.

condizioni di isolamento quasi totale. Tale situazione si profila, spesso, per quei condannati che per motivi di vicinanza alla propria residenza e ai propri cari, preferiscono non chiedere trasferimenti in strutture più capienti ed adeguate. Succede poi che nelle carceri più grandi per aver accesso o attraversare parti comuni questi devono sempre esser scortati, per evitare spiacevoli incontri con gli altri detenuti.

La detenzione degli autori sessuali è dunque caratterizzata da una diversa accessibilità a quei diritti fondamentali della persona, per cui una prospettiva minima ed immediata di intervento diventa quella della tutela del diritto di ciascun imputato o condannato per reato a sfondo sessuale, affinché non sia discriminato nell'ambito della vicenda detentiva, ma bensì possa usufruire degli stessi diritti degli altri detenuti. Il presupposto di ogni progettualità trattamentale, infatti tende alla riduzione del danno, in modo tale che il contesto detentivo sia chiamato ad articolarsi sempre più come risorsa risocializzante. A tal proposito si ricorda una nota a cura dell'Ufficio Centrale della formazione e dell'aggiornamento del personale, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria[62], redatta per specificare approcci e problematiche relative alla gestione degli aggressori sessuali in carcere. Tale nota prendendo coscienza dell'aumento negli ultimi anni di tale tipologia di detenuti, afferma *"tenendo conto della possibilità di individualizzazione dei programmi contemplata dalla legge penitenziaria, di rendere disponibili anche per i sex offender opportunità che includano, fra le altre, l'offerta di occasioni di riflessione personalizzata, vis a vis con un operatore ovvero in gruppo, da modularsi in relazione alle risorse disponibili".* Tale riflessione personalizzata, secondo la direttiva del DAP, dovrebbe essere concepita *"in forma e con contenuti e finalità non dissimili a quelli che gli operatori dell'area psico-sociopedagogica intessono quotidianamente con altri autori di reato, giacché la legge non esplicita distinzioni che non siano riferibili alla intrinseca irripetibilità di ciascun soggetto e di ciascuna storia".* In questo modo si cerca di far diventare il carcere un luogo di riflessione autentica, anche per i sex offender, sulle proprie condotte criminose, rappresentando la pena un'opportunità, spesso la prima, ma quasi sempre l'unica, per iniziare ad affrontare i propri demoni e per ritornare in

[62] Nota n° 548017 *del* 30 gennaio *1998*

seno alla società più consapevoli e quindi meno pericolosi. La specificità dei programmi trattamentali da attuarsi in itinere, ma anche extramurari dopo la detenzione, devono mirare alla riduzione della recidiva, in altri termini si offre un intervento diretto a *"promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale"*[63], nel quale l'autoresponsabilizzazione, ovvero quel processo introspettivo attraverso cui il soggetto si confronta con il proprio comportamento deviante visto in modo non meccanicistico come sintomo, ma come risposta ad una progressiva riduzione di scelte adattive, è la premessa del percorso di risocializzazione, cioè della riconquista dei valori essenziali della convivenza sociale. Pur consapevoli dell'obiezione mossa allo scopo della prevenzione della recidiva, si è convinti che lo specifico contesto nel quale si opera, ossia quello penitenziario, non deve mai perdere di vista le finalità derivate dalla multifattorialità della pena insite nel trattamento penitenziario. Naturalmente quanto sinora evidenziato non significa prescindere dall'aspetto personologico e/o psicopatologico dei condannati per crimini sessuali; occorre tuttavia procedere oltre, valutare la complessità esistenziale ed esperienziale del detenuto, nella quale l'elemento psicopatologico è parte di un tutto indistinguibile. Gli sforzi trattamentali che oggi vengono attuati sono il risultato di un lungo iter durante il quale l'Amministrazione Penitenziaria ha compreso da subito l'importanza di doversi aggiornare per poter al meglio approntare un quadro rieducativo per i sex offender.

Nell'affrontare il problema della gestione dei sex offender era chiaro per l'amministrazione che la mancanza di articolati interventi trattamentali avrebbe determinato una condizione di "ibernazione penitenziaria"[64] degli autori sessuali che, invece, proprio in relazione alle loro caratteristiche di personalità, richiedono interventi specifici tesi a ridurre i rischi di recidivare quei comportamenti antisociali, oggi considerati fonte di allarme ed insicurezza sociale. E' chiaro che restituire un detenuto ibernato, l'autore di reati sessuali, a fine pena alla società come scongelato, ancora con le proprie caratteristiche psicopatologiche intatte, e con in più una frequente dose di rancore, significa mettere in circolazione un

[63] Art 1 DPR 230/2000

[64] Giulini, Vassalli, Di Mauro (2003), *Un detenuto ibernato: l'autore di reato sessuale tra tutela dei diritti e prospettive di difesa sociale*, in Gatti, Gualco, *Carcere e territorio*, Giuffrè, Milano

soggetto ancor più aggressivo e pericoloso[65]. Una cattiva gestione quindi comporterebbe inevitabilmente insicurezza, si arriverebbe ad aumentare gli interventi di controllo sul territorio, che rischierebbero di protrarre gli effetti della pena per l'ex condannato per reati sessuali, ben aldilà della sua avvenuta esecuzione, trasformandolo da detenuto ibernato a reo marchiato.

La prima difficoltà che si riscontra nel processo trattamentale di rieducazione risiede nella riluttanza dei sex offender ad una proficua collaborazione con l'operatore penitenziario. Tale negazione è generalmente interpretata come una volontà ad evitare una rivisitazione critica della commissione del reato, senza considerare che per questi soggetti il fatto di negare ha connotazioni specifiche e forme differenti, non liquidabili col rigido assunto dell'assenza di elaborazione. La finalità del trattamento penitenziario, tendente alla risocializzazione, non può identificarsi, dunque, nella cura medica del delinquente sessuale, infatti gli obiettivi di difesa sociale e di rieducazione del reo non fanno del detenuto, ancorché sex offender, un malato da curare. Il trattamento nel suo complesso deve fondarsi sul principio di responsabilità personale, ciò deve portare i sex offender al riconoscimento della propria condotta criminale, cercando di comprendere l'origine del problema e affrontando i danni cagionati alle vittime sia primarie che secondarie, oltre ad essere necessario che attivino strategie di autocontrollo psicologiche ed emotive, intraprendendo, complessivamente, un cammino di revisione critica del delitto commesso. Un intervento di psicoterapia di gruppo e un'attività di sostegno rappresentano, nelle condizioni attuali delle nostre strutture penitenziarie, l'unico possibile aggancio di questi soggetti ad un iniziale percorso di elaborazione della gravità delle proprie condotte devianti e la metodologia utilizzata è, in prevalenza, la terapia di gruppo, durante la quale viene utilizzata spesso la tecnica della sedia calda, ovvero un membro del gruppo che siede al centro della stanza e intraprende una parte del lavoro, ad esempio la ricostruzione del reato, coadiuvato dai terapeuti e dagli altri detenuti, tale incontro si svolge su un tema specifico ed offre l'opportunità di valutare quantità/qualità dei contributi e delle interazioni tra i membri del gruppo, si prediligono metodi come il role playing, esercizi di gruppo e compiti a casa. Possono osservarsi in questa sede fenomeni di

[65] Carponi S. (1999), *"L'abuso e la molestia sessuale",* Edizione Essebiemme, Milano

dominazione, ritiro o capri espiatori ed in tal senso, nella formazione dei sottogruppi è bene comporre l'aggregazione unendo pazienti anziani e giovani o soggetti con requisiti simili[66]. Il fatto di privilegiare il gruppo come metodo di incontro ed analisi parte dalla convinzione che esso, come già ampiamente dimostrato dalle molteplici ricerche effettuate ed ancora in corso, sia essenziale in particolari momenti della riflessione sul reato. La discussione fa sì che gli altri aggressori sessuali assumano un importante ruolo di contrasto, di identificazione, di riconoscimento e di analisi (tanto in funzione introspettiva tanto quanto in relazione al fatto cagionato) del reato, lo scambio di opinioni può svelare e far affrontare nuove problematiche a chi racconta. Secondo un noto indirizzo interpretativo, addirittura, la condivisione in gruppo determina un feedback che obbliga i partecipanti a riflettere sui propri modelli comportamentali[67]. Inoltre si aggiunge che il lavoro in collettività, unitamente alla valutazione sui singoli, permette una migliore lettura dell'esperienza vissuta a partire dalle risorse possedute e rielaborate dagli stessi detenuti. E' certo che il gruppo rappresenti un luogo nel quale, più che ricercare le cause delle condotte devianti, sia possibile cogliere il significato condiviso degli eventi della vita di ciascun membro, in un'ottica di cambiamento dinamico, processuale.

La specificità sia della formazione che dell'intervento, nasce dalla natura stessa del reato che richiede un'analisi a diversi livelli e un lavoro d'équipe multiprofessionale che possa tener conto del piano individuale, familiare e sociale, e che dia maggiore risalto allo studio delle condizioni pre e post detenzione nell'ambito di un progetto trattamentale contestualizzato e non generico, meglio ancora se individualizzato, in base alle caratteristiche specifiche del detenuto, in cui le professionalità operanti all'interno del carcere vanno a formare "strumenti diversi di un'unica orchestra". Rispetto ad altri detenuti comuni, l'importanza di un intervento più approfondito e globale assume carattere di urgenza in considerazione dell'accresciuto rischio sociale in cui sono coinvolte categorie deboli come i bambini e in considerazione delle rapide trasformazioni sociali e culturali a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. La scelta di muoversi su un doppio binario

[66] "Quaderno ISPP. Numero 10" in "*Gli spazi della pena. Tutela dei diritti umani e circuiti penitenziari".* Consultabile http://issp.bibliotechedap.it/quaderni.aspx del novembre 2012, p. 82-83
[67] Gabbard G. O. (1995), *"Psichiatria psicodinamica",* Milano, Raffaello Cortina

introspettivo e strettamente penitenziario soddisfa il dettato normativo e dà concretezza all'intero percorso. Dall'analisi fatta possiamo concludere con una piccola riflessione che ci porta a credere che sia necessario cominciare a capire che la recidiva di questa tipologia di detenuti può e deve esser combattuta anche attraverso il trattamento, prevedendo per gli operatori interventi di sensibilizzazione, informazione e formazione e per i condannati la strutturazione di percorsi trattamentali che nascano nel contesto intramurario ma che proseguano successivamente sul territorio[68].

Sebbene le difficoltà di cui sopra persistano, l'ufficio centrale del DAP, nella circolare menzionata in precedenza ha reso noto il problema di gestione e di rieducazione dei sex offender e ha stilato un programma, contemplato dalla legge penitenziaria che prevede l'individualizzazione dei trattamenti, l'offerta e le opportunità di riflessione personalizzata dinanzi al reato commesso, sia singolarmente che in gruppo attraverso alcune terapie, di modo tale che il carcere diventi un luogo di riflessione, rappresentando la pena come un'opportunità.

2.3 Applicazione dell'art 4bis

L'art. 4bis dell'Ordinamento Penitenziario è la norma simbolo della legislazione dell'emergenza e si innesta nel particolare contesto dei rapporti tra liberazione condizionale, misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari con la pena dell'ergastolo. Tale articolo è attualmente inserito nella legge 26 luglio 1975, n. 354, "*Norme sull'ordinamento penitenziario*", è stato introdotto nell'Ordinamento Penitenziario con il d.l. 152/1991 e modificato poi a più riprese fino alla l. 172/2012.

Art 4 bis - Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti

> *1.* L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma

[68] "Quaderno ISPP. Numero 10" in "*Gli spazi della pena. Tutela dei diritti umani e circuiti penitenziari".* Consultabile http://issp.bibliotechedap.it/quaderni.aspx del novembre 2012, p.84

dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416bis e 416ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600bis primo comma, 600ter primo e secondo comma, 601, 602, 609octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all' articolo 291quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all' articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16nonies e 17bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1 Bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall' articolo 114 ovvero dall' articolo 116 , secondo comma, del codice penale.

1 Ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purchè non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600bis, secondo e terzo comma, 600ter terzo comma, 600quinquies, 628 terzo comma e 629 secondo comma, del codice penale, all' articolo 291ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all' articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell' articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416 primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice e all' articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609bis, 609quater e 609octies del codice penale e dall' articolo 12 , commi 3, 3bis e 3ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1 quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600bis, 600ter, 600quater, 600quinquies, 609bis, 609ter, 609quater e 609quinquies, 609octies e 609undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1 quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600bis, 600ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600quater, 600quinquies, 609quater, 609quinquies e 609undecies del codice penale, nonchè agli articoli 609bis e 609octies del medesimo codice, se

commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13bis della presente legge.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2 bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1ter, il Magistrato di Sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne da comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3 bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo o il Procuratore Distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.

La scelta di limitare in qualche modo l'accesso ai percorsi trattamentali è stata compiuta dal legislatore per rispondere ad istanze di difesa sociale legate sia ad episodi contingenti di forte presa emotiva sulla collettività, sia per contrastare

l'esplosione del fenomeno della delinquenza organizzata. L'articolo 4bis ha segnato una sorta di metamorfosi per le logiche ispiratrici del sistema penitenziario, che fino a quel momento considerava l'opzione trattamentale standardizzata e valida indistintamente per tutti i detenuti. In altre parole la norma in esame sembra esprimere la volontà di creare un regime differenziato per l'accesso a determinati benefici penitenziari, distinguendo coloro che sono stati condannati per delitti comuni da coloro che sono invece stati giudicati per delitti di criminalità organizzata, eversiva o comunque per reati che destano, nella astratta valutazione del legislatore, un elevato allarme sociale.

La scelta è ricaduta sulla creazione di un vero e proprio doppio binario della disciplina esecutiva, prevedendo percorsi nettamente differenziati per l'accesso ai benefici penitenziari in base alla tipologia di reato commesso. La scelta di inserire numerosi reati contro la libertà sessuale ed i più gravi reati di pornografia minorile tra quelli che destano maggiore allarme sociale e che comportano conseguentemente una presunzione di pericolosità sociale[69] nei confronti di chi se ne renda responsabile, sembra testimoniare ancora una volta l'intenzione del legislatore di collocare i delinquenti sessuali nella categoria dei "nemici", rispetto ai quali pare essere tollerata, se non addirittura giustificata, l'attuazione di talune importanti garanzie individuali.

[69] Agli effetti della legge penale è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, che ha commesso un reato o un quasi-reato (artt. 49 e 115 c.p.), quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati (art. 203 c.p.). La pericolosità sociale è quindi un modo di essere del soggetto, da cui si deduce la probabilità che egli commetta nuovi reati.
Per quanto riguarda il rapporto fra capacità a delinquere e pericolosità sociale, la prevalente dottrina ritiene che la capacità a delinquere si concreti in un giudizio sulla possibilità che l'individuo commetta in avvenire fatti delittuosi, mentre la pericolosità sociale andrebbe intesa come una forma intensa di capacità a delinquere, ossia come una rilevante attitudine di una persona a commettere un reato: la pericolosità sociale, dunque, starebbe alla capacità a delinquere come la probabilità sta alla possibilità.
La pericolosità sociale si distingue dal reato, perché mentre quest'ultimo costituisce un accadimento storicamente circoscritto, la pericolosità sociale implica invece una situazione soggettiva durevole. Salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge (i cd. quasi-reati), il reato costituisce comunque il necessario presupposto del giudizio di pericolosità sociale. La pericolosità sociale deve essere accertata dal giudice di volta in volta, avendo, la L. 663/86 soppresso le ipotesi di pericolosità presunta.
Il giudizio sulla pericolosità consta dell'accertamento delle qualità indizianti, da cui si desume la probabile commissione di nuovi reati, e della c.d. prognosi criminale, quale giudizio sul futuro criminale del soggetto, fondato su tali qualità.
Il codice disciplina quattro forme specifiche di pericolosità sociale: la recidiva, l'abitualità criminosa, la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere.
Il concetto di pericolosità sociale riveste particolare importanza nella commisurazione della pena, influendo sulla misura e qualità di essa ed è presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza.

Un recente esempio della volontà di dichiarare guerra al delinquente sessuale è contenuta nell'articolo 7, comma 53 della legge 5 dicembre 2005, n.251 c.d. legge *ex-Cirielli*, che ha stabilito che la reclusione può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, di assistenza ed accoglienza, qualora il condannato abbia compiuto i settanta anni di età e non sia stato dichiarato recidivo. La norma ha espressamente escluso dal novero dei beneficiari di tale trattamento generalizzato di favore i condannati per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e degli articoli 609bis, 609quater e 609octies del codice penale. Più in generale la volontà di limitare l'accesso ai benefici penitenziari si inserisce in una linea di netta inversione di tendenza rispetto a quel processo di umanizzazione della disciplina penitenziaria, che aveva ispirato la più recente evoluzione normativa anche con la preclusione dell'accesso ai benefici penitenziari per i recidivi reiterati. Il richiamo compiuto alla fattispecie base di violenza sessuale, prevista dall'art. 609bis, appare infatti ad un primo esame includere necessariamente anche le ipotesi circonstanziate della stessa, siano esse attenuate, come nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 609bis, siano esse aggravate, come nel caso dell'art. 609ter.

Nella sua prima formulazione l'art. 4bis prevedeva una disciplina differenziata da quella ordinaria per la concessione di benefici penitenziari e misure alternative nei confronti di alcune categorie di condannati, individuati sulla base del titolo del reato. Le categorie erano essenzialmente due: alla prima categoria appartenevano i condannati per i reati di "prima fascia", cui appartenevano gli autori dei reati inerenti alla criminalità organizzata, in questo caso la concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative era subordinata alla prova dell'assenza di collegamenti con le associazioni criminali e all'espiazione di una parte di pena più consistente rispetto al regime ordinario[70].

La seconda categoria di condannati riguardava gli autori di reati di "seconda fascia" di grave allarme sociale anche in assenza di collegamenti di tipo associativo[71]. Questi soggetti potevano accedere alle misure alternative e ai benefici

[70] I reati di prima fascia erano: i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, i delitti di cui all'art. 416bis c.p. e quelli commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare le associazioni previste dall'art. 416bis c.p., i delitti di cui all'art. 630 c.p. e i delitti di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990.

[71] I reati di seconda fascia erano: i delitti di cui agli artt. 575 c.p., 628 co. 3 c.p. e art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all'art. 80 co. 2 DPR 309/1990.

penitenziari dopo l'espiazione di una parte di pena più lunga richiesta agli altri condannati, salvo che non ci fossero elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

I benefici penitenziari cui si riferisce sono: l'assegnazione al lavoro all'esterno (art. 21 OP), i permessi premio (art. 30ter OP) e le misure alternative alla detenzione (art. 47 OP e ss.) tra le quali assume un'importanza rilevante la semilibertà (art. 48 OP). Il divieto di accesso alla liberazione condizionale è previsto espressamente dall'art 2, comma 1 del d.l. 152/1991. La liberazione anticipata è invece esclusa dalle limitazioni previste dall'art. 4bis OP.

Successivamente è intervenuta la legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro gli abusi sessuali e lo sfruttamento. La medesima legge, oltre ad aver ampliato il catalogo dei delitti di cui al comma 1quater ha introdotto nell'art. 4bis OP, il comma 1quinquies, che prevede una sorta di quinto percorso trattamentale per gli autori degli stessi reati contemplati dall'art 1quater, ma commessi in danno di minori. Le preclusioni ai benefici possono essere superate qualora il Magistrato di Sorveglianza o il Tribunale di Sorveglianza valuti la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'art. 13bis OP. Tale articolo individua uno specifico trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno dei minori, che ha la finalità di recupero e di sostegno dei detenuti.

Passando in analisi la legge attualmente vigente, emerge che anche il quarto percorso trattamentale, contenuto nel comma 1quater, risulta essere una novità rispetto al passato.

Il decreto legge n. 11 del 2009 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"* convertito poi nella l. 38/ 2009, si rivolge agli autori dei reati sessuali (definiti sex offenders)[72]. Tale decreto è stato emanato per "la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre una serie di misure urgenti intese ad assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale attraverso un sistema di norme finalizzate al

[72] I reati sex offenders contenuti nell'art. 4bis comma 1quater sono i seguenti: violenza sessuale (art. 609bis c.p.), violenza sessuale aggravata (art. 609ter c.p.), atti sessuali con minorenni (art. 609quater c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609octies c.p.).

contrasto dei delitti di violenza sessuale e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati". Nei confronti degli autori di questi reati, i benefici possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno, anche con l'ausilio di esperti in psicologia[73], questa novità legislativa rappresenta, la modifica più innovativa alla disciplina di accesso ai benefici penitenziari per i sex offenders. Il nuovo comma 1quater, ha imposto, quindi, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, l'osservazione scientifica della personalità, condotta per almeno un anno, nei confronti dei condannati per il delitto di violenza sessuale semplice e aggravata, di atti sessuali con minorenne e di violenza sessuale di gruppo. Tale osservazione deve avvenire all'interno dell'istituto di pena con l'aiuto di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

La legge n. 38/2009 si limita a sancire il periodo minimo di osservazione della personalità, ma nulla dice riguardo al termine da cui l'annualità deve essere fatta decorrere, né sulle modalità di conduzione dell'osservazione che, però, si ritiene debbano avvenire, ai sensi dell'art. 27, comma 4 DPR 230/200.

Con l'entrata in vigore della nuova normativa, i reati sessuali considerati di particolare allarme sociale rientrano nel regime dei reati ostativi, proprio per evitare che tali autori abbiano facile accesso ai benefici previsti della legge e uno dei paradigmi normativi che racchiude tale ostatività è rappresentato dall'art 4bis dell'Ordinamento Penitenziario vigente. Infatti, il nostro ordinamento, vista l'affluenza di fenomeni di violenza sessuale degli ultimi anni, ha emanato dei provvedimenti volti a neutralizzare la presunta aggressività di questi autori attraverso una politica securitaria, sia per quanto riguarda le misure alternative alla detenzione, sia per i benefici penitenziari, sia per disciplina dei permessi premio[74].

L'art. 4bis è stato oggetto di numerose modifiche legislative fulcro delle norme penitenziarie e, nella sua versione ultima prima della revisione, aveva reso la concessione di benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione al quanto

[73] Della Bella A. (2009), *Accesso ai benefici penitenziari per gli autori di reati sessuali,* in Corbetta S., Della Bella A., Gatta G. L., *Sistema penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009*, Milano, pp. 437–438

[74] Petrini D. (2013), *Il trattamento del delinquente sessuale, tra esigenze securitarie e controllo della recidiva*, in *Riv. It. di medicina legale (e del diritto in campo sanitario)*, n. 4, p. 1824

complicata. Infatti, il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, aveva stabilito che l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative, ad esclusione della liberazione anticipata, potevano essere concessi solo ai detenuti o internati per reati sessuali che collaboravano con la giustizia. Si comprende come le modifiche apportate avevano irrigidito il vecchio art. 4bis che, precedentemente, richiedeva esclusivamente l'assenza di *"elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva"*[75]. Di fatto, la dottrina ha prontamente fatto presente che la connotazione di "collaborazione con la giustizia" mal si adatta ai reati di violenza sessuale poiché la gravità e le modalità nella quale si svolge il reato è differente rispetto al contesto della grande criminalità a cui è stata da sempre orientata la norma.

Già al momento della sua introduzione nel 2000, l'art. 4bis OP ha introdotto un terzo binario differenziato per il trattamento degli autori di reati sessuali: in questo modo si sono potuti distinguere nella popolazione carceraria i detenuti sulla quale ricade una convinzione di impossibilità di rieducazione e una contestuale rinuncia a qualsiasi trattamento, considerato ad ogni modo inutile[76].

Nella versione attuale, il comma 1quater dell'art. 4bis specifica come i benefici per questi condannati possano essere concessi solo a detenuti ed internati che nell'attualità non siano in collegamento con la criminalità organizzata, terroristica od eversiva e solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno. Tra questi vi rientrano gli autori di delitti di violenza sessuale *ex* art. 609bis, di violenza sessuale aggravata *ex* art. 609ter, di atti sessuali con minorenne *ex* art. 609quater e di violenza sessuale di gruppo *ex* art. 609octies c.p.

In ambito penitenziario, per osservazione scientifica della personalità si intende la rilevazione delle carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali e le altre cause di disadattamento del soggetto. Sulla base di tale osservazione i professionisti, esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia, formulano le valutazioni riportate nella relazione di sintesi e redigono

[75] Marandola A.(2009), *I profili processuali delle norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, in *Dir. Pen. e Processo*, 8, 954
[76] Cesari C. e Caraceni L. (2015), *Sub art. 4-bis,* in *Ordinamento penitenziario commentato*, (a cura di) Della Casa F. e Giostra G., Padova, p. 49

il programma di recupero *ad personam*. L'esame sulla personalità del condannato dovrebbe permettere di valutare se la persona ha condotto un'evoluzione positiva che gli consente di godere del beneficio richiesto[77].

Il trattamento psicologico promosso per questi soggetti è un trattamento penitenziario-criminologico che prevede un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali che ostacolano una partecipazione costruttiva e sociale. Certamente l'elaborazione di un trattamento specifico deve tenere in considerazione il dato ambientale: il trattamento deve essere attuato in strutture penitenziarie apposite ed efficaci ad assicurare lo svolgimento di tecniche terapeutiche ritenute necessarie. Il legislatore sembrerebbe indicare il trattamento non solo come un'opportunità, ma anche come una necessità di consentire ai condannati la partecipazione a percorsi trattamentali psicologici[78].

I sex offenders, come il resto dei condannati, possono usufruire di misure alternative alla detenzione quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la liberazione condizionale e la semilibertà. Queste ultime servono a realizzare il modello di giustizia di tipo rieducativo-trattamentale e consentono al condannato di espiare la propria pena residua al di fuori dell'istituto penitenziario e con modalità meno afflittive. Non è invece possibile concedere al sex offender la misura alternativa della detenzione domiciliare *ex* art. 47ter, comma 1bis, modificato con la legge 6 febbraio 2006, n. 38. Il legislatore ha deciso in tal modo, in quanto la misura in questione non rappresenta una pena adeguata a favorire un miglioramento delle condizioni sociali del soggetto[79].

La semilibertà, invece, permette che il condannato trascorra parte della giornata al di fuori del carcere per svolgere un'attività lavorativa, seguire un corso di formazione o qualsiasi altra attività utile al reinserimento sociale, *ex* art. 48 OP, per la concessione di questa misura, il soggetto deve dimostrare di aver risposto positivamente al trattamento, aver revisionato criticamente il passato e di avere la disponibilità di un lavoro o di qualsiasi altra attività formativa risocializzante[80].

---

[77] Marandola A., *op. cit.*
[78] Bernasconi A. e Spinelli A. (2015), *Sub art. 13-bis,* in *Ordinamento penitenziario commentato*, (a cura di) Della Casa F. e Giostra G., Padova, p. 155
[79] F. Faldi, *I reati sessuali: inquadramento normativo ed esecuzione penale*, in *Aggressori sessuali,* Giuffrè Editore, Milano
[80] *Ibidem*

L'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso nel momento in cui il condannato deve scontare una pena non superiore a tre anni. Fondamentale per questa misura è formulare un programma di trattamento apposito per il soggetto in questione, ma questo per il sex offender risulta essere complicato vista la sua attitudine ad avere un atteggiamento di difesa nei confronti degli operatori che non permette un confronto sulla ricostruzione del fatto oggetto di reato, condizione necessaria per realizzare un programma individualizzato[81].

La liberazione condizionale riveste, piuttosto, una posizione marginale rispetto alle altre misure perché è soggetta al requisito del "sicuro ravvedimento" del reo, pertanto si richiede un esame più specifico della personalità del soggetto, sviluppato su tutto il processo di recupero, per verificare l'effettivo ravvedimento del fatto commesso. Spetta successivamente al Tribunale di Sorveglianza la decisione circa la concessione del beneficio e la determinazione di ammissibilità dell'istanza presentata che, oltre a valutare la relazione finale dell'équipe di osservazione scientifica e la disponibilità del soggetto a sottoporsi al programma terapeutico, prenderà in considerazione anche l'ammissione di responsabilità del reato da parte del condannato, come acquisizione della consapevolezza del disvalore del fatto commesso e del danno cagionato alla vittima.

Come già rilevato, l'esperienza dimostra che il sex offender tende alla negazione di ogni responsabilità, a volte anche sostenendo di esser stato lui stesso vittima di inganno[82]. La circostanza di un atteggiamento restio ad una effettiva visione critica del fatto commesso, costituisce un'argomentazione adottate con sempre maggiore frequenza dal Tribunale di Sorveglianza per rigettare l'istanza ad ottenere dei benefici penitenziari, permessi premio o misure alternative alla detenzione. Questo avviene perché sono rari i casi di percorsi trattamentali strutturati che forniscano alla Magistratura di Sorveglianza risultati minimamente rassicuranti in merito alla presa di coscienza delle problematiche sottostanti il comportamento sessualmente deviante ed alla conseguente previsione di rischio di recidiva del condannato[83].

Assumono un valore importante i permessi premio, *ex* art. 30ter della l. n. 354 del 1975, concessi ai condannati che hanno tenuto una regolare condotta e non

[81] *Ibidem*
[82] *Ibidem*
[83] *Ibidem*

risultano socialmente pericolosi. Una condotta si considera regolare quando i soggetti durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali, tuttavia, c'è da sottolineare come il comportamento di questi soggetti in carcere non desti particolari problemi sul piano della condotta, perché non essendo dei veri e propri criminali, mantengono un atteggiamento tranquillo.

Questo orientamento è stato trasfuso anche nella disciplina che regola l'esecuzione della pena per i sex offenders, essendo essa caratterizzata da pesanti restrizioni per quel che concerne l'accesso alle misure alternative alla detenzione ed ai benefici penitenziari in genere. A riprova di quanto sopra, i reati sessuali considerati di particolare allarme sociale, sono stati inseriti nel novero dei reati ostativi, contemplati nell'art. 4bis OP, proprio al fine di limitarne l'accesso ai benefici previsti dalla legge. Tale articolo limita, infatti, la fruizione dei benefici penitenziari prevedendo che la concessione di misure premiali sia subordinata a una serie di presupposti.

Dalla disamina della normativa in questione, si evince come il Legislatore, inserendo i reati sessuali nel novero dei delitti ostativi, abbia sostanzialmente voluto equiparare gli stessi a quelli commessi da organizzazioni criminali di stampo mafioso o terroristico. Tale impostazione testimonia, pertanto, l'intenzione del legislatore di collocare i sex offenders nella categoria dei "nemici", rispetto ai quali sembra essere giustificata l'attuazione di talune importanti garanzie individuali. Proprio sulla base di queste considerazioni, alcuni sostengono che le disposizioni in questione sarebbero regole penitenziarie speciali, fondate sull'indimostrato assunto secondo il quale la pericolosità del reo vada misurata, anche dopo la condanna, non tanto sulla pena irrogata dal giudice in ragione della concreta gravità del fatto commesso e della personalità del suo autore, ma sulla natura astratta del reato e sui suoi profili sanzionatori, malgrado proprio questi siano sovente oggetto di interventi normativi disorganici e talvolta sproporzionati rispetto alla reale portata delle condotte.

La disciplina loro riservata, parte dal presupposto che la condotta deviante affondi le proprie radici in un disagio psicologico o personologico, sicché l'elisione

della pericolosità di cui tali soggetti sono portatori non potrebbe che passare attraverso un'idonea strategia trattamentale e, quindi, per l'obbligatorio e attento vaglio della personalità del reo[84].

Poiché l'osservazione costituisce condizione per l'accesso ai benefici, essa dovrebbe essere considerata come un preciso diritto del recluso, che non dovrebbe pertanto subire pregiudizio dalle eventuali inefficienze dell'Amministrazione Penitenziaria. Questa ha l'onere di predisporre le risorse adeguate, di attivarsi tempestivamente e, in condizioni di necessità ed urgenza, di dare la precedenza a questa specifica categoria di detenuti rispetto alle altre, che devono altresì essere sottoposte per legge ad osservazione. In questo ambito va osservato come l'assenza di una rete di sostegno socio-terapeutica per l'aggressore sessuale costringa il più delle volte il Tribunale di Sorveglianza a rifiutare l'accesso alle misure alternative, privilegiando l'esigenza di difesa sociale rispetto alla tutela dei diritti del condannato ad un graduale reinserimento nelle comunità esterna. Pertanto, anche se l'inserimento dei reati a sfondo sessuale nell'elencazione di cui all'art. 4bis OP non comporta l'assegnazione al circuito di Alta Sicurezza, al pari degli altri reati di criminalità organizzata, eversiva e terroristica (come è stato espressamente escluso dalla circolare n.3619/6069 del 21.04.2009), si applicano a tali delitti tutte le restrizioni ai benefici penitenziari previste dalla legge.

Una volta ricevuto il parere dagli esperti circa la modificazione da parte del condannato dei comportamenti deviati e sulle sue possibilità di reinserimento sociale, spetta al Tribunale di Sorveglianza decidere se concedere o meno benefici penitenziari e le misure alternative, l'accoglimento della richiesta è, quindi, rimesso alla valutazione discrezionale e motivata dell'autorità giudiziaria, non essendo automatica alla scadenza dell'annualità. Sul punto occorre considerare che ai fini della valutazione da parte del Tribunale di Sorveglianza, per i sex offenders si richiede un giudizio tecnico complesso, che non si fondi unicamente sulla valutazione di giudizi positivi di una buona condotta e sui pareri del direttore e del consiglio di disciplina. Quanto all'oggetto di valutazione, è richiesto un giudizio positivo in termini di pericolosità, che deve risultare inesistente o attenuata o

[84] Cesari C., Grevi G. (2011), *Commento all'art. 4 bis O.P.,* in *Ordinamento penitenziario, commento articolo per articolo*, (a cura di) Dalla Casa F., Cedam, Padova, p. 86

comunque fronteggiabile con l'espiazione della pena in regime di misure alternative.

Altro carattere ostativo per i sex offenders si deduce nell'art. 656 comma 9, lettera a) c.p.p. ove il legislatore ha posto l'inapplicabilità della sospensione dell'esecuzione delle pene detentive a chi abbia riportato condanna per taluno dei reati di cui all'art. 4 bis, per cui anche per coloro che hanno commesso reati di natura sessuale. La norma pone come regola generale l'applicabilità della sospensione delle pene detentive brevi, precisamente non superiori a tre anni, ovvero a sei nei casi previsti dagli artt 90 e 94 del Testo Unico in materia di stupefacenti. A tale regola vi sono delle eccezioni, concepite come preclusioni rispetto alla sospensione e previste dal comma 7 e comma 9 dell'art. 656 c.p.p[85].

La condizione ostativa cui ci si riferisce in questa sede è quella prevista dal comma 9, lettera a), in questa sede il legislatore ha ritenuto inapplicabile la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive per i condannati di cui all'art. 4bis estendendo così il carattere ostativo della norma anche nell'ambito dell'esecuzione della pena e rimarcando la presunzione di pericolosità sociale e la previsione di una pena a carattere retributivo.

Dalla lettura combinata del nuovo articolo 4 bis, comma 1quater si evince inoltre che il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena *ex* art. 656 comma 9 c.p.p. impone, che tutti i condannati per il delitti di violenza sessuale aggravata e semplice, escluse le ipotesi attenuate, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo dovranno trascorrere in carcere almeno dodici mesi prima di

[85] Comma 7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Comma 9.
La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

accedere ai benefici penitenziari[86] non concessi dal piano trattamentale, ma sulla base di percorsi, osservazioni della personalità e valutazioni rigide.

La condanna per uno dei reati inseriti nel catalogo contenuto nell'art. 4bis comporta quindi un divieto assoluto di sospensione dell'esecuzione, sulla base di un giudizio di pericolosità presunta. Ciò vale anche nel caso in cui il condannato si trovi nella condizione di poter fruire delle misure alternative alla detenzione, poiché risultino assenti elementi indicativi di un collegamento con la criminalità organizzata.

Un primo orientamento giurisprudenziale, particolarmente rigorista, riteneva che l'obbligo di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, previsto dall'art. 656, comma 5 c.p.p., non si applicasse nei confronti del condannato per il reato di violenza sessuale, di cui all'art. 609bis, indipendentemente dal collegamento del condannato con la criminalità organizzata. Ai delitti di cui all'art. 4bis della legge 26 luglio 1975 n.354 si individuano semplicemente i reati per i quali tale sospensione non può essere disposta, senza recepire i presupposti di applicabilità della norma richiamata.

2.4 L'esperienza di Bollate

Chi non ha mai varcato la soglia di un penitenziario difficilmente riuscirà a capire ciò che si prova nell'entrare in quel mondo presente ma parallelo alla vita reale. Il rischio di giudicare la vita e i gesti commessi dai detenuti è sempre in agguato e le maggiori difficoltà emergono nei momenti di confronto diretto con essi.

Milano-Bollate, Forlì, dei semplici nomi di città: per molti solamente delle Case di Reclusione presenti sul territorio italiano, due delle duecentosei strutture attive che, invece, hanno segnato il mio percorso di vita e mi hanno insegnato ad andare oltre il pregiudizio e delle futili sbarre di divisione.

Il tentativo messo in campo in questo paragrafo, è quello di ricostruire la realtà che ho conosciuto tramite l'incontro con il Prof. Giulini[87] e di trasmettere

[86] Corso P.M. (2017), *Commento al codice di procedura penale*, Casa editrice La Tribuna, Padova
[87] Questo paragrafo è la rielaborazione della visita che ho effettuato presso la CR di Bollate il giorno 26 luglio 2018 grazie alla disponibilità del Prof. Paolo Giulini, le informazioni raccolte derivano da una personale rielaborazione della mia esperienza diretta sul campo.

l’esperienza che ho potuto vivere.

Dagli anni ’70 si è sviluppato rapidamente, a livello internazionale, un interesse per gli aggressori sessuali, in particolare si sono aperte nuove strade di trattamento tramite delle ricerche sull’eziologia del soggetto stesso. Questo ha portato all’affermazione, prima in Canada e negli Stati Uniti, poi in molti altri Paesi europei, di programmi trattamentali obbligatori per i soggetti autori di reati sessuali, diretti a prevenire la recidiva e svolti sia durante la detenzione in carcere, che in un regime extramurario come misura alternativa alla detenzione. Il carcere di Bollate è il primo caso in Italia che ha fatto tesoro degli insegnamenti provenienti dal resto del mondo ed ha attivato un progetto finalizzato alla cura e al reinserimento degli aggressori sessuali.

2.4.1 Struttura

Milano-Bollate è la seconda Casa di Reclusione presente sul territorio milanese, situata in una zona periferica ma facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici. Tale struttura, sin dalla sua nascita, è stata dedicata alla creazione di progetti avanzati di reinserimento dei detenuti e al suo interno si svolgono attività lavorative e formative in numero decisamente superiore a quello della media delle altre carceri italiane. Gli interventi attivati presso questa struttura hanno avviato un processo di responsabilizzazione dell’individuo e permettono l’acquisizione di competenze che gli permetteranno di reinserirsi nel contesto sociale esterno, lo scopo infatti è quello di offrire delle risorse per poter uscire dal sistema delinquenziale**.** Questa condizione non è possibile per chiunque, ma il detenuto ammesso al progetto riabilitativo viene seguito da un’équipe di educatori che ne osserva la personalità fin dal suo ingresso e, in accordo con lui, redige il percorso rieducativo più adatto.

La Seconda Casa di Reclusione di Milano-Bollate è stata inaugurata nel dicembre del 2000 come Istituto a Custodia Attenuata per detenuti comuni (secondo il disposto dell'art. 115 del DPR 230\2000). La politica dell'Amministrazione Penitenziaria prevede per ogni tipologia di detenuti una risposta punitiva differente, bilanciando l'aspetto punitivo e quello rieducativo della pena, in un ventaglio di

opzioni che va dal circuito dei detenuti comuni a regimi di più elevata sicurezza, e infine, alla custodia attenuata per tossicodipendenti e aggressori sessuali e per detenuti comuni non pericolosi socialmente al lavoro all'esterno[88].

E' una struttura edilizia imponente, composta da più edifici e risulta essere l'istituto più grande d'Europa per superficie complessiva: oltre alla palazzina destinata alle sezioni detentive ordinarie c'è una sezione staccata, una palazzina che funge da caserma e alloggi per gli agenti di polizia penitenziaria, ci sono anche un ampio parcheggio e aree verdi.

La struttura è stata realizzata a blocchi autonomi ed è suddivisa in 8 reparti numerati da 1 a 6, 7A, 7B, 8, che sono tutti composti da aree comuni al piano terra e da 4 piani di aree detentive e sono collegati tra loro da lunghi corridoi[89]. Il 1°, 2° e 3° reparto sono destinati ai detenuti generici, il 4° reparto (definito "staccata") è destinato al trattamento avanzato e ospita principalmente giovani adulti, molti dei quali studenti. Il 5° reparto è destinato ai pochi detenuti semiliberi e ai molti in art. 21. Il 6° reparto, aperto nel 2007, ospita la sezione femminile. Il 7° reparto è stato realizzato nel 2009, è diviso in due aree separate ed ospita i detenuti del circuito protetti, allo scopo di facilitare l'accesso ai trattamenti specifici (sex offenders e ex forze dell'ordine). Parte del 7° reparto è destinato alla UTI – Unità di Trattamento Intensificato gestita dal Dott. Giulini, in tale unità i detenuti per reati di tipo sessuale vengono sottoposti, su base volontaria, ad un trattamento avanzato multidisciplinare. Tale trattamento esclude l'approccio farmacologico e si basa principalmente su terapie psicologiche e di gruppo.

2.4.2 Unità di Trattamento Intensificato

Nel marzo 2005 ha preso il via il primo progetto di trattamento penitenziario intensificato per gli autori di reati sessuali anche in Italia, denominato *"Progetto di trattamento e presa in carico di autori di reati sessuali in Unità di Trattamento Intensificato e Sezione Attenuata"* promosso dal Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (CIPM) e finanziato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia

[88] www.giustizia.it
[89] www.antigone.it

di Milano. Questo metodo di intervento, oramai da più di un decennio messo in pratica nella struttura di Bollate, trae origine dal riferimento teorico cognitivo-comportamentale sviluppato in particolare dall'Istituto "Philippe Pinel" di Montréal[90]. Esso si propone di rispettare il dettato costituzionale relativo alla rieducazione del condannato ma anche di trattare le anomalie dei sex offenders, cercando di ridurre la recidiva ed è l'unico caso in Italia in cui, dopo un anno di terapia in un'Unità specializzata all'interno del carcere, i detenuti possono lasciarsi alle spalle il reparto protetto e vivere quotidianamente insieme agli altri detenuti di reati comuni. Tale programma non pretende soluzioni miracolistiche, non vi è pretesa di guarire i devianti sessuali, ma può aiutare tali soggetti a controllare e prevenire gli impulsi sessuali devianti. I metodi di trattamento sono mutuati dal modello nordamericano applicato negli Istituti Universitari e di cura del Québec, da anni impegnati in analoghi interventi trattamentali con detenuti autori di reato sessuale. Il progetto è costantemente supervisionato dagli Istituti Universitari e di cura del Québec e del Belgio, che hanno un'esperienza ultratrentennale sul campo ed è oggetto di valutazione da parte del Centro per la Ricerca delle Tecniche di Istruzione dell'Università Cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.

Paolo Giulini, ideatore e promotore di questo programma, ha iniziato ad analizzare ed esplorare gli istituti canadesi, facendo esperienza presso gli stessi mentre era in ruolo come esperto *ex* art. 80 presso la Casa Circondariale di Sondrio. Nei primi anni di vita, forte è stato il supporto e la supervisione degli psicologi canadesi, che avevano il compito di controllare l'andamento dell'operato e di trasmettere le metodologie di cura e i test di controllo utilizzati nei loro programmi trattamentali.

Il progetto dell'Unità di Trattamento Intensificato (UTI) ha mosso i suoi primi passi nella Casa Circondariale di Milano "San Vittore". I lavori di ristrutturazione del VI raggio, all'interno del quale erano ristretti i detenuti "protetti", hanno spinto l'équipe a ricercare nell'ambito del distretto della Lombardia una nuova struttura penitenziaria, i cui spazi e caratteristiche edilizie si rendessero idonei all'impianto dell'Unità. Per una serie di situazioni contingenti, il nuovo Istituto di Milano

[90] Giulini P. e Emiletti L. (2011), *Il trattamento intensificato nel contesto detentivo,* in *Buttare via la chiave? La sfida per il trattamento degli autori di reati sessuali* (a cura di) Giulini P. e Xella C. M., Raffaello Cortina Editore, Milano, p. 65

"Bollate", che disponeva inizialmente del VI reparto completamente libero, fu scelto ed individuato dal Provveditorato per la realizzazione del progetto di Trattamento Intensificato per i detenuti sex offender. La custodia attenuata per le prime annualità venne creata all'interno del VI reparto, che per le sue caratteristiche edilizie e di comfort rispondeva meglio alle esigenze trattamentali dell'Unità, successivamente, per difficoltà organizzative dell'istituto, legate alla scarsità di unità di Polizia Penitenziaria a disposizione, l'intero complesso è stato trasferito dal VI al VII reparto. I detenuti sex offender ammessi allo specifico trattamento sono quelli collocati al secondo del padiglione "B", visto che per gli indirizzi di politica regionale l'intero VII reparto è destinato ad accogliere i sex offender, provenienti dagli sfollamenti delle sezioni per protetti degli istituti lombardi.

Avviata nel 2005, quella realizzata dall'équipe multidisciplinare del Prof. Paolo Giulini rappresenta la prima esperienza consolidata ed organica che si conta in Italia e una delle pochissime realtà presenti in Europa.

Grazie all'art. 115 della legge 230/2000 è stato possibile istituire inizialmente una sezione distaccata del carcere, in seguito la Direzione, come già ricordato, per esigenze edilizie e per evitare altri sconfinamenti, ha voluto dedicare un piano del VII reparto alla custodia attenuata. Inoltre nel 2013, in conformità con le disposizioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è stato applicato il regime di sorveglianza dinamica, con l'apertura diurna delle celle nei reparti e una maggiore autonomia, discrezionalità e gestione della propria persona per i detenuti.

Il modello ispiratore di questo progetto è quello del Good Lives Model, in cui il sex offender è considerato da subito un soggetto attivo, da coinvolgere nel trattamento rieducativo perché solo lui "conosce sé stesso". Le origini di questa teoria pertanto derivano dalla psicologia umanistica e da ricerche cliniche recenti che confermano il fatto che il principale elemento di motivato cambiamento è dato dal coinvolgimento e dalla collaborazione dello stesso soggetto alla terapia[91]. Il progetto mira a estrapolare la concezione sociale che considera i reati a sfondo sessuale come una sottospecie di popolazione carceraria che deve essere ibernata

[91] Xella C. M. (2011), *Il Good Lives Model. Una nuova prospettiva sull'eziologia e sul trattamento dell'aggressione sessuale,* in *Buttare via la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali,* (a cura di) Giulini P. e Xella C. M., Raffaello Cortina Editore, Milano

dal resto dei detenuti e si pone lo scopo di riscattare questi soggetti attraverso il loro reinserimento nella società, con la conseguente riduzione della recidiva.

Un primo passo in avanti è stato fatto dal legislatore, nel 2000, con il DPR 230, all'art. 115 commi 3, 4, 5, 6, in cui si è presa seriamente in considerazione questa caratteristica comportamentale dei sex offenders e si è consentita la possibilità di istituire delle sezioni di custodia attenuata per questo tipo di detenuti.

Tale articolo recita *"Per detenuti e internati di non rilevante pericolosità, per i quali risultano necessari interventi trattamentali particolarmente significativi, possono essere attuati, in istituti autonomi o in sezioni di istituto, regimi a custodia attenuta, che assicurino un più ampio svolgimento delle attività trattamentali predette.*

I detenuti e gli internati che presentino problematiche di tossicodipendenza o alcooldipendenza e quelli con rilevanti patologie psichiche e fisiche e, in particolare, con patologie connesse alla sieropositività HIV, possono essere assegnati ad istituti autonomi o sezioni di istituto che assicurino un regime di trattamento intensificato.

L'idoneità dei programmi di trattamento a perseguire le finalità della rieducazione è verificata con appropriati metodi di ricerca valutativa.

Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome di uno stesso istituto, tipi differenti di trattamento."

La custodia attenuata, che è differente dalla sezione protetta in cui vengono inseriti i soggetti che non vogliono partecipare al trattamento, è un regime di detenzione al quale sono ammessi i detenuti che manifestano una chiara volontà di partecipare al progetto, adeguandosi a regole di comportamento, che prevedono l'inserimento in attività lavorative e la possibilità di avere un rapporto dinamico con la sorveglianza, permettendo l'apertura delle celle durante le ore diurne e una cella singola o, in rari casi doppia, per ogni individuo durante le ore notturne. Si è cercato di creare un ambiente tranquillo e consono per l'esecuzione della pena, nonché adeguato per il complicato lavoro svolto. L'UTI si propone di realizzare, all'interno di spazi detentivi, un modello operativo destinato a curare i detenuti sex offender per prevenire il rischio di ricaduta nel reato. Non è dunque un semplice piano trattamentale rivolto alle sezioni protette, ma un modello clinico–criminologico

che, combinato ad una particolare struttura e gestione penitenziaria, quella della custodia attenuata, si incentra sul reato per prevenire la recidiva. Il modello trae origine da un riferimento teorico cognitivo-comportamentale in cui il reato sessuale è concepito come sessualizzazione dell'aggressività.

Il punto di partenza dell'intervento è il riconoscimento delle anomalie e delle peculiarità che i sex offender presentano. Ogni atto di violenza sessuale può essere stato generato da motivi psicopatologici differenti, tratti di personalità specifici e da complesse dinamiche comportamentali, per cui soltanto un approccio multifattoriale al problema può favorire lo sviluppo di programmi specifici e diversificati da ritagliare sulla singola persona. Il programma dell'UTI, attraverso la modificazione della personalità e della condotta del deviante sessuale, mira a riproporre le situazioni di vita che il sex offender potrebbe incontrare alla fine del periodo della pena, prevedendo l'inserimento dei rei sessuali all'interno delle sezioni comuni al termine del trattamento.

L'idea di creare uno spazio apposito per i sex offenders intende dare a queste persone la possibilità di sentirsi in uno luogo che ha delle regole, però vengono condivise da tutti. Loro stessi abbelliscono questo spazio con i loro lavori dell'arteterapia, per renderlo veramente personale e per riuscire a creare un clima che sia accettabile. Quando, poi, questo trattamento viene autenticamente interiorizzato, diventa un luogo mentale in cui si sentono più sicuri e in cui si riesce a generalizzare il fatto commesso, grazie ad un lavoro psichico. In questo modo, il campo fisico dei detenuti si compone di questo ulteriore luogo in cui vengono svolti i corsi. Inoltre, la custodia attenuata permette di avere un ambiente tranquillo in cui lavorare con riservatezza e assicurare uno stile di vita appropriato alla difficoltà del lavoro svolto. È un luogo in cui anche gli operatori e gli agenti della Polizia Penitenziaria devono essere necessariamente preparati per occuparsi di questo genere di detenuti, infatti gli agenti che prestano servizio all'interno dell'Unità sono specificamente selezionati fra quelli che ne hanno presentato domanda e sono professionalmente formati e sensibilizzati per formare un luogo di lavoro sereno e motivante per tutti[92].

[92] Giulini P e Emiletti L., *op. cit.*, p. 67-72

La collocazione in una sezione apposita dà la possibilità di una maggiore autonomia, ma solo sancendo un patto trattamentale tra l'équipe dell'Unità e il singolo si crea un rapporto positivo, infatti, quando aderiscono al progetto, i detenuti firmano un contratto in cui si mostrano favorevoli al trattamento e al raggiungimento di certi obiettivi alla fine di un percorso individuale di riflessione suddiviso in moduli. Il contratto rappresenta un elemento significativo per impegnarli seriamente nel progetto, il patto sancisce una sorta di alleanza tra operatori e detenuto in cui si definiscono i modi, i tempi e i contenuti dei gruppi di lavoro. Ovviamente si obbliga il soggetto a confidenzialità, alla partecipazione attiva al progetto, che è fondamentale per rapportarsi all'interno del carcere, il quale rappresenta già di per sé un ambiente ostile; ma data l'evidenza che tutti i racconti che avvengono durante le attività sono strettamente personali e privati, si obbligano i detenuti a mantenere il segreto professionale e questo può già essere considerato un primo passo verso la loro responsabilizzazione, che è un fattore importante per farli sentire adulti.

La specificità dell'Unità di Trattamento, che contraddistingue il programma trattamentale del VII reparto dalle altre forme di intervento "spot" avviate nelle ordinarie sezioni per protetti di Italia[93], consiste nella strutturazione del progetto riabilitativo all'interno di uno spazio detentivo a regime di custodia attenuata. La scelta della formula della custodia attenuata per realizzare il progetto del trattamento intensificato, attraverso la valorizzazione dei processi di autonomizzazione e responsabilizzazione dei singoli detenuti, consente al detenuto di acquisire maggior consapevolezza rispetto al proprio comportamento e alle proprie decisioni. Il livello minimo di sorveglianza che caratterizza i regimi di custodia attenuata, infatti, lascia maggior margine di discrezionalità e di gestione della propria persona e un'elevata libertà di movimento all'interno del reparto e dell'istituto. Con l'adesione volontaria al Patto, il detenuto si impegna a rispettare il regolamento e la partecipazione a tutte le attività di Trattamento Intensificato previste, le quali attraverso l'offerta di condizioni di vita detentiva migliori rispetto a quelle previste nelle ordinarie sezioni per protetti, rappresentano anche un momento di risocializzazione. Analogamente a quanto avviene negli altri Istituti

[93] Si possono vedere il progetto W.O.L.F., For W.O.L.F. e S.O.F.T.

Penitenziari, anche l'Unità di Trattamento Intensificato è un luogo fisicamente separato dalle altre sezioni, ma a differenza delle sezioni ordinarie per protetti, la decisione di utilizzare un reparto separato dagli altri, che impedisca possibilità di incontri o contatti con i detenuti comuni, è dettata dalla necessità di poter garantire ai detenuti una maggiore sicurezza e riservatezza, elementi fondamentali per un ambiente di vita e di cura in cui venga messa in primo piano la dignità del soggetto. L'individuazione di un "campo trattamentale" che permetta di poter lavorare con tranquillità e riservatezza in linea con gli obiettivi del Progetto, implica che anche il personale sia specificamente formato ed assegnato all'Unità. Il mantenimento di un doppio circuito penitenziario potrebbe aumentare il rischio di rinforzare i meccanismi mentali tipici della subcultura carceraria, ma nonostante la valutazione dei risvolti negativi, la soluzione di mantenere una separazione strutturale appare la più proficua per il raggiungimento degli obiettivi.

La leva trattamentale che spinge i detenuti ad aderire al progetto e firmare il contratto consiste nelle migliori condizioni di vita e di detenzione delle sezioni a custodia attenuata. Si assiste così alla creazione di "*un contesto di netta differenziazione penitenziaria, che consenta con alcune tipologie di detenuti un intervento e una presa in carico, dove non solo le persone, ma anche i luoghi facciano parte della cura"*[94].

L'équipe dell'Unità di Trattamento Intensificato si caratterizza di una struttura multidisciplinare e opera con saperi e metodi differenti, in una visione di integrazione costante e arricchimento del *know-how*. Nell'équipe sono presenti criminologi, psicologi clinici, psichiatri, educatori, arteterapeuti, insegnanti di yoga ed ex detenuti, questi ultimi utilizzati come *peer support*. Il lavoro dell'UTI prosegue poi nel periodo post-detentivo con la presa in carico sul territorio presso il Centro per la Mediazione Penale del Comune di Milano (CIPM), che lavora anche con i soggetti negatori, cioè i condannati che hanno chiesto la presa in carico, pur negando di aver commesso il reato[95].

[94] Giulini P., Vassalli A. e Di Mauro S. (2003), *Un detenuto ibernato: l'autore di reato sessuale tra tutela dei diritti e prospettive di difesa sociale,* in *Carcere e territorio,* (a cura di) Gatti U. e Gualco B., Milano, p.441

[95] Fadda M. L. (2011), *Il trattamento dell'autore di reato con vittima vulnerabile*, Roma, p. 16

Il gruppo di professionisti si riunisce ogni due settimane per confrontarsi e discutere sui singoli casi, ma anche sull'andamento del gruppo, in modo tale da rendere possibile una condivisione di esperienze e l'esposizione di eventuali dubbi o problemi. Inoltre, ciascun terapeuta deve conoscere le modalità di svolgimento di ogni singolo gruppo e dell'assemblea settimanale dei detenuti con il responsabile dell'Unità.

Inizialmente il progetto non trattava i soggetti negatori, ma da qualche anno a questa parte sono accettati in cura anche i negatori che al test preliminare sono risultati trattabili, perché si è notato che in alcuni casi si innesca nei soggetti un meccanismo di riconoscimento tardivo delle azioni commesse e, talvolta, anche grazie all'inserimento in Unità. Tutto il progetto è basato sull'identificazione del reato e sull'assunzione della responsabilità da parte del reo, pertanto comporta un lavoro duro incentrato sul ridurre e modificare la negazione e la minimizzazione del reato. La negazione è un fattore trattabile: alcuni autori hanno ideato dei programmi pre-trattamentali nei quali si cerca di diminuire la negazione permettendo la partecipazione al trattamento al reo. La presa di consapevolezza totale della negazione non è necessaria per la partecipazione, la negazione non deve considerarsi una barriera, bensì come un ostacolo da abbattere tramite il trattamento e si deve fare il possibile affinché si possa permettere la partecipazione dei negatori al trattamento[96]. L'approccio maggiormente diffuso con i negatori è una terapia di tipo cognitivo-comportamentale, in cui abbattere la negazione risulta essere l'obiettivo centrale del programma. Le tecniche in genere vengono sviluppate in un setting di gruppo perché questo rende più favorevole il confronto e l'apprendimento indiretto dei partecipanti.

2.4.3 Trattamento

Il progetto è rivolto agli aggressori sessuali che scontano una condanna in via definitiva e si compone di alcune fasi prestabilite. Prima di inserire un detenuto nel contesto di Bollate si svolge una fase di valutazione preliminare nelle sezioni protette degli istituti in cui i detenuti si trovano per valutare un eventuale

[96] Giulini P. e Pucci C. *op. cit*., p. 49

trasferimento nell'Unità.

Il trattamento prevede la durata di un anno, è diviso in tre moduli, o fasi di valutazione, e ognuno di questi rappresenta una tappa da raggiungere affinché si abbia una continuità dell'impegno nel rispetto del regolamento. Il setting consiste prevalentemente in lavoro di gruppo, una modalità di apprendimento indiretto che permette il confronto e un sostegno reciproco. Un fattore fondamentale del lavoro è l'alternanza che si ha tra momenti individuali e momenti di gruppo, è un fattore naturale all'interno dei gruppi di lavoro che permette di rimarcare la natura comune di ciò che ha affermato il singolo, ad esempio, oppure isolare gli aspetti specifici del singolo, per uno sviluppo di aspetti peculiari rilevanti.

La partecipazione ai gruppi è obbligatoria e regolata da un contratto che viene firmato sia dal soggetto che dalla struttura; questo atto implica una richiesta di impegno e responsabilità da parte del detenuto, perché non deve essere un recettore passivo dei contenuti del trattamento, ma deve impegnarsi attivamente affinché si possa trarre i maggiori benefici possibili dal programma. Il trattamento prevede l'integrazione di diversi moduli con lo scopo di migliorare lo stile di vita del soggetto: non si pretende che il soggetto "guarisca", ma gli viene offerta la possibilità di modificare la propria esistenza.

Il trasferimento dei detenuti all'Unità avviene in seguito alla richiesta del singolo di partecipare al programma. Il progetto, come già sopra accennato, si articola in tre fasi:

- una prima fase in cui si permette la valutazione di idoneità al trattamento, basata su valutazioni psicodiagnostiche e sull'osservazione del comportamento quotidiano nei contesti dei gruppi di lavoro dei corsi principali. In un momento iniziale di valutazione, i soggetti che ne hanno fatto richiesta si trovano ancora nella sezione protetta dell'Istituto o di altre strutture e vengono sottoposti ad un colloquio per cogliere alcuni dati socio-demografici, la posizione giuridica e la posizione individuale del soggetto rispetto al reato. In caso di esito positivo di questa prima fase, si procede al trasferimento del soggetto nella Sezione a Custodia Attenuata della Casa di Reclusione di Bollate e alla sottoscrizione del Patto Trattamentale, che dà ufficialmente inizio alla fase di trattamento intensivo. Da qui ha inizio il vero trattamento, in cui segue un periodo di tre mesi tutti dedicati all'attività di

osservazione e di valutazione attraverso vari strumenti testistici. I detenuti negatori in questo primo periodo hanno l'obbligo di partecipare ad un gruppo specifico sulla negazione.

Una volta arrivato presso la struttura milanese nell'Unità di Trattamento Intensificato (UTI), inizia una prima fase, della durata di tre mesi, per una valutazione psicodiagnostica e clinica, con l'adesione dello stesso detenuto che si impegna alla sottoscrizione di un contratto nel quale dichiara la propria disponibilità ed il proprio impegno a sottoporsi al periodo di valutazione. In questi primi tre mesi, inoltre, si avvia il regolare svolgimento del programma con l'effettuazione dei gruppi settimanali e con l'obbligo di partecipazione per i detenuti negatori ad uno specifico gruppo sulla negazione del reato. Avviene così una fase di *assessment*, essenziale per un'osservazione del detenuto mirata a conoscere la sua personalità e a pianificare il metodo di trattamento più adeguato. Durante l'*assessment* devono essere analizzati almeno tre fattori: se il soggetto ammette il crimine commesso, se riconosce di avere un problema da risolvere e se esprime la volontà di partecipare al percorso.

- una seconda fase in cui la frequenza di tutti i gruppi diventa settimanale e alla quale si aggiungono anche altri corsi di matrice espressiva, l'educazione sessuale e la meditazione.

Dopo i primi tre mesi di valutazione vengono selezionati i detenuti considerati in grado, per la motivazione e le risorse personali, di proseguire il trattamento. L'équipe di medici si riunisce per capire chi può andare avanti con il trattamento, questa selezione è importante perché potrebbe accadere che i terapeuti si rendano conto che qualcuno non è in grado di affrontare la terapia in quanto risulterebbe profondamente angosciante per lo stesso, oppure potrebbe anche succedere che sia il detenuto stesso a non volersi più impegnare. I fattori discriminanti sono soprattutto la carenza di motivazione e la negazione totale e persistente della propria responsabilità, elemento che rende impossibile un lavoro approfondito sulla personalità e pregiudica altresì la genuinità delle relazioni di gruppo. Chi non è ammesso al trattamento, o chi lo rifiuta, viene così rimandato nell'Istituto di provenienza in sezione protetta[97]. E' in questo momento che il detenuto inizia a

[97] Fadda M. L., *op. cit.*, p. 16

sostenere anche i colloqui individuali, che si presentano come un'attività volta ad accogliere ed ascoltare i soggetti che presentano conflitti intrapsichici non affrontabili in gruppo.

- una terza fase che serve a rafforzare i risultati ottenuti e a preparare i partecipanti ai reparti comuni[98].

Durante il progetto, i partecipanti ricevono un supporto psicologico su due piani: nel trattamento diretto dei processi psichici e comportamentali più vicini al formarsi delle azioni violente, che prevede l'applicazione del modello comportamentista, valido soprattutto nei comportamenti compulsivi, e nel trattamento psicoterapico dei funzionamenti psichici più profondi, quando il disturbo riguarda una generale deformazione della personalità strutturatasi sin dagli anni dell'infanzia[99]. L'*assessment* individuale diventa il momento centrale in cui il terapeuta riesce ad ottenere una descrizione valida ed esaustiva dei tratti della natura del soggetto e valutarne la trattabilità. L'attività valutativa infatti prosegue per tutta la durata del progetto e i partecipanti sono spesso sottoposti a valutazione della personalità[100]. Questi colloqui individuali vertono inizialmente sulla presentazione generale del sottoposto, poi ci si affida ai ricordi di infanzia per proseguire le sedute.

Alla fine del progetto l'équipe svolge un confronto dei dati ante e post trattamento per ogni partecipante tramite i re-test del Test di Rorschach per valutare l'effettiva efficacia del percorso, rilevando i potenziali transiti evolutivi o le difficoltà e le disfunzioni ancora persistenti[101].

L'obiettivo principale è il mutamento del comportamento del reo nelle situazioni critiche, partendo dal presupposto che il comportamento sessuale illecito costituisce solo una parte della vita del sex offender e che questo sia in grado col tempo, di acquisire nuovi stili di comportamento e di rivedere in modo critico l'azione delittuosa compiuta[102].

Possiamo quindi riassumere la metodologia di azione individuando una fase pre-trattamentale, identificata come una fase preliminare comune a tutti i partecipanti,

[98] Xella C. M. (2011), *Il gruppo di comunicazione e abilità sociali nella prospettiva del Good Lives Model*, in *Buttare via la chiave*, Raffaello Cortina Editore, Milano, p. 129
[99] Fadda M. L., *op. cit.*, p. 17
[100] Giulini P. e Emiletti L., *op. cit.*, p. 70
[101] *Ibidem*
[102] Fadda M. L., *Il trattamento rieducativo dei detenuti sex offenders,* in *Riv. Sessuol.* Vol.35 n.2; Aprile-Giugno 2011, pp.126 e ss

si tratta di un intervento finalizzato a contrastare la minimizzazione del reato e ad accertare la reale motivazione del detenuto di sottoporsi a questo percorso. A seguito di questa si sviluppa il programma di trattamento vero e proprio i cui aspetti sono riconducibili sommariamente:

- alla ristrutturazione cognitiva ed educativa alle abilità sociali, quest'attività, come tutte le altre a seguire, si svolge in gruppo e consente al soggetto di autovalutarsi, di tollerare gli stati emotivi al fine di migliorare l'autostima, diminuire l'isolamento ed affrontare la problematica del reato
- alla sensibilizzazione corporea, anche quest'attività si svolge in gruppo
- all'attivazione della comunicazione che si propone di migliorare le modalità di comunicazione e confronto
- alla gestione pacifica dei conflitti che prevede la gestione dello stress e della collera
- alla prevenzione della recidiva che viene esperita mediante una tecnica terapeutica di tipo cognitivo-educativo volta a ricostruire le scelte di vita dell'aggressore, oltre ad attuare un monitoraggio continuo di pensieri e di impulsi sessuali antecedenti e conseguenti all'abuso. Si propone di identificare le strategie di evitamento più opportune.

In questa fase i sex offenders sono collocati con altri condannati in via definitiva e con i giovani adulti che, rispettivamente sono prossimi ad accedere a benefici penitenziari e misure alternative come il lavoro all'esterno, l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà. Questa coabitazione ha come obiettivo quello di superare la subcultura carceraria, di cui si è discusso nei paragrafi precedenti e in questa fase vi è la possibilità di organizzare le attività giornaliere culturali e ricreative sostenute dalla comunità esterna e avere con essa incontri più frequenti, allo stesso tempo i detenuti continuano a partecipare all'assemblea settimanale dell'Unità, per consentire la continuità del rapporto e monitorare il progressivo inserimento tra i detenuti comuni.

Nel progetto presente a Bollate, l'osservazione psicodiagnostica procede per tutta la durata del trattamento utilizzando delle tecniche all'avanguardia come il REVO, ossia il Rapporto di Equipe sulle Variabili Osservabili, uno strumento informatizzato di valutazione di équipe terapeutica. Si tratta della prima

applicazione in Italia di uno strumento di tale portata e consiste in una valutazione che ogni operatore dell'équipe compie ogni quattro mesi su ciascun detenuto e si basa su cinque variabili con diversi livelli: adesione alle regole dell'Unità, richiesta d'aiuto, controllo della collera, tecniche di abilità sociale di base, responsabilità di fronte al proprio reato e ciclo dell'aggressione.

Oltre il REVO, sono stati elaborati altri strumenti come il Muskegon Temporary Facility Therapy Review Board, da Happel e Auffrey, un modello che prevede la partecipazione di tre psicologi e in cui ognuno intervista il soggetto sul fatto oggetto di reato, il soggetto negatore di solito tende a dare dei racconti diversi e dei riferimenti al concetto di negazione e minimizzazione. Il terzo psicologo "sfida" il reo, gli fa notare le discrepanze dei suoi racconti e lo mette di fronte a delle verità scomode, come il fatto di essere un pericolo per la società e la sua famiglia, che ha bisogno di cure e che se non ammette i suoi crimini non potrà far parte del progetto di trattamento. Dopo questo, la maggior parte dei sex offenders negatori cambia la sua versione dei fatti[103].

Inoltre, il terapeuta deve creare un clima di fiducia e di rinforzo in cui i pazienti si possano sentire al sicuro e non giudicati, si deve creare un ambiente fra pari, è importante che l'operatore non vada diretto nello smantellamento della negazione, bensì riconosca prima la sua funzione di fronte ai pazienti e poi li faccia riflettere sull'inaccettabilità dei loro comportamenti per poterli modificare. Dalle esperienze pregresse sembra essere una buona iniziativa quella di creare un gruppo di trattamento in cui ci siano tanti soggetti negatori quanti soggetti non negatori, affinché coloro che riconoscono il loro reato possano indurre i negatori a fare lo stesso e fungere da modello imitatorio.

Nell'Unità di Trattamento di Bollate si svolge una situazione simile grazie ad un *peer support* che partecipa al gruppo di soli negatori, questo gruppo pre-trattamentale prevede la partecipazione di un altro reo già trattato, che è uscito dalla sfera della negazione e che racconta la sua esperienza. Il gruppo è a partecipazione obbligatoria per i primi tre mesi, con cadenza settimanale per un'ora e mezza di trattamento, inizialmente viene chiesto loro di raccontare la vicenda e vengono invitati gli altri membri a riflettere sui fatti, poi singolarmente si affrontano nei

[103] Giulini P. e Pucci C., *op. cit*., p. 42

colloqui individuali alcune tematiche riguardanti la negazione e collegati a singoli comportamenti o reazioni avvenuti in gruppo[104].

Le caratteristiche centrali del progetto sono diverse e comprende al massimo circa trenta detenuti per gruppo che aderiscono su base volontaria. I requisiti per accedere al progetto sono essenzialmente tre:

- una conoscenza elementare dell'italiano
- non essere affetti da psicopatologie in fase acuta
- non essere tossicodipendente.

Grazie alla variegata presenza di personale professionale all'interno dell'Unità, è stato possibile promuovere l'attivazione di diversi corsi che conducono ad un lavoro clinico completo. Il calendario degli incontri viene consegnato ad ogni detenuto e deve essere puntualmente rispettato, sia dai partecipanti che dai conduttori, in quanto uno dei principi base del progetto è la convinzione che la riuscita del trattamento dipenda da aspetti come la concentrazione e la continuità degli interventi[105]. Il rapporto che va ad instaurarsi tra i detenuti e gli operatori è molto libero e aperto, basato sulla capacità empatica dei professionisti, un punto di debolezza del progetto è dovuto alla sporadica frequenza degli incontri a causa della mancanza di fondi per sostenere questo progetto, che non permettono incontri troppo ravvicinati.

I corsi principali sono previsti settimanalmente in orari prefissati con riunioni di gruppo e sono: comunicazione e abilità sociale, prevenzione della recidiva e gestione dello stress ed eventi traumatici. Queste sono attività molto complesse, ma allo stesso tempo produttive, complesse perché è una cosa inusuale nel nostro paese partecipare ad attività di gruppo, nonostante sia un meccanismo molto fruttuoso poiché ascoltare l'esperienza di uno può servire all'altro a ritrovarsi e capire i propri sbagli e viceversa. Durante le riunioni emergono le occasioni per esporre le criticità e i problemi riscontrati in Unità, il giovedì si svolge anche l'assemblea istituzionale, alla quale ho avuto la possibilità di partecipare nel mese di luglio, in cui nella sala comune all'interno del piano dedicato al progetto, viene effettuato l'incontro con i detenuti che hanno aderito al gruppo trattamentale, al fine di controllare

[104] *Ibidem*
[105] Giulini P. e Emiletti L., *op. cit.*, p. 75

l'andamento del percorso e di risolvere le problematicità quotidiane.

Oltre ai tre corsi principali sopracitati, il progetto consta di altrettante attività analogamente importanti per la buona riuscita del trattamento, è adibito un corso di educazione sessuale che verte su una riflessione relazionale legata al sesso, fin dalla prima esperienza del progetto ci si è resi conto che gli autori di reati sessuali avevano una scarsa conoscenza della sessualità. Nato inizialmente come un corso sperimentale di tipo psico-educativo, è diventato con il tempo un vero e proprio intervento clinico, infatti l'unità corpo-mente, il concetto di relazione basata sullo scambio e sulla reciprocità e il concetto di empatia sono solo alcune delle tematiche che hanno incentivato il cambiamento di prospettiva.

L'attività sportiva ha lo scopo di valorizzare le capacità formative dello sport e migliorare la partecipazione alle attività di gruppo. Si svolge negli spazi aperti dedicati ai "passeggi" dei detenuti del carcere e gli obiettivi sono quelli di costituire un momento di socializzazione tra detenuti, di confrontarsi in modo ludico-motorio con i compagni, di imparare a stare in gruppo e rispettare le regole, di imparare a gestire l'aggressività e scaricare la rabbia[106]. L'attività di matrice sportiva aiuta a intermediare, da una parte, ad una attività di prevenzione, dall'altra, alla possibilità di ricostruire una vita migliore con degli strumenti che possano aiutare i soggetti ad essere consapevoli, imparare a riconoscere le proprie emozioni e imparare a chiedere aiuto.

Anche l'arteterapia è parte integrante del Progetto, indicata per chi ha problemi d'introspezione, difficoltà ad esprimere i propri problemi attraverso la comunicazione verbale.

Il progetto ha dei ritmi incalzanti, dopo i primi tre mesi di valutazione, vengono selezionati i soggetti che proseguiranno e il restante periodo di dieci mesi sarà interrotto a metà percorso da un ulteriore valutazione e selezione dei soggetti che proseguiranno fino al termine del progetto[107]. Invero, il progetto si interrompe per la pausa estiva, che si effettua nel mese di agosto e si riprende a settembre con un incontro in cui avviene un confronto dei test eseguiti in una prima fase e i test sul

[106] Fascetti A., Minneci G., Martinelli S., Palmigiani M., Zaccaria D., *Le attività di matrice espressiva come complemento del trattamento intensificato,* in *Buttare via la chiave*? *La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, Raffaello Cortina Editore, Milano, p. 228
[107] Giulini P. e Emiletti L., *op. cit.*

rischio eseguiti successivamente. Da qui nascono tre possibilità per i partecipanti del progetto:

- il detenuto continua ad andare avanti con il progetto e ricomincia un altro anno di trattamento intensificato

- lo stesso detenuto può chiedere di andare avanti con il progetto

- qualcuno può essere dimesso. Ci sono due possibilità o perché è molto fragile psicologicamente, oppure perché il trattamento ha avuto esito positivo. In questo caso può essere destinato a una sezione generale in cui avviene una integrazione con gli altri tipi di detenuti "comuni".

Lo sviluppo del progetto consente anche una socializzazione con i carcerati delle sezioni comuni. È chiaro che appena arrivati, di sicuro, non saranno i benvenuti, che troveranno delle difficoltà di integrazione che sono, tuttavia, molto inferiori rispetto a quelle che incontreranno fuori. L'annualità nella sezione a loro riservata ha come scopo quello di promuovere un percorso autoriflessivo per gestire le proprie fragilità, necessario per tornare poi ad affrontare in modo sano la relazione con l'altro. L'obiettivo è cercare di renderli più forti e meno influenzabili dal mondo esterno, oltre al tentativo messo in atto di abbattere la subcultura presente nel mondo penitenziario. Durante gli incontri i detenuti esprimono il timore di non essere accettati nei reparti comuni al termine dell'annualità prevista dal trattamento, questa è una situazione che oscilla tra l'autoesclusione e l'autodiscriminazione e l'isolamento messo in atto da altri, che ritengono privilegiati coloro che usufruiscono del progetto dell'Unità. Pertanto, si può comprendere come si tratti anche di una induzione trattamentale per i detenuti comuni, che devono comprendere che non esiste alcuna gerarchia tra i reati e ogni detenuto ha uguali diritti nell'esecuzione della pena[108].

2.4.4 Sex offenders e rapporto con la vittima

Da una parte, la riflessione sul reato e sulle motivazioni che hanno portato al reato può portare a diversi allarmi che segnalano una recidiva; ma, dall'altra parte questo lavoro è incompleto senza una autentica conoscenza del danno che si è creato

[108] *Ibidem*

alla vittima. Pertanto nella fase finale del corso sono sottoposte all'attenzione dei partecipanti delle lettere di vittime aspecifiche, in cui raccontano la loro esperienza traumatica, in modo tale da avvicinare i rei alla sofferenza della vittima. Dopodiché, i partecipanti sono invitati a scrivere una lettera alla loro vittima per una rielaborazione soggettiva del reato, ogni elaborato viene letto e analizzato all'interno del gruppo individuandone gli aspetti più interessanti.

Per quanto riguarda il rapporto reo-vittima, è molto difficile che il condannato incontri la sua vittima perché solitamente questa non ha nessuna intenzione di incontrare il suo violentatore. Ma si capisce bene che l'incontro è un elemento centrale per una riabilitazione totale, visto che, nel caso in cui si incontrassero lontano dal carcere e da persone terze mediatrici, potrebbe risuccedere la stessa cosa. Purtroppo la vittima di solito è conosciuta al violentatore, già vulnerabile di suo e di conseguenza è prettamente consigliata la ricostruzione dei legami. Non si vuole, di certo, che il condannato abbia costanti rapporti quotidiani con la vittima, ma è importante riuscire a portare avanti dei percorsi paralleli sia per le vittime che per i violentatori, per dare al reo una possibilità, non per un buonismo generale, ma per evitare che ci sia una recidiva e di conseguenza che non ci siano più vittime.

Lo sviluppo delle capacità empatiche nei soggetti autori di reato sessuale costituisce un asse fondamentale del trattamento nel suo insieme. Spesso l'aggressore attribuisce alla vittima intenzioni, desideri, emozioni che hanno il solo fine di mettere in atto il proprio scenario di piacere: l'empatia è un processo che consente al soggetto di percepire e comprendere lo stato emotivo dell'interlocutore[109]. Nella pratica clinica tali capacità empatiche vengono sviluppate attraverso un intervento specifico che prevede prima l'analisi e l'ascolto di lettere di vittime aspecifiche e successivamente la stesura della lettera rivolta alla propria vittima. L'obiettivo è quello di indurre una elaborazione soggettiva e non una reale destinazione dello scritto, in fin dei conti conservando la lettera viene data ulteriore fiducia all'idea che sta alla base dell'esercizio. Questa situazione consente a ciascuno di accostarsi al vissuto emotivo della vittima che, per senso di colpa, vergogna e meccanismi difensivi, sarebbe altrimenti inaccessibile. L'autore del

[109] Cavalli S. e Garbarino F. (2011), *Il gruppo di gestione dei conflitti. L'empatia come strumento terapeutico,* in *Buttare via la chiave?* (a cura di) Giulini P. e Xella C. M., Raffaello Cortina Editore, Milano, p. 159-162

testo, nella seduta di gruppo, è inevitabilmente esposto a critiche, ma nella condivisione di gruppo ne comprende l'utilità.

Secondo l'ideatore del progetto il concetto di giustizia riparativa emerge già in questo tipo di esercitazione, perché la giustizia riparativa non è soltanto l'incontro autore-vittima, ma egli sostiene che aderire a questa attività intensificata è già un grande passo in avanti verso la giustizia riparativa, tenuto conto anche delle difficoltà nel reperire vittime disposte ad incontrare i propri aggressori. La mediazione del reato tra autore e vittima ha acquisito nel corso degli anni sempre maggiore importanza, ma è opportuno tenere in considerazione anche la sensibilità dei soggetti che hanno subito violenze e/o abusi sessuali e tutelare la loro stabilità, evitando situazioni di incontro che potrebbero essere una "forzatura" non necessaria nell'immediato, ma col passare del tempo.

2.4.5 Il trattamento extramurario

Secondo il nostro sistema giuridico, il trattamento rieducativo specifico in oggetto può essere svolto soltanto durante l'esecuzione della pena inflitta con una condanna e sulla base di un'adesione volontaria. Quando la pena si estingue, il condannato esce dai programmi di riabilitazione e in quel caso può decidere di proseguire la terapia frequentando volontariamente le strutture del territorio. A fondamento di ciò, affinché si possano accompagnare i condannati in tutto il percorso di reinserimento sociale, il Centro per la Mediazione ha presentato un programma trattamentale, fondato sui medesimi principi del Progetto di Trattamento Intensificato in carcere, che il soggetto può seguire qualora ottenga una misura alternativa alla detenzione e sia affidato all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna. Gli operatori impegnati nell'Unità di trattamento si sono attivati per creare un Servizio specializzato sul territorio per la gestione e il trattamento delle condotte violente e sessuali violente, rivolto prevalentemente a coloro che sono stati in carcere e hanno scontato la propria pena. Proprio per la rilevanza che viene data ad una continuità di presa in carico, per chi ha affrontato il trattamento è stato istituito da marzo 2009 il "Presidio Criminologico Territoriale", fondato dal Settore Sicurezza del Comune di Milano. La realizzazione di questo polo, insieme ad altri

progetti per le vittime di reato e un progetto di prevenzione sociale, prende spunto da una tradizione operativa e da un impianto metodologico dell'intervento di prevenzione della violenza che affronta la gestione delle vicende conflittuali con lo scopo di evitare una commissione di situazioni lesive. Il Presidio svolge costantemente attività di valutazione psicodiagnostica, sono presenti quattro gruppi terapeutici settimanali per rei sessuali e prese in carico individuali con l'utilizzo di diversi strumenti clinici.

Inizialmente il lavoro sul territorio è stato pensato come una continuazione del percorso trattamentale iniziato in Unità a Bollate, post-detenzione il Centro è divenuto un punto di riferimento a cui rivolgersi per ottenere sostegno nella ricerca di un lavoro o di una casa ad esempio, oltre che un luogo che offre sostegno alle vittime per ridurre i rischi di vittimizzazione, dispensa valutazioni vittimologiche e risoluzioni dei traumi.

Certamente nel lavoro all'esterno cambia il contesto e anche l'approccio operativo di riferimento, il setting e l'ambiente operativo, pertanto anche gli obiettivi sono differenti, è importante incentrare il lavoro sul conseguimento e il rafforzamento del benessere soggettivo, prospettando uno stile di vita migliore[110].

La fine della detenzione pone sia l'utente che l'operatore di fronte a nuove necessità, perché ai principi trattamentali si aggiunge anche la necessità di individuare i bisogni implicati nella criminogenesi e di pensare il reato come una modalità disfunzionale e inadeguata per soddisfare i bisogni di vita e le esigenze individuali. E' fondamentale instaurare un "campo del trattamento esterno" nel quale l'ormai ex reo viene inserito non solo per essere curato, ma anche per favorire una presa di contatto e una alleanza con le risorse esterne di riferimento, proprio con tale modello della presa in carico anche sull'esterno si ha una maggiore conoscibilità dei meccanismi connessi ad un eventuale rischio di condotte impulsive e recidivanti.

Il progetto in questione all'inizio, in accordo con le aree educative delle carceri, con l'U.E.P.E. e la Magistratura di Sorveglianza, accoglieva i detenuti dimessi dall'Unità che fruivano di permessi-premio, affidamento in prova ai Servizi Sociali

[110] Giulini P. e Emiletti L. (2011), *"E quando sarò uscito?"*, in *Buttare via la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali* (a cura di) Giulini P. e Xella C.M., Raffaello Cortina Editore, Milano, p. 250

o chi voleva aderire anche volontariamente. Era stata introdotta così una prassi orientata alla definizione di un contesto di vera e propria "ingiunzione terapeutica", laddove il Presidio offriva un intervento clinico e valutativo per integrare il contenuto trattamentale di principi dell'esecuzione della pena regolati dall'Ordinamento Penitenziario.

In seguito, l'attività trattamentale è stata offerta come opportunità e strumento di prevenzione della recidiva anche ai rei sessuali di altri istituti, o che non avevano partecipato al progetto o prossimi al fine pena o all'ottenimento delle misure alternative. Al Servizio sono ormai sempre più frequenti gli invii di detenuti da parte dei Magistrati di Sorveglianza su indicazione delle aree educative delle carceri lombarde nel caso di permessi premio o a completamento del lavoro all'esterno. Il lavoro con questa tipologia di detenuti è ancora più complesso a causa della scarsa motivazione al lavoro.

Il valore terapeutico di tale esperienza di lavoro è il legame che si crea all'interno del gruppo, c'è un maggior accento sull'individuo e sulle differenze soggettive, allo scopo di far emergere una domanda su di sé e sulla propria situazione, al di là della pena e del reato. Il trattamento non deve essere proposto come una cura, ma come un processo di cambiamento per trovare strategie per modificare e migliorare la propria vita[111]. Viene utilizzato un approccio educativo e non terapeutico, mirato all'insegnamento globale di alcune tecniche che stimolano i sex offenders alla riflessione su sé stessi e sul reato commesso.

2.5 Cenni sul contesto Europeo

Il contrasto e il trattamento degli autori di reati sessuali nel quadro nazionale poggia i suoi presupposti e i suoi meccanismi all'interno della cornice giuridica definita dal diritto internazionale e dal diritto comunitario. Non sarebbe sufficiente prendere in esame nello specifico spunti propositivi e elementi d'indagine per il nostro Paese, senza affrontare anche un'analisi comparativa del contrasto e trattamento degli autori di reati sessuali negli altri Stati membri dell'Unione Europea, almeno i principali e maggiormente assimilabili all'Italia per grandezza

[111] *Ibidem*

demografica e caratteristiche socio-politiche. Vengono, quindi, descritte le principali caratteristiche delle *policy* in materia di sexual offenders adottate da Francia, Belgio, Regno Unito, Spagna e Olanda. Al di fuori dei confini dell'Unione, si analizza il sistema penale di alcuni Paesi scandinavi, in quanto presentano alcuni spunti di particolare interesse nel trattamento degli autori di reati sessuali. Si tratta di esperienze particolarmente differenti l'una dall'altra, ma che possono aiutare a tracciare un orizzonte ampio e variegato riguardante non solo la fenomenologia dei reati, ma in modo particolare le attività di contrasto che le autorità giudiziarie e di polizia hanno messo in campo, come del resto il loro trattamento sia a livello penitenziario che al di fuori, una volta che il percorso riabilitativo degli autori di abusi sessuali è terminato.

In numerose realtà penitenziarie di diversi Paesi è diffusa la sperimentazione e l'applicazione di programmi ed interventi specifici di trattamento per gli autori di reati sessuali, ciascuno dei quali risulta caratterizzato da modalità proprie di gestione delle risorse e di metodologia operativa, anche in relazione alle differenze del contesto in cui vengono applicati. Tali esperienze risultano meritevoli di attenzione in quanto sintomatiche di una precisa volontà di intervenire in modo efficace per ridurre la recidiva e contribuire alla realizzazione di un controllo sociale rinforzato.

2.5.1 Regno Unito

L'esperienza inglese si caratterizza per il cospicuo impegno, in termini di risorse, di organizzazione e di sviluppo, profuso nell'implementazione di approcci strategici indirizzati al trattamento degli autori di reati sessuali, che costituiscono una significativa quota dell'intera popolazione detenuta del Paese e risultano connotati da elevati tassi di recidiva. Emerge una ampia diffusione del fenomeno in questo Paese, infatti sono ben 27 gli istituti penitenziari nei quali viene erogato un programma di trattamento specifico ed accreditato, mentre il trattamento dei delinquenti sessuali in libertà è affidato per la maggior parte al *Probation Service.*

Una esigua parte di questi soggetti, cui è stato diagnosticato un disturbo psicopatico della personalità viene, invece, ammessa al trattamento da parte del

Servizio Sanitario, inviata presso centri clinici o strutture di tipo psichiatrico, in quanto nel Regno Unito la devianza sessuale non viene classificata come malattia mentale.

Il programma di trattamento, riservato agli adulti che commettono abusi sessuali sui bambini e ad altri soggetti autori di reati sessuali, viene svolto da specialisti e riflette, nella maggioranza dei programmi, l'approccio cognitivo-comportamentale, impiegando tecniche di ristrutturazione cognitiva e di modifica comportamentale. Anziché una cura, viene offerta al delinquente l'opportunità di mettere in pratica l'autocontrollo sui propri pensieri e comportamenti, acquisendo la consapevolezza dei modelli di pensieri e sentimenti che ne guidano la condotta di abuso. Il trattamento viene erogato a gruppi composti da unità minime, ai quali si accede su base volontaria, previa valutazione di idoneità. Degna di nota, è poi la fase relativa al controllo, i soggetti che non accettano o non rispondono positivamente agli interventi terapeutici vengono sottoposti ad un costante controllo degli organi di polizia o permangono in un regime detentivo. L'attuazione del programma, è inoltre sottoposta ad una valutazione che involge sia il livello qualitativo raggiunto, sia la capacità del programma stesso di riduzione della recidiva a lungo termine.

Anche con riferimento alla formazione degli operatori, risulta evidente la serietà del sistema di gestione del fenomeno, in quanto l'erogazione del trattamento può avvenire solo da parte di professionisti che abbiano seguito un apposito corso di formazione, sottoposti a previa selezione psicoattitudinale, a successiva valutazione di idoneità e all'espletamento di un periodo di tirocinio. Significativa, in tal senso, è altresì la previsione di un obbligo di supervisione personale per gli operatori, in considerazione dell'elevato rischio di *burn-out* al quale è esposta la categoria di operatori coinvolti nei programmi su menzionati.

Nel complesso, il modello britannico si distingue per la diffusa attenzione dedicata alla problematica dei sex offenders, per la capillarità e l'organizzazione del sistema strutturato e per la razionalità della pianificazione e distribuzione delle risorse[112].

Uno dei programmi di trattamento più completi è il Sexual Offenders Treatment

[112] Patrizi P. e Cuzzocrea V. (2010), *A new european network to Exchange and transfer knowledge and expertise in the field of treatment programmes for perpetrators of sexual harassments and violence against children and young people (SEX OFFENDERS)* Il report, p. 9

Program (STOP) nato nel 1993 in Inghilterra e Galles con la creazione di un'unità speciale, la *Sex Offender Unit,* per il lavoro con gli autori di reati sessuali ad opera del Probation Service del West Midlands. La valutazione del rischio di recidiva è centrale nel programma e segna i diversi momenti del percorso: dalla fase della condanna, alla fase del trattamento in carcere fino al rilascio e alla fase di registrazione[113] dell'autore di reato. L'intervento consiste generalmente in un lavoro di gruppo molto strutturato con l'utilizzo di tecniche di *modelling* e della recitazione; ogni gruppo terapeutico funziona con un'équipe di tre tutori, di cui almeno due sono presenti a ogni sessione e almeno uno è uno psicologo o un agente incaricato dell'affidamento in prova. L'intervento è suddiviso in diversi moduli: il primo, d'ingresso, è detto "Modulo di Inserimento", comprende 50h di trattamento ed è mirato alla riduzione della negazione e/o minimizzazione affinché si giunga ad una piena responsabilizzazione della persona rispetto alla commissione del reato sessuale. In seguito al completamento positivo di questa prima fase di intervento, i sex offenders entrano in un "Modulo di *Relapse prevention"* di 50h o in un programma di terapia a lungo termine di 190h. La decisione rispetto a quale tipo di percorso si debba far seguire dipende da una valutazione del rischio di recidiva che si articola in basso, medio o alto. Il programma di trattamento ha come obiettivo a lungo termine un cambiamento nello stile di vita e al raggiungimento di una capacità auto-regolativa. Questo traguardo ambizioso presuppone che l'autore di reati sessuali modifichi alcuni aspetti della sua persona che coinvolgono la sfera cognitiva, la sfera socio-relazionale, la sfera sessuale ed infine la sua capacità empatica. Il programma ha come obiettivi intermedi la responsabilizzazione dell'autore rispetto al reato commesso e l'acquisizione di una capacità rielaborativa del percorso antecedente alla messa in atto del comportamento deviante, individuandone cioè i precursori che possono costituire dei fattori di rischio per una ricaduta.

[113] La legislazione inglese (ma anche quella statunitense) prevede che il responsabile di reati sessuali (soprattutto pedofili a rischio di recidiva), una volta uscito dal carcere e anche se scontata la pena, venga "registrato" – cioè accompagnato e controllato dalle agenzie locali, per un periodo variabile da cinque a quindici anni.

2.5.2 Spagna

La presa in carico degli autori di reati sessuali, in Spagna avviene esclusivamente in ambiente intramurario, attraverso la realizzazione di un programma di recente sperimentazione, che ha coinvolto in primo luogo sette istituti penitenziari ed in un secondo momento tredici strutture. Manca pertanto, un analogo impegno esterno che consenta di proseguire il percorso intrapreso nel contesto penitenziario anche dopo l'espiazione della pena.

Dal 1998 viene attuato un programma specifico basato sul modello della prevenzione della recidiva (*Relapse Prevention Model*), di stampo cognitivo-comportamentale sulla scia dell'approccio canadese. Tale programma è articolato in un modulo centrale di "prevenzione della recidiva" e in ulteriori sette moduli monotematici, ciascuno con modalità di azione ed obiettivi differenti, il lavoro procede in gruppo e la priorità è data ai detenuti che dallo screening iniziale risultano ad alto rischio di recidiva. L'intervento realizzato mira ad interrompere i percorsi che vengono seguiti, da un punto di vista comportamentale, dall'abusante sessuale, neutralizzando gli standard comportamentali, emotivi e di pensiero, che sostengono e precedono il comportamento deviante. La necessità di creare un ambiente di supporto all'attività di trattamento è fronteggiata dal coinvolgimento di tutte le professionalità operanti all'interno della struttura penitenziaria, chiamate a realizzare un alto livello di integrazione e a svolgere un ruolo centrale nella realizzazione del programma.

Lo staff che partecipa al programma di trattamento necessita di una adeguata formazione e di un effettivo supporto, e pertanto è prevista la partecipazione ad un corso di formazione intensiva diretto ad accrescere le conoscenze degli operatori in materia di reati sessuali e a fornire loro specifici strumenti di lavoro. Di centrale rilievo nello svolgimento della strategia trattamentale seguita sono le fasi di valutazione del trattamento, dirette ad analizzare l'impatto del processo terapeutico e l'impegno del detenuto al trattamento, che intervengono durante tutto il corso del programma, prima, durante e dopo lo sviluppo del trattamento[114].

Sperimentato dal 1998 negli istituti penitenziari spagnoli in termini di obiettivi

[114] Patrizi P. e Cuzzocrea V., *op. cit.*

generali, il programma di trattamento si propone di diminuire e/o eliminare la probabilità di recidiva nella condotta delittuosa, di rendere capace l'autore di reato sessuale di controllare la propria condotta di aggressione sessuale, intervenendo sui fattori predisponenti all'aggressione sessuale in ciascun soggetto, di aiutare l'autore di reato sessuale a sviluppare la capacità di costruire e mantenere relazioni interpersonali libere dalla violenza e con partner adeguati. Gli obiettivi specifici possono invece essere ricondotti a due livelli: la valutazione individuale e l'intervento psico-sociale. Il piano valutativo a cui si fa riferimento comprende l'osservazione della condotta sessuale, le distorsioni cognitive e il funzionamento sociale, con l'intervento psico-sociale si intende invece adattare il programma alle variabili individuali, centrandosi su fattori quali l'incremento della consapevolezza individuale degli effetti delle proprie scelte comportamentali, lo sviluppo delle abilità di controllo e confronto, la valorizzazione delle situazioni di rischio e l'abilità di confronto con le situazioni stressanti. La prima regione che ha sperimentato questo modello è stata la Catalogna, in seguito a questa prima esperienza il programma è stato applicato in altri otto centri spagnoli, per poi essere esteso a un totale di tredici istituti. Gli "istituti pilota" sono stati identificati in base a criteri quali il numero di sex offender presenti e quello degli operatori specializzati in grado di realizzare il progetto in ciascun istituto. Per quanto concerne la generica formazione del personale, questa è rivolta a tutti i livelli di professionalità operanti in istituto, ma non è oggetto di particolare investimento economico e temporale, in quanto l'accesso alle strutture penitenziarie è garantito da concorsi per titoli che vengono considerati già di per sé indicativi di un certo livello di professionalità inerente il settore. La scelta del personale che ha costituito le varie équipe impegnate nel trattamento dell'autore di reato sessuale, è stata effettuata seguendo la procedura ordinaria, basata sul ruolo professionale, sul merito e sulle capacità personali, con particolare attenzione alle precedenti esperienze di lavoro, ricerca e formazione nel campo specifico. Altro criterio di scelta è l'impegno dei professionisti ad assicurare lo sviluppo del programma per un periodo sufficiente, quantomeno a medio termine. Gli operatori deputati ad erogare il trattamento sono quindi sottoposti a un programma di formazione intensivo, centrato sull'approccio metodologico del trattamento e sugli argomenti che verranno trattati attraverso

l'applicazione del programma. Questo avviene a livello centrale, al fine di impostare un piano di intervento condiviso a livello sovrastrutturale, anche se suscettibile di modifiche in fase di applicazione, coerentemente con le diverse realtà carcerarie presenti nei territori di interesse. Il modello della *Relapse Prevention* non viene applicato nella sua globalità, in quanto la principale lacuna della realizzazione del trattamento è il suo essere esclusivamente realizzato all'interno delle mura carcerarie, senza alcun tipo di effettiva possibilità di proseguimento dello stesso al di fuori del circuito detentivo. Terminato il periodo della pena, gli ex-detenuti non sono in alcun modo seguiti dal personale dell'Amministrazione Penitenziaria[115].

2.5.3 Francia

Vi sono Paesi, come la Francia, dove dal '98 il giudice, dopo l'espiazione della pena, impone all'autore di reati sessuali di seguire un periodo, che varia dai due ai cinque anni, di controllo medico-socio-giudiziario; se il soggetto non vi si attiene, scatta una sanzione autonoma che determina un'ulteriore condanna.

In Francia la legge[116] prevede che tutte le persone condannate per reati sessuali a pene restrittive della libertà debbano scontare la pena in istituti penitenziari che consentano di garantire un controllo medico e psicologico adeguato. Questo controllo è reso possibile dalla presenza, all'interno della maggior parte delle carceri, di Servizi Medico-Psicologici Regionali (S.M.P.R.) di competenza del Ministero della Sanità. Prima di entrare in carcere, il detenuto condannato a una pena superiore a cinque anni trascorre sei settimane presso il *Centre National d'Observation* (C.N.O.), una struttura che, grazie all'ausilio di un'équipe interdisciplinare, ha lo scopo di costruire, in collaborazione con il detenuto stesso, un progetto di esecuzione di pena. Terminato il periodo valutativo/progettuale, egli fa il suo ingresso nell'istituto penitenziario e, può decidere di partecipare al processo trattamentale offerto dai S.M.P.R. La permanenza nel servizio si verifica preferibilmente un anno prima della scarcerazione ed è strutturata in tre fasi: i primi due mesi sono dedicati all'accoglienza del detenuto, nonché alla realizzazione del

[115] *Ibidem*
[116] Cfr. http://codes.droit.org/CodV3/procedure_penale.pdf

suo genogramma, la seconda fase, della durata di circa due mesi, si concentra sul lavoro di gruppo, all'interno di laboratori monotematici, che integrano approcci educativi e terapeutici, si organizzano gruppi di relax, di disegno e di ascolto della musica, lo scopo è quello di sviluppare le capacità di inserimento sociale, di gestione delle emozioni e dei conflitti. La scelta dei metodi terapeutici più idonei tiene conto in primo luogo della personalità del detenuto, dello stato mentale e delle circostanze al momento del fatto. Il trattamento mira all'acquisizione delle competenze cognitive e affettive, allo sviluppo di attitudini a dominare la propria eccitazione sessuale deviante e, infine, al riconoscimento delle situazioni e delle sequenze cognitivo-affettive che favoriscono il passaggio all'atto, per evitarle, sfuggirvi o porvi fine. Lo stesso centro prevede un trattamento anche dopo la scarcerazione, centrato sullo sviluppo di capacità espressive e sul controllo delle pulsioni, tuttavia, è una realtà evidente che molti detenuti, una volta usciti dal carcere, non ricevono alcun tipo di assistenza, dato che i trattamenti post carcerari vengono, infatti, effettuati soltanto da alcuni medici esterni[117].

2.5.4 Belgio

In Belgio esiste l'obbligo giuridico del percorso terapeutico prima della pronuncia della sentenza e dopo il pronunciamento della sentenza in sostituzione o aggiunta alla pena. Le possibilità di trattamento sono molto rare nel sistema penitenziario belga e il livello generale dell'intervento erogato in carcere è nettamente inferiore a quello erogato negli ospedali psichiatrici piuttosto che nelle strutture esterne.

La legislazione specifica per la materia che si esamina, si caratterizza per aver collegato la concessione dei benefici di legge per i condannati alla sottoposizione ad un percorso psico-sociale di riabilitazione e terapia. La presa in carico dei delinquenti sessuali in Belgio avviene sia in ambiente intramurario che extramurario.

Con riferimento, in particolare, agli approcci trattamentali in contesti penitenziari relativi ad autori di reati sessuali, giova evidenziare che, a seconda delle

[117] Patrizi P. e Cuzzocrea V., *op. cit.,* p. 8-9

strutture interessate dalla presa in carico dei detenuti in questione, si realizzano interventi diversi. Per gli abusanti ristretti in istituti penitenziari è prevista una sorta di pre-trattamento, indirizzato a generare e rafforzare in essi il convincimento e la motivazione ad intraprendere, anche al di fuori della struttura penitenziaria e dopo l'espiazione della pena, un percorso terapeutico[118]. E' prevista l'istituzione di equipe psico-sociali pluridisciplinari a livello periferico, mentre, per quanto concerne l'area penale esterna, un ruolo di rilievo viene svolto dagli Assistenti di Giustizia, collocati nel Servizio Sociale e titolari di varie funzioni, tra cui la collaborazione e la trasmissione di informazioni alle équipe psico-sociali, la supervisione dei soggetti presi in carico, nonché la redazione di rapporti sull'andamento della misura. Per gli abusanti ritenuti irresponsabili è previsto l'internamento in ambiente psichiatrico. Esistono poi numerosi centri in cui viene erogato un trattamento ambulatoriale, che può assumere diverse connotazioni, attraverso l'utilizzo di metodi psicodinamici, cognitivo-comportamentali, di lavoro di gruppo o farmacologico.

Ulteriore fattore caratterizzante l'esperienza belga è la previsione di una formazione specifica per gli operatori impegnati nelle attività trattamentali, sia pur in mancanza di una struttura unica che pianifichi tale percorso formativo.

I programmi specializzati di trattamento sono forniti a livello ambulatoriale da due centri (CRASC ed UFC); tra questi, il Centro di Bruxelles (CRASC), che ha iniziato ad operare nel 1986, è un tipo di struttura detta *guidance,* che si riferisce ad una particolare intervento che ha lo scopo di creare uno spazio di diritti e doveri differenziati, a vantaggio della società e a vantaggio dell'autore di reato. Il concetto di *guidance,* che simbolicamente rappresenta un ponte tra il concetto di controllo e quello di cura, ci suggerisce di sostituire il termine trattamento con quello di *management,* poiché mentre il primo indica un approccio all'aggressione sessuale sul modello di una malattia, il secondo considera tale reato innanzi tutto come un comportamento, che può essere modificato e quindi gestito grazie all'apprendimento di determinate abilità. Dopo l'accettazione, che dura per tre sedute individuali, la persona viene inviata ad un gruppo di integrazione per una valutazione più dettagliata del suo problema e delle sue esigenze terapeutiche. Nel

[118] *Ibidem*

CRASC i gruppi di terapia sono esposti a piani di trattamento centrati su: prevenzione della recidiva, addestramento al controllo dell'impulso, modifica delle preferenze sessuali, formazione di capacità sociali, gestione dello stress e gruppo psicodinamico. Secondo le loro diverse necessità di trattamento individuale, i delinquenti sessuali seguono specifici percorsi attraverso il programma di trattamento, la maggior parte termina con il gruppo psicodinamico, che tratta lo squilibrio globale del loro stile di vita e stimola la crescita personale per una migliore qualità della stessa.

2.5.5 Olanda

In Olanda esistono due tipi di istituzioni in grado di ospitare gli autori di reati sessuali, se il soggetto è riconosciuto responsabile del suo atto, viene mandato in un istituto carcerario, con l'idea che debba essere punito per il reato commesso attraverso la privazione della libertà, al contrario, quando l'autore di reati sessuali è giudicato irresponsabile del suo atto, cioè classificato come malato di mente, viene costretto ad alloggiare in un T.B.S. (*Terbeschikkingstelling)*, un'istituzione chiusa a vocazione terapeutica. I soggetti giudicati parzialmente irresponsabili sono condannati a vivere prima in carcere e poi in T.B.S. Gli istituti T.B.S. sono esigui sul territorio e sono finanziati, in buona parte, dal Ministero della Sanità, mentre il Ministero della Giustizia cura gli aspetti più strettamente connessi alla sicurezza. Il soggiorno in T.B.S., quando costituisca una pena, è imposto per una durata di due anni e può essere prolungato per un periodo di uno o due anni, ma in alcune circostanze addirittura per più tempo. In particolare, nei casi di condanna per reati perpetrati con violenza, la decisione di internamento può essere reiterata indefinitamente, infatti gli imputati temono tanto l'invio in queste strutture quanto il carcere, poiché nei T.B.S. la data di uscita non è fissata in anticipo. Esso può, infatti, essere considerato la forma più coercitiva di trattamento psichiatrico, anche se la vita al suo interno sembra essere caratterizzata da una grande libertà di movimento, parola e pensiero. Oltre al luogo di detenzione, qualunque dei due esso sia, la responsabilità determina anche l'accesso al trattamento. Infatti, l'irresponsabilità implica l'idea di malattia mentale e, di conseguenza, quella di

cura, mentre in caso contrario, l'individuo giudicato responsabile, è considerato non affetto da turba psichica, oppure affetto da una turba psichica senza nesso di causalità accertato con l'atto, il che comporta che egli non beneficerà di una cura. Ne consegue che il trattamento terapeutico del condannato per reati sessuali sarà effettuato unicamente in T.B.S. In questo caso, il trattamento previsto è quasi esclusivamente di tipo medico e viene erogato soltanto nel T.B.S. e in alcuni centri ambulatoriali, per l'accesso ai quali sono previsti dei criteri piuttosto selettivi, questa caratteristica si riflette inevitabilmente sulle professionalità degli operatori coinvolti, quasi tutti psichiatri, psicologi, psicoterapeuti. Con riferimento alla formazione del personale, deve segnalarsi che essa viene curata dall'Agenzia Nazionale per le Istituzioni Penitenziarie, istituto deputato alla formazione del personale operante all'interno degli istituti penitenziari, soprattutto quello addetto alla sorveglianza.

Degno di nota nella legislazione olandese, è la normativa di recente introduzione, relativa al reinserimento nella comunità locale di appartenenza di un reo sessuale, a seguito dell'uscita dal circuito penitenziario o dalla clinica, in tal caso è previsto un avviso alla comunità stessa del possibile rischio rappresentato dalla presenza del delinquente. Se da un lato l'adesione al trattamento non è mai imposta, dall'altro la pericolosità del paziente potrà essere valutata favorevolmente solo se questi darà prova di un certo coinvolgimento nelle attività terapeutiche[119]. Per la valutazione della responsabilità, il giudice si avvale del supporto di un centro, il "Pieterbaan Centrum", dove ogni anno passano gli imputati e vi soggiornano sette settimane. In questo periodo, per decisione del giudice, un'équipe interdisciplinare redige un resoconto che termina con una valutazione della responsabilità del soggetto, che verrà poi inviato al giudice e sulla base del quale poi si deciderà dove inviare l'imputato, se il giudice riterrà opportuno condannare i soggetti a un soggiorno in T.B.S., questi vengono prima portati in un istituto, il "Meijers Instituut" di Utrecht, dove si tenterà di orientare il soggetto verso il T.B.S. più adeguato. Nel T.B.S. gli autori di reati sessuali non vengono separati dagli altri condannati e la maggioranza dei pazienti presenta tratti di personalità psico o sociopatici. La parte di trattamento che è riservata alla sociopatia è fondamentale e si concretizza soprattutto

[119] *Ibidem*

nell'organizzazione della vita quotidiana: i pazienti vivono in gruppi di otto-dieci persone responsabili della loro unità di vita, imparando pertanto a misurarsi con la realtà e con le difficoltà della vita di comunità, pur avendo ciascuno la sua camera. Al fine di fornire un solido supporto sociale all'individuo, per un futuro reinserimento all'esterno, sono coinvolte anche le famiglie, attraverso terapie familiari o di coppia. Per sviluppare l'autostima e colmare i deficit vengono proposte attività formative e terapeutiche, lavoro, scolarizzazione, sport, attività ricreative. Una tecnica particolarmente utilizzata è l'*offence script,* uno strumento di studio del passaggio all'atto che consente di descrivere lo scenario del delitto, offrendo il vantaggio di prendere in considerazione le sei ore che precedono l'aggressione, questo copione rappresenta un modo di affrontare l'atto con una popolazione che rende spesso difficile questo compito, in quanto nega l'atto e/o la responsabilità dello stesso. L'idea di base è che se l'autore di reati sessuali ha piena consapevolezza dei pensieri, dei gesti e degli eventi che hanno preceduto il suo passaggio all'atto, potrà più facilmente prendere coscienza del rischio di agirlo nuovamente e quindi prevenire meglio la recidiva.

2.5.6 La normativa per i Paesi Scandinavi

Nonostante i notevoli progressi registrati nel campo della parità di genere anche per i Paesi del Nord Europa la violenza contro le donne rimane un problema non risolto. Nel corso delle ultime decadi, tutti i paesi nordici, pur non riconoscendo espressamente reati o circostanze aggravanti di genere, hanno rafforzato e ampliato le loro legislazioni adeguandole all'evoluzione dei costumi, al riconoscimento del diritto all'integrità e all'autodeterminazione sessuale e alla maggiore sensibilizzazione sociale nei confronti del fenomeno dell'abuso sessuale. Si offre qui di seguito una panoramica delle principali disposizioni penali che negli ordinamenti di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia costituiscono gli strumenti repressivi nei confronti della violenza, in particolare, contro le donne.

In Danimarca il Codice penale[120](*Straffeloven)* non prevede norme espresse legate alla violenza contro le donne. Per quanto riguarda la violenza fisica, il Codice

[120] Cfr. www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=142912

dedica in generale un capitolo ai reati di violenza contro la vita e il corpo delle persone e punisce con la multa o la reclusione fino a tre anni chiunque usi violenza o aggredisca fisicamente una persona, mentre prevede la reclusione fino a 6 anni per le aggressioni fisiche particolarmente brutali, crudeli o pericolose considerando una circostanza aggravante speciale l'eventualità che l'aggressione violenta abbia comportato pregiudizio all'integrità fisica o alla salute della vittima. Le pene per tali reati possono essere elevate fino a 10 anni se hanno comportato gravi lesioni o la morte oppure in caso di circostanze particolarmente aggravanti. In caso di commissione di uno dei reati previsti da parte di una persona già condannata per lesioni personali o per reati associati con la violenza intenzionale, la pena può essere aumentata fino alla metà.

La legge penale danese prevede inoltre la perseguibilità d'ufficio delle violenze in famiglia e la legge sugli sfratti prevede l'espulsione forzata dalla casa familiare per coloro nei confronti dei quali vi sia il ragionevole sospetto che abbiano commesso, tra l'altro, maltrattamenti nei confronti del coniuge o dei discendenti o ascendenti sottoposti alla loro autorità e cura. Per quanto riguarda invece le violenze sessuali, tra le quali rientra anche lo stupro, tali tipi di reato sono disciplinati dal Codice penale nella sezione dedicata ai reati contro la morale sessuale, per la cui commissione all'interno di una relazione matrimoniale o registrata è tuttavia consentita una riduzione o la cancellazione della pena.

La recente riforma del 2012 ha peraltro introdotto anche nel Codice penale danese il concetto di stupro negligente sull'esempio della Norvegia, in base al quale sono puniti per stupro anche coloro che utilizzino per ottenere il rapporto sessuale lo stato di debolezza di una persona, ad esempio, mediante l'uso di alcol e droghe.

In Finlandia la legislazione applicabile nei confronti della violenza contro le donne è meno avanzata che in altri paesi nordici. Il Codice Penale[121] (*Rikoslaki*) disciplina i reati di violenza fisica con una distinzione tra i vari gradi di aggressione a seconda della gravità delle modalità della violenza e del danno arrecato alla vittima, si passa dalla aggressione lieve alla aggressione aggravata e prevede pene che vanno da una semplice multa ad una pena detentiva che può variare da un minimo di un anno fino ad un massimo di dieci anni di

[121]Cfr. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

reclusione. Molti dei reati di violenza nei confronti delle donne continuano ad essere perseguibili solo su denuncia della vittima e la conciliazione e la mediazione sono spesso usate per trattare dei reati di violenza domestica. Per quanto riguarda lo stupro, il Codice penale finlandese disciplina il reato di stupro distinguendone la gravità a seconda del grado di violenza usata dall'autore nella commissione del reato, piuttosto che sulla violazione sessuale in sè e sono previste circostanze aggravanti del reato che possono elevare la pena per l'autore o gli autori dello stupro fino ad un massimo di dieci anni di reclusione. Sono previsti peraltro altri reati sessuali connessi alla violazione del diritto di autodeterminazione sessuale come la coercizione al rapporto sessuale, la coercizione all'atto sessuale o l'abuso di posizione a scopo sessuale, considerati di minore gravità e perseguibili su denuncia della vittima.

Anche la Finlandia sta modernizzando la propria legislazione in materia e ha modificato nel 2011 le disposizioni penali in materia di coercizione all'atto sessuale ampliando il concetto di coercizione anche ai rapporti sessuali ottenuti sfruttando la mancanza di difese della vittima dovuta a stati di impotenza e impossibilità di esprimere la propria volontà, non necessariamente derivanti da farmaci o sostanze stupefacenti

In Norvegia il Codice Penale[122] (*Straffeloven*) non prevede alcuna disposizione specifica per la violenza di genere. La stessa violenza all'interno di una relazione di coppia viene trattata, senza distinzione per il sesso della vittima, nell'ambito delle disposizioni penali ordinarie sulla violenza. Il Codice penale norvegese distingue diverse categorie di reati di violenza, dall'aggressione semplice, in cui non è necessario che la vittima abbia subito dolore o lesioni in quanto il reato si configura con l'esercizio della violenza in sé, fino all'aggressione aggravata e alle lesioni personali, semplici o aggravate, a seconda delle modalità con cui è stato commesso il reato e del tipo di danni e di conseguenze per la vittima. Per punire la commissione di tali reati, il Codice prevede pene detentive che vanno da un minimo di un anno di reclusione per l'aggressione semplice fino ad un massimo di 21 anni di reclusione per lesioni personali gravi, nel caso l'autore del reato abbia agito in modo doloso e l'atto criminale abbia avuto esiti mortali. Altri reati sono considerati

[122] Cfr. http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-19020522-010-eng.pdf

oltre la violenza fisica, nel quadro della violenza contro le donne nelle relazioni intime, come le minacce di compiere atti criminali, volte a ispirare nella vittima paura per la propria vita o incolumità fisica, reati per i quali è prevista una pena detentiva fino a sei mesi di reclusione.

Il Codice penale norvegese disciplina il reato di stupro nel capitolo dedicato ai reati sessuali. Con la riforma del 2000 la nozione di stupro è stata ampliata per rafforzare la protezione delle donne contro gli abusi sessuali e prevede, tra l'altro, la punizione per coloro che ottengono un rapporto sessuale con la violenza o con comportamento minaccioso oppure abusano dell'impotenza della vittima a causa della sua perdita di conoscenza o del suo stato di ubriachezza, intossicazione o di sonno, sono state inoltre inasprite le sanzioni per lo stupro commesso da persona conosciuta dalla vittima, compreso lo stupro da coniugi o ex coniugi o simili. In presenza di circostanze aggravanti, come la commissione del reato in gruppo o in maniera particolarmente dolorosa e offensiva oppure da persone recidive o condannate per altri reati sessuali oppure in caso di morte della vittima o di pregiudizio grave per la sua salute, la pena massima è aumentata da 10 anni a 21 anni.

La Norvegia è stato il primo paese europeo a introdurre, nel 2000, il concetto di stupro negligente, con il quale la definizione del reato è stata estesa non solo alla persona che consapevolmente e volutamente commetta uno stupro, ma anche a colui che dovrebbe sapere di star commettendo uno stupro. La pena normale per lo stupro negligente è la reclusione fino a cinque anni e sono previste alcune circostanze aggravanti che possono elevare la pena massima fino a 8 anni di reclusione.

In Svezia la legislazione penale è stata più volte modificata nelle ultime decadi per assicurare una più efficace protezione delle donne da atti di violenza. Nel 1982 il Codice penale[123] (*Brottsbalk*) è stato modificato per assoggettare all'azione penale d'ufficio tutti i casi di aggressione e violenza, comprese le violenze e i maltrattamenti domestici, precedentemente perseguibili solo a denuncia di parte, nel 1988 (*Restraining Orders Act*) è stato introdotto per la prima volta lo strumento dell'ingiunzione restrittiva che, in caso di pericolo per la donna di diventare il

[123] Cfr. https://lagen.nu/1962:700

bersaglio di atti criminali, molestie e atti persecutori da parte di un uomo, con il quale abbia o abbia avuto una relazione intima, consente al Pubblico Ministero di imporre al possibile autore di tali atti il divieto di entrare in contatto, anche solo visivo, con la vittima fino ad un massimo di un anno, la violazione di questo divieto comporta la pena di una multa o della reclusione fino ad un anno. Nel 1993 una nuova legge ha ampliato la protezione degli individui che, nonostante gli ordini restrittivi, continuino ad essere molestati ed ha esteso l'ambito geografico delle ingiunzioni restrittive.

Nel 1998 è stato anche introdotto nel Codice Penale svedese il reato di grave violazione dell'integrità della donna, che comprende quegli atti violenti non abbastanza seri da costituire il reato di aggressione personale grave. È punibile per grave violazione dell'integrità della donna colui che commetta ripetuti atti di molestia o maltrattamenti contro una donna con la quale abbia o abbia avuto una relazione intima, anche occasionale. Il reato include l'aggressione e la violenza fisica, le molestie, la violazione della privacy domestica e la coercizione sessuale e comporta una pena detentiva, da un minimo di sei mesi fino ad un massimo di sei anni di reclusione e le stesse pene sono previste se il reato è commesso dal coniuge o ex coniuge oppure da un convivente o ex convivente.

Per quanto riguarda invece i reati sessuali e, in particolare, lo stupro, la Svezia è stato il primo paese nel mondo a prevedere, nel 1965, norme penali contro lo stupro all'interno del matrimonio, da allora la legislazione svedese sui reati sessuali è stata più volte modificata e ampliata. In particolare nel 2005 il Codice penale è stato riformato per rafforzare e chiarire il diritto all'integrità personale e sessuale di ogni individuo e all'autodeterminazione sessuale. In tale contesto è stato ampliato il concetto di stupro a casi precedentemente non contemplati come, ad esempio, situazioni in cui l'autore del reato sfrutti per ottenere il rapporto sessuale una persona in difficoltà, per condizioni fisiche o mentali o in cui l'autore del reato forzi la vittima ad un atto sessuale attraverso maltrattamenti o violenza personale o attraverso minacce, anche diverse da quelle contro la vita e la salute della persona[124].

[124] Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione, Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera, *La violenza contro le donne e le principali disposizioni penali ad essa collegate in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, maggio 2013*

2.5.7 Un esempio concreto: il programma ROS in Svezia

Il sistema giudiziario svedese si serve del "*Prison and probation service*" in cui la pena può essere scontata attraverso la prigione, la supervisione intensiva, il rilascio condizionale con la possibilità di fruire del servizio di comunità, la libertà vigilata, la libertà vigilata con servizio di comunità o la libertà vigilata con trattamento contrattuale. Durante la reclusione, la componente di cura è necessaria e la promozione della soggettività del detenuto, la preparazione e il reinserimento nella società vengono sempre affrontati. Nel periodo detentivo, in cui sono privati della libertà, i sex offenders possono svolgere attività produttive come impegnarsi in giornate di lavoro, curare i servizi interni, partecipare a corsi di educazione, effettuare analisi di criminalità e abusi e altre attività strutturate.

In Svezia i detenuti vengono reclusi in diverse prigioni in base alla tipologia di crimine commesso, il paese ha quattro principali distretti per gli aggressori sessuali (Härnösand, Norrtälje, Kristianstad e Skogome). Per i reati sessuali è stato strutturato un programma dal governo che afferma la centralità terapeutica e il trattamento, i quali devono essere attivati nei quattro principali istituti del paese e inoltre deve essere garantita la continuità del trattamento dal carcere alla comunità ed è costruito sui principi del "Programma di Trattamento per Sex Offenders ROS-National". L'area dedicata agli autori di reati sessuali ha un'unità di alta sicurezza e una di bassa sicurezza cosiddetta "prigione aperta" e in esse si effettua una valutazione obbligatoria dei bisogni e dei rischi per ogni delinquente.

Il programma svedese per il trattamento dei molestatori sessuali in carcere e il servizio di libertà vigilata denominato ROS, sono stati modellati sulla base del Canadian Sex Offender Treatment Programme. Nel 2004 il programma è stato provato e implementato nel servizio di comunità e nei sistemi di messa alla prova. Il ROS è stato presentato e accettato dal gruppo di accreditamento svedese nel 2003 e, dopo la valutazione degli scienziati canadesi, i metodi di trattamento svedesi sono stati rivendicati come modello indipendente.

Il ROS mette in atto una tipologia di trattamento che deve essere un continuum dal carcere alla comunità ed è necessario valutare caso per caso ogni trasgressore sessuale. I principi generali si concentrano sulle necessità dei singoli trasgressori,

viene effettuata una analisi basata sulla valutazione pre e post trattamento, c'è grande attenzione ai problemi di responsabilità individuale, si effettuano interventi di dinamica cognitiva, orientamento terapeutico e continuità di trattamento.

I componenti dello staff sono meticolosamente selezionati, poiché tra le strategie del programma vi è quella di creare un clima sicuro e aperto, in cui tutto il personale, seppur con posizioni diverse, deve motivare i soggetti verso un trattamento adeguato per comprendere il reato sessuale e devono lavorare per prevenire le ricadute. In ogni servizio di *probation* locale almeno due agenti di libertà vigilata hanno speciali competenze in materia di gestione e trattamento dei reati sessuali, devono essere in grado di parlare sessualità, perversione e abuso sessuale oltre ad avere specifici background educativi. Inoltre, vengono impartite le istruzioni di base sulla sessuologia generale, sulla psicologia del reato, sui fattori di rischio e sull'empatia della vittima.

Il componente principale del programma ROS sono le distorsioni cognitive e la gestione delle strategie nell'intimità e nelle relazioni, la gestione delle emozioni, l'empatia e la consapevolezza delle vittime e la gestione dell'eccitazione sessuale. La struttura del trattamento di intensità moderata dura da quattro a cinque mesi, con un minimo di sei ore e un massimo di nove ore di lavoro di gruppo a settimana e almeno una sessione individuale a settimana.

Sono stati anche identificati gli elementi essenziali di un intervento efficace e questi sono l'alleanza terapeutica, lo stile non conflittuale, creare coesione di gruppo e credere nel cambiamento del soggetto, la flessibilità, la comprensione psicodinamica, la struttura cognitiva, un approccio genuino e uno stile non giudicante[125].

2.5.8 Esempi inarrivabili o raggiungibili?

Al termine di questo capitolo, dopo un approfondito studio della tematica, quello che si è riscontrato è una grande arretratezza del nostro Paese in materia di trattamenti specifici per i rei autori di reati sessuali. Nonostante il Progetto di Trattamento Intensificato sia stato introdotto oltre dieci anni fa, questo è rimasto

[125] KRIMINALVÅRDEN, 2006. Basic Facts about Prison and Probation Service in Sweden.

tale e limitato alla sola Casa di Reclusione di Bollate, non riuscendo ad espandersi rapidamente su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, grazie alle esperienze negli altri Paesi, si è potuta constatare l'efficacia del trattamento terapeutico di tipo cognitivo-comportamentale in capo a soggetti con problematiche inerenti la sfera sessuale, ma ciò non è bastato per far smuovere le acque e portare il legislatore a introdurre l'obbligatorietà dello stesso per tutti i detenuti sex offenders. Una grande mancanza del nostro sistema concerne proprio l'assenza di una legge che faccia chiarezza sulla gestione e la rieducazione del detenuto sex offender, questo vuoto legislativo non permette di individuare le linee guida per il trattamento che accomunino tutti gli istituti presenti sul territorio, anzi, aumenta le differenze tra ognuno di essi e a maggior ragione porta ad uno spaesamento del detenuto che, in caso di trasferimento, deve adattarsi alle norme vigenti nel nuovo istituto, alle differenti condizioni detentive e magari è costretto a iniziare un diverso percorso terapeutico abbandonando quello precedentemente intrapreso.

L'affermazione di scenari progettuali come quello di Bollate costituisce una risposta penale diversa, più funzionale rispetto ad un accanimento retributivo che risulta essere solitamente inefficiente per un cambiamento interiore del detenuto. Infatti, una pena strettamente retributiva non fa che disinteressarsi del condannato e della società che un giorno lo dovrà riaccogliere senza alcuna garanzia di progresso comportamentale del soggetto, né di un futuro più sicuro e lontano dalla commissione di reati simili.

Sarebbe erroneo definire questi trattamenti come delle terapie miracolose e risolutive di tutte le problematiche del reo, in grado di modificare radicalmente le sue attitudini rispetto alla sessualità, ma essi devono esser assimilati come un aiuto, una possibilità offerta per parlare e comprendere le matrici che hanno spinto il soggetto ad agire in quel modo. Tramite dei percorsi trattamentali *ad hoc* si può dare a queste persone la possibilità di non essere ai margini della società e di sviluppare un percorso che includa uno sforzo di rielaborazione e comprensione del disvalore commesso.

CAPITOLO 3

La sezione protetti del carcere di Forlì

3.1 Nota metodologica

Per la ricerca sul campo è stata presa in esame la Casa Circondariale di Forlì (FC), attraverso una serie di interviste semi-strutturate rivolte alle professionalità che operano in tale struttura, lo scopo è quello di analizzare la gestione dei detenuti sex offenders presso questo specifico Istituto Penitenziario e la possibilità di applicare nuovi progetti trattamentali.

Questo studio si basa sull'analisi del contenuto di cinque interviste rivolte alla Direttrice della CC di Forlì dal 2011, agli Educatori, il Capoarea nonché responsabile dell'Area Educativa dal 2005 e l'Educatrice, in carica presso questa struttura dal 2009, alla Vicecomandante dell'Istituto, in servizio dal gennaio 2014 ed infine alla Criminologa, assegnata al questo carcere in veste di Esperto *ex* art 80 dal 2015 al settembre 2018.

Le interviste hanno avuto ciascuna una durata compresa tra i trenta e i sessanta minuti e sono avvenute nei luoghi di lavoro degli stessi intervistati, cioè nell'area del carcere di Forlì dedicata al reparto amministrativo, situata al secondo piano della struttura in Via della Rocca, tranne quella dell'Esperta *ex* art 80 che è avvenuta tramite e-mail a causa delle distanze geografiche che hanno creato difficoltà nell'incontro. Prima dell'inizio di ogni intervista si è svolto un colloquio introduttivo, durante il quale l'intervistatrice (la scrivente) spiegava le finalità della ricerca e la metodologia che sarebbe stata utilizzata. Non è stato possibile effettuare la registrazione delle interviste, a causa della difficoltà di introdurre questo strumento negli istituti penitenziari.

Tra le varie tecniche di indagine si è preferito utilizzare l'intervista semi-strutturata a risposta libera, ossia "*l'intervistatore dispone di una serie di domande prestabilite riguardanti una serie di temi, che può adattare alle esigenze dell'intervista o al suo andamento mutandone l'ordine*[126]". Questo tipo di intervista permette un alto livello di libertà agli attori durante l'interazione, perciò

[126] Cipolla C., *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano, 1998

l'intervistatore avendo una maggiore possibilità di scelta nel somministrare le domande, ha anche la possibilità di affrontare in modo particolarmente approfondito gli argomenti della ricerca. I vantaggi di questo strumento vanno ricercati proprio nella sua fluidità e non direttività; gli svantaggi invece, nella scarsa generalizzabilità dei risultati, perché condizionati dalla soggettività degli attori e dalla specificità della situazione di intervista.

L'immersione nella realtà sociale che l'intervistatore opera non è così profonda come quella compiuta con l'osservazione partecipante, ma l'obiettivo di fondo resta quello di accedere alla prospettiva del soggetto studiato, cogliere le sue categorie mentali, le sue interpretazioni, le sue percezioni e i suoi sentimenti. In realtà una parte di questo lavoro è stata condotta anche attraverso l'osservazione, la quale consiste nello studio da parte del ricercatore di un determinato fenomeno sociale in prima persona, immergendosi personalmente in esso, così da viverlo dall'interno e darne una diretta descrizione. Dal mese di ottobre a quello di dicembre del 2017 ho avuto modo di osservare e ascoltare i detenuti del circuito protetti presenti nella struttura di Forlì durante il periodo in cui ho svolto il tirocinio curricolare e di lavorare a stretto contatto con le figure professionali del penitenziario, nello stesso tempo ho approfittato per documentarmi sui fatti che accadevano ed erano accaduti, esplorando il materiale già esistente presente negli archivi della struttura e quello che essa produce quotidianamente. Il processo di registrazione dei dati accumulati durante questo periodo ha assunto la stesura di appunti fatta giorno per giorno, una sorta di diario di bordo giornaliero in cui ho potuto attentamente riportare, con ricchezza di particolari e di riflessioni personali, tutto ciò che veniva osservato nel corso della giornata. Questa prima esperienza diretta col fenomeno ha motivato la stesura del presente elaborato e della conseguente ricerca qualitativa tramite interviste agli operatori. I limiti riscontrati in entrambe le metodologie di ricerca sono principalmente quelli della non generalizzabilità dei casi studiati e dell'assenza di standardizzazione nelle procedure utilizzate oltre, ovviamente, alla forte incidenza della soggettività del ricercatore. Tali limiti possono essere al tempo stesso una risorsa dell'osservazione partecipante, perché il valore della propria soggettività è ampiamente rivendicato e il lavoro sul campo comporta inevitabilmente un coinvolgimento con la realtà sociale studiata e con i suoi

protagonisti che può condurre a situazioni di difficile sostenibilità emotiva[127].

L'intervista qualitativa semi-strutturata è una conversazione provocata dall'intervistatore, rivolta a soggetti selezionati, avente finalità conoscitive, guidata dall'intervistatore sulla base di uno schema flessibile e non standardizzato di interrogazione[128]. L'intervistatore deve essere un buon ascoltatore, deve porre le domande ed ascoltare attentamente la risposta, interpretandone il significato alla luce degli interessi della ricerca e poi formulare altre domande per approfondire il tema di questa risposta[129].

Lo scopo dell'intervista qualitativa è quello di "*capire come i soggetti studiati vedono [il mondo], di apprendere la loro terminologia ed il loro modo di giudicare, di catturare la complessità delle loro individuali percezioni ed esperienze... L'obiettivo prioritario dell'intervista qualitativa è quello di fornire una cornice entro la quale gli intervistati possano esprimere il loro proprio modo di sentire con le loro stesse parole*[130]".

Le interviste si differenziano per il grado di standardizzazione (libertà/costrizione) concesso ad intervistato ed intervistatore. L'intervistatore dispone di una traccia con gli argomenti da trattare nel corso dell'intervista (contenuto), c'è però libertà sulla sequenza e sul modo di formulare le domande. Egli decide lo stile della conversazione, le parole da usare, quando e cosa chiarire; può sviluppare anche temi non previsti, che nascono nell'intervista.

In questo particolare caso di ricerca, l'intervista si è rivolta a conoscitori ed esperti di questo ambito, del quale hanno una visione diretta e profonda. Essa è stata realizzata con una griglia aperta di domande, alcune comuni per tutti gli intervistati, altre variabili a seconda del ruolo da loro ricoperto.

A tutti gli operatori sono state poste le seguenti domande:

1. Come avviene la gestione del detenuto sex offenders all'interno della struttura di Forlì?
2. Quali sono i punti di forza e di debolezza dell'Istituto?

[127] Corbetta P. (2014), *Metodologia e tecniche della ricerca sociale,* Il Mulino
[128] *Ibidem*
[129] Babbie E., *Ricerca Sociale,* Apogeo, 2010
[130] Patton M.Q.(1990), *Qualitative Evaluation and Research Methods,* Sage, Newbury Park (Ca)

3. Quali criticità vengono riscontrate nella gestione di questa tipologia di detenuti?

Nello specifico ai Funzionari Giuridico-Pedagogici dell'Area Educativa sono stati posti anche altri quesiti:

1. I rapporti con la realtà esterna vengono mantenuti? Sono frequenti i contatti con i familiari?
2. Quali professionalità interagiscono con questa tipologia di detenuti?
3. Potrebbe essere attivata un'Unità di Trattamento Intensificato?
4. E' possibile effettuare incontri con le vittime ed avviare progetti di giustizia riparativa?
5. Quali sono i parametri con i quali si effettua la selezione e l'inserimento nella sezione apposita dei richiedenti? C'è una richiesta individuale da parte del detenuto o di un altro istituto o della Magistratura di Sorveglianza?

La Dott.ssa Mercurio ha, in aggiunta, risposto alle seguenti domande:

1. Potrebbe fornirmi i dati sui detenuti sex offenders presenti in struttura al momento?
2. E' possibile, secondo Lei, avviare un'Unità di Trattamento Intensificato?
3. Nell'ambito della giustizia riparativa, è possibile mettere in pratica strategie di incontro e di reinserimento?
4. Quali sono i parametri con i quali si effettua la selezione e l'inserimento nella sezione apposita dei richiedenti? C'è una richiesta individuale da parte del detenuto o di un altro istituto o della Magistratura di Sorveglianza?

La Vicecomandante Giannelli ha risposto alle seguenti domande:

1. Dal punto di vista penitenziario, siete soddisfatti della gestione riservata agli autori di reati sessuali all'interno di questa CC?

2. Questa tipologia di detenuti è accettata all'interno della struttura o subisce forme di discriminazione?
3. Gli spazi detentivi della CC di Forlì sono adeguati alla popolazione carceraria presente?

Infine la Dott.ssa Miliciani è stata interrogata sui seguenti quesiti:

1. Come si svolge il lavoro dell'Esperto *ex* art 80 con i detenuti sex offenders?
2. E' più complesso lavorare con questa tipologia di detenuti o emergono le stesse criticità evidenti nei detenuti comuni?
3. Secondo Lei, sarebbe possibile avviare un'Unità di Trattamento Intensificato presso la struttura di Forlì?
4. Questa tipologia di detenuti è predisposta ad una apertura comunicativa durante i colloqui o tendono a chiudersi in sé stessi?
5. Proposte, idee e progetti attivabili presso la CC di Forlì?

Le domande poste agli operatori sono state ripartite in alcuni ambiti tematici, come riportato di seguito:

1. La gestione del detenuto sex offenders
   - Criticità riscontrate
   - Il rapporto tra operatori e detenuti
2. Le caratteristiche della struttura: punti di forza e di debolezza
3. I progetti attivi
   - Unità di Trattamento Intensificato: un sogno concreto o irrealizzabile?
4. Le iniziative di giustizia riparativa
5. I detenuti autori di reati sessuali analizzati dal personale di Polizia Penitenziaria

Non avendo potuto registrare i vari colloqui, non si è proceduto ad una trascrizione letterale delle affermazioni emerse. Perciò si è deciso di analizzare congiuntamente tutte le risposte relative ad uno stesso ambito tematico per individuare l'atteggiamento generale degli intervistati riguardo ad uno specifico

tema, concludendo infine con un confronto interpretativo degli stessi.

1.2 La ricerca

Dopo la raccolta del materiale e la trascrizione delle interviste si è passati alla loro analisi, nei paragrafi seguenti verranno presentati i risultati della ricerca. Scopo della stessa è quello di riuscire a capire in che modo, effettivamente, sia trattata la categoria dei detenuti sex offenders, nello specifico presso la struttura carceraria forlivese e se sia possibile oggi tradurre in concreto il concetto di rieducazione e di reinserimento attivo dei maltrattanti nel tessuto sociale esterno al contesto penitenziario. Per rispondere a tali quesiti si è proceduto all'analisi del contenuto delle interviste e i risultati ottenuti sono di seguito esposti per ambiti tematici.

Si vuole ricordare, inoltre, che i risultati sono stati ottenuti intervistando un numero limitato di operatori, pertanto le conclusioni tratte sono strettamente relative all'insieme di riferimento empirico e non vogliono avere una valenza assoluta. Ciò non esclude però la loro attendibilità, offrendo uno spunto di riflessione su quanto sia necessario dedicare tempo e attenzione a questa tipologia di detenuti, al fine di favorire lo sviluppo di progetti che, anziché etichettarli negativamente li aiutino a riscoprire i valori positivi, indispensabili per l'implementazione di un percorso rieducativo e risocializzante all'interno di un'istituzione e di una mentalità socialmente condivisa in generale ancora troppo chiusi e orientati in senso repressivo.

1.2.1 La gestione del detenuto sex offender

Questo primo ambito tematico vuole descrivere quali sono le modalità utilizzate dagli operatori e come si svolge la prassi di trattamento all'interno dell'Istituto, prima di iniziare a ricostruire il percorso di presa in carico del detenuto, si intendono fornire i dati della struttura, rilevati il giorno 6 novembre 2018. Come riferito dalla Direttrice della Casa Circondariale, l'attuale sezione a custodia attenuata "OASI" ha una capienza massima di 40 detenuti, tutti ubicati in celle singole, è articolata su due piani ed attualmente le unità presenti sono 38. La Vice Comandante ha chiarito

che il primo piano è destinato ai detenuti con posizione giuridica in attesa di giudizio, appellanti o ricorrenti e ai luoghi di fruizione delle attività in comune, quali ad esempio le sale per gli incontri e per i corsi scolastici, il refettorio, la sala tv e biblioteca, oltre alle varie sale di lavorazione. Al secondo piano sono invece ristretti i detenuti con posizione giuridica definitiva.

La Direttrice, in linea con le richieste avanzate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (da adesso in poi verrà esposto con la sigla DAP), ha predisposto l'apertura di tale sezione il giorno 24 settembre 2018 dedicandola alla categoria protetti che, al suo interno, raccoglie altre sottocategorie[131]; nonostante la maggior parte dei detenuti presenti rientrino nella categoria protetti per aver commesso reati di riprovazione sociale, più comunemente definiti sex offenders, vi è una presenza esigua (si tratta di 4-5 unità) di soggetti che devono essere tutelati per problemi di incolumità personale e si attiva nei loro confronti una strategia di sicurezza passiva per prevenire eventuali aggressioni che potrebbero esser messe in atto nella sezione ordinaria.

A livello giudiziario, il detenuto deve essere ubicato in sezioni a parte, questo tipo di richiesta arriva direttamente dalla Magistratura di Sorveglianza o da un altro istituto presso il quale il detenuto era recluso nelle medesime condizioni detentive, non è possibile inoltrare una richiesta individuale di trasferimento da parte del detenuto, sono il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) e il al DAP che decidono la struttura penitenziaria in cui dovrà essere scontata la pena. Come sottolineava la Direttrice, Forlì è l'unico penitenziario della Romagna che accoglie questa tipologia di autori di reati, mentre in Emilia sono presenti sezioni a loro dedicate nelle carceri di Modena, Ferrara e Piacenza. In ogni caso l'assegnazione è prevista tramite un provvedimento della Magistratura di Sorveglianza.

Gli educatori hanno inoltre descritto dettagliatamente come avviene il percorso trattamentale per tale categoria di soggetti; innanzitutto deve essere individuata la posizione giuridica del detenuto che, solo nel caso in cui abbia subito una sentenza di condanna definitiva, può iniziare un programma di trattamento rieducativo, il

[131] Si rimanda alla circolare DAP 2 maggio 2001, n° 500422 per la spiegazione approfondita dell'ubicazione di tali detenuti

quale prende avvio con l'assegnazione ad un Funzionario Giuridico Pedagogico di riferimento che presso tale Istituto è l'Educatrice intervistata, in virtù anche delle pregresse esperienze da Lei maturate presso la CR di Milano Bollate. L'Educatore di riferimento, riferiscono gli intervistati, inizia un primo colloquio di conoscenza col detenuto, rilevando alcuni dati socio-familiari e i punti di forza e di debolezza della personalità del soggetto, avvalendosi anche dell'aiuto dell'Esperto *ex* art 80, al fine di aprire l'annualità di osservazione scientifica della personalità prevista. L'Esperto, dal canto suo, afferma di porsi verso gli autori di reati sessuali con una maggior cura della relazione e un'attenzione particolare all'accoglienza della persona; ma date le poche ore a disposizione (in totale sono 26 ore mensili di assegnazione presso la struttura) rischia di non riuscire a compiere un lavoro completo con l'autore di reati sessuali, quindi ha bisogno di essere coadiuvato e sostenuto dalle altre figure professionali presenti nel penitenziario.

Al contempo, precisano gli Educatori, entra in campo anche il Centro Trattamento Maltrattanti (CTM) di Forlì che, tramite psicologi professionisti, in questo caso ci riferiamo al Dott. Spada e al Dott. Vasari, si occupa del maltrattamento agito dalla persona mediante colloqui di conoscenza e tramite un *counseling* psicologico aiuta il reo a comprendere il disvalore degli agiti commessi. Dalle interviste rivolte agli Educatori è emerso un quadro articolato che denota la presenza di molteplici figure professionali, sia interne che esterne alla struttura carceraria, come ad esempio i volontari delle associazioni, i quali entrano in campo per formare l'équipe che avrà poi il compito di redigere una relazione di sintesi alla fine dell'anno di osservazione, la quale porrà le linee guida per il successivo lavoro rieducativo sulla persona.

Nel trattamento di soggetti che hanno commesso reati contro la persona, gli Educatori riferiscono che è necessario essere cauti nel gestire i rapporti con la realtà familiare e sociale esterna, perché molto spesso le vittime provengono proprio dalla sfera a loro più prossima; gli utenti implicati cercano in definitiva di sostenere e di facilitare gli incontri, ove possibile, salvaguardando e tutelando l'integrità già minata della vittima ed utilizzando maggiori accortezze.

- *Criticità riscontrate nel trattamento*

Dall'analisi dell'Educatore, egli ha evidenziato che tale tipologia di detenuti possiede una grande sensibilità ed intelligenza emotiva la quale consente loro di avere una notevole capacità di gestione della relazione; "*questo può sembrare un paradosso perché tali punti di forza di questi soggetti, si trasformano in un danno per le loro vittime"*[132]. Il Capoarea ha voluto sottolineare la loro forte sensibilità e ricettività nel comprendere le dinamiche relazionali, questo è un tratto distintivo della personalità dei sex offenders che sembrano applicare strategie "*manipolatorie nella relazione interpersonale".* Tale affermazione ha trovato conferma anche nell'Educatrice, che ha sottolineato pertanto la necessità di lavorare molto sulla competenza da parte degli operatori, aggiornandosi continuamente per consentire un adeguato trattamento ed evitare di essere a loro volta "manovrati" dalla forte capacità relazionale del detenuto.

Gli operatori dell'Area Educativa hanno inoltre concentrato la loro attenzione sulle dinamiche di minimizzazione, di riconoscimento parziale del reato commesso e di negazione del reato messe in atto da questi soggetti che diventano un ostacolo sia per il lavoro che per il soggetto, perché bloccano il percorso di riconoscimento dell'agito commesso[133]. Spesso la negazione viene utilizzata come meccanismo di difesa anche al termine della pena, talvolta con l'aiuto dello stesso contesto familiare e sociale per cercare di proteggersi e difendersi, sperando che al più presto si dimentichi l'agito deviante, ma tutto ciò, ha sottolineato l'Educatrice che è sbagliato, perché "*è lo svelamento del reato che è curativo e invece si tende all'omertà del racconto".*

La difficoltà nel lavoro con i sex offenders è stata rilevata anche dall'Esperta *ex* art 80, che ha sottolineato come il detenuto si ponga spesso in una posizione difensiva, a causa di uno stigma su di sé che percepisce come insopportabile. L'Esperta sostiene che le dinamiche di minimizzazione del reato messe in atto siano l'altra faccia della vergogna che mostra, perché in realtà questo sentimento risulterebbe essere a suo parere *"la ferita narcisistica che il soggetto mostra".* La

[132] Tutte le espressioni citate in corsivo sono estrapolate direttamente dalle interviste effettuate.
[133] Cfr. Giulini P., Pucci C. (2011), *La negazione e la minimizzazione nel trattamento degli autori di reati sessuali,* (a cura di) Giulini P. e Xella C.M., Raffaello Cortina Editore, Milano

gestione del dolore per i fatti esperiti è un momento delicato sia per il detenuto che per l'Esperto stesso che, con passione, si impegna per cercare di sostenere l'individuo.

Un'evidenza constatata anche dalla Direttrice e dall'Educatrice è che le teorie presenti in letteratura[134] secondo cui si ritiene che il sex offenders abbia subito a sua volta abusi da piccolo o che ci siano stati modelli educativi negativi in famiglia ovvero una aggressività coartata e non attraversata da adolescente, sono vere e di conseguenza è molto difficile per loro uscire da queste tipologie di dinamiche relazionali malate, perché è l'unico tipo di relazione a cui sono stati da sempre abituati.

- *I rapporti interpersonali tra operatori e detenuti*

A tal proposito, collegandoci all'area tematica analizzata in precedenza e proseguendo con l'analisi delle risposte fornite dall'Esperta, emerge quanto sia importante nella relazione con questi soggetti utilizzare la delicatezza e il tatto che sembrerebbero non essere sempre stati usati con loro, al fine di facilitarli nella narrazione dei loro agiti.

Dato il peso dello stigma che il detenuto sente su di sé l'Esperta, nelle sue esperienze, racconta di aver sempre cercato di mettere il reo nelle condizioni di affidarsi a lei e di lasciarsi andare ad un racconto che è necessariamente doloroso, ma questo è un lavoro che richiede un tempo molto lungo e la capacità, tutta personale dell'operatore, di creare quella relazione che permetta al detenuto di sentirsi libero di confessarsi. "*Alcuni detenuti si aprono e hanno il bisogno di "buttar" fuori, allontanare da sé il vissuto, mentre altri, la maggior parte, faticano alla narrazione."*

L'Esperto assegnato, generalmente, ha poche ore di lavoro effettive e non riesce a compiere un lavoro completo con l'autore di reati sessuali; il suo operato deve quindi essere supportato dalle altre figure professionali.

[134] Cfr AA.VV. (2010), *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica,* (a cura di) Volterra V., Edra

Date le evidenze riportate, l'Esperta ritiene che il lavoro svolto con gli autori di reati sessuali sia più difficoltoso, rispetto a quello con i detenuti comuni.

Le riflessioni avanzate dall'Educatore in riferimento a questa tematica, si concentrano sulla difficoltà per gli operatori di avvicinarsi alle persone detenute, in quanto è necessario che il professionista abbia realizzato un buon lavoro su sé stesso per entrare in contatto autentico col reo. E' importante, secondo Lui, utilizzare la sospensione del giudizio nel trattamento dei detenuti, perché nonostante il carcere sia ancora imperniato sulla dottrina del dover essere, questi soggetti hanno bisogno di una forte competenza emotiva e dunque il lavoro deve concentrarsi più sull'etica dell'essere che del dovere.

1.2.2 Le caratteristiche della struttura: punti di forza e di debolezza

Un punto di forza condiviso dagli Educatori e dalla Direttrice è legato al percorso formativo degli Educatori stessi della struttura, in quanto entrambi provengono da un background formativo che comprende l'attività di *counseling*; tali tipi di incontri terapeutici sono stati effettuati dal 2011 al 2016 con esito positivo presso l'Istituto, sotto la supervisione degli stessi. L'obiettivo era quello di costituire dei gruppi di riflessione, all'interno dei quali gli agiti difensivi del singolo si sono rivelati più deboli rispetto a quelli presentati nei colloqui individuali, ciò è stato utile per mostrare quali sono le dinamiche messe in atto dai soggetti nella relazione con gli altri. La formazione specifica degli Educatori di riferimento, come sottolineato dalla Direttrice, è stata fondamentale e "*i gruppi di ascolto erano un ottimo progetto, ma a causa della carenza e della riduzione di orario del personale sono stati interrotti"*. L'auspicio, afferma la stessa, è che con l'inizio del nuovo anno solare si riesca a procedere alla riattivazione dei gruppi di *counseling*.

Ciò che tutti gli operatori intervistati hanno evidenziato come tratto di debolezza è la mancanza di risorse economiche, che riduce le possibilità di incontro ed è inoltre stata evidenziata la necessità di avere maggior tempo a disposizione e più personale nella struttura. La Direttrice racconta che, sin dal suo arrivo in Istituto, non ha trovato un progetto specifico e adeguatamente finanziato per i detenuti sex

offenders, c'è stato il tentativo di avviare il progetto W.O.L.F.[135], ma nel 2008 i finanziamenti sono cessati.

La CC di Forlì ha trovato negli anni riscontri positivi grazie al sostegno e alla magnanimità dei volontari, specialmente del Centro di Solidarietà (CDS) e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che negli ultimi anni hanno elargito fondi per investire sul trattamento rieducativo dei detenuti, alla luce dei fatti il sostegno territoriale riscontrato non può far che altro che essere un grande punto di forza tanto che sull'importanza degli enti locali hanno focalizzato l'attenzione tutti gli intervistati.

Secondo l'Educatrice le dimensioni ridotte della struttura che, da un lato favoriscono il contatto umano tra operatori e ristretti e dall'altro creano molte aspettative nei detenuti, diventano al contempo un punto di forza e di debolezza della struttura. La Dottoressa ha inoltre riscontrato una debolezza nella reale applicazione del lavoro dell'educatore che, a causa di orari di lavoro ridotti non riesce ad avere i tempi necessari per intraprendere con costanza la relazione col detenuto e dedicarsi all'ascolto dello stesso. Questo non è però un problema circoscrivibile alla realtà forlivese che, anzi, tutti gli operatori intervistati nel complesso elogiano, ma entrambi gli Educatori della struttura sottolineano che spesso l'educatore è impegnato nella compilazione di carte e documenti ai fini del reinserimento del soggetto e questo provoca una riduzione del tempo dedicato alla relazione interpersonale e alla rieducazione; il ruolo pedagogico dell'ascolto e dell'empatia rischiano così di esser surclassati dalla burocrazia d'ufficio. Una soluzione auspicabile per favorire più frequenti interazioni faccia a faccia col detenuto, sarebbe quella di incrementare il personale a disposizione, ma questo implicherebbe un intervento da parte degli organi statali a livello nazionale che non è possibile analizzare tramite questa ricerca, data la sua circoscrivibilità al caso forlivese.

1.2.3 I progetti attivi

Ricordando il "*fiore all'occhiello"* della realtà penitenziaria italiana, cioè la

[135] Cfr http://www.ristretti.it/convegni/wolf_seminario.pdf

struttura carceraria di Bollate, la Direttrice ha esplicitato come, nel novero delle possibilità concesse, la CC di Forlì abbia cercato di attivare una mole cospicua di progetti per favorire il trattamento dei detenuti sex offenders.

Nel corso degli anni, avendo sempre accolto questa tipologia di detenuti, gli operatori hanno iniziato a porsi il problema di *"che cosa ne sarà di loro una volta scontata la pena da espiare?"*. Questo interrogativo dovrebbe essere affrontato all'interno della struttura come afferma l'Educatrice, perché la condanna penale è solo l'emersione grazie alla denuncia della vittima, di un problema che la persona ha e di questo problema è necessario occuparsene durante la detenzione. Entrambi gli Educatori hanno notato che, a volte, da parte della comunità vengono messi in atto stereotipi e pregiudizi che potrebbero limitare il percorso formativo a causa del rifiuto da parte di alcuni volontari nel lavorare con questa categoria protetta. A partire dal 2014, raccontano gli intervistati, è stato attivato un rapporto di collaborazione con il CTM di Forlì che prevede un percorso di psicoterapia intra ed extra murario per i detenuti sex offenders; il Dott. Spada, lo psicoterapeuta di riferimento con una formazione di tipo sistemico-familiare, effettua, su indicazione del Funzionario Giuridico Pedagogico, degli incontri individuali con i detenuti selezionati, al fine di aiutare gli operatori della struttura a comprendere quale tipo di trattamento specifico destinare al reo. Questa tipologia di incontri, secondo la Direttrice, è già curativa di per sé, in quanto avvengono in un setting più neutrale, perché non si tratta dello psicologo assegnato dal carcere e questo può aiutare il soggetto ad aprirsi. Un'altra nota positiva del rapporto con il CTM si può individuare nella possibilità per i detenuti di continuare il percorso terapeutico una volta terminata la condanna, viene specificato dalla Direttrice che tali incontri non saranno più gratuiti come durante il periodo di detenzione, ma si applicherà una tariffa ridotta concordata, questo è sembrato essere un passo fondamentale nel percorso perché aiuta nella costruzione di un ponte tra interno ed esterno.

Alla luce di tale rapporto di collaborazione, la Direttrice ha espresso la sua soddisfazione nel constatare che non ci sono stati casi di recidiva nei detenuti sex offenders usciti dalla CC di Forlì quindi, probabilmente, la ricomposizione della storia di vita del soggetto con il supporto dei professionisti è un'occasione da cogliere per ricostruire l'integrità del deviante sessuale. Anche l'Educatore ha

affermato che questa ipotesi trattamentale nel corso degli anni ha ottenuto successo ed ha aiutato la persona a prendere consapevolezza, sollecitando una riflessione critica sull'evento agito.

La Direttrice è consapevole dell'assenza di un grande progetto unitario dedicato ai sex offenders presso la struttura e ritiene che questo favorisca e abbia favorito l'attivazione di tante piccole attività di supporto che perseguono l'obiettivo di non ghettizzare tali soggetti, cercando di rendere vivibili e condivisibili i momenti di attività ricreativa in comune.

Un'altra piccola iniziativa è stata attivata col Centro Donna del Comune di Forlì, che gestisce una casa protetta in cui vengono portati donne e bambini che hanno subito violenza in famiglia e con i suoi operatori ha tenuto una serie di conferenze rivolte ai detenuti, per promuovere la sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

Tra i progetti occorre ricordare anche i già menzionati gruppi di *counseling* che, a detta di tutti gli operatori intervistati, dovrebbero essere riattivati al più presto.

Un altro programma fondamentale è il lavoro interno alla struttura per tali detenuti, la Direttrice ha specificato che circa 8-10 detenuti della sezione "OASI" lavorano alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria e che presto verrà attivato un laboratorio per pizzaioli, in modo da produrre cibi salati da vendere all'esterno. I detenuti, sottolinea l'Educatore, sono impegnati anche nel laboratorio Mani Libere, una cartiera in cui si realizzano oggetti di cartoleria molto sofisticati e si insegna ai soggetti la cura e la delicatezza nel trattare il materiale, questo è al tempo stesso un precipitato simbolico che dovrebbe aumentare la sensibilizzazione, una componente che spesso viene a mancare nei soggetti che compiono reati di questo tipo.

Tutti gli operatori, in definitiva, ritengono abbastanza soddisfacente l'operato della struttura, nonostante i fondi di finanziamento disponibili non risultino sufficienti, almeno al momento, per un'ulteriore implementazione di quest'ultima.

- *Unità di Trattamento Intensificato: possibilità concreta o sogno irrealizzabile?*

Data l'esperienza maturata presso la CR di Bollate è stato naturale chiedersi se quel tipo di progetto di trattamento potesse essere esportabile ad altre realtà o se fosse un caso isolato applicabile soltanto all'interno della struttura più all'avanguardia del panorama italiano.

L'Educatrice, avendo lavorato presso l'Istituto in questione, è stata un'intervistata di lusso ed ha sostenuto che prima del progetto di Bollate in Italia non ci fosse un trattamento *ad hoc*, infatti il progetto che è stato avviato a Milano prevede un protocollo tra carcere, équipe di psicoterapeuti e Magistratura, ampliato anche agli operatori esterni che da valore alla qualità e permette un percorso di recupero extracarcerario, fornendo dei supporti per evitare di cadere nuovamente nell'illecito penale. Per la prima volta si è provato a guardare da un'altra prospettiva questa tipologia di reati: non tanto come semplice violenza, ma evidenziando la necessità di applicare una cura, come per la tossicodipendenza, infatti l'UTI nasce sull'esperienza di trattamento in custodia attenuata con detenuti tossicodipendenti. Tale tipo di impostazione lavorativa è oggi modello di ispirazione anche per l'Istituto di Forlì, letteralmente sostiene l'Educatrice "*si è passati dal lavorare sulla colpa al lavorare sulle risorse positive che la persona ha nonostante questi reati, è un tipo di psicologia positiva."*

A Bollate il riferimento territoriale è molto forte, viene definito dalla stessa "*un angelo custode che si affianca al detenuto nei momenti di crisi, è una forma di aiuto meno professionale e più di tutela umana".* Un rischio che potrebbe verificarsi per il detenuto è quello di vivere momenti di solitudine, ciò risulterebbe pericoloso perché potrebbe condurre il soggetto alla recidiva, ma la funzione del Presidio Criminologico Territoriale attivato in Lombardia dimostra l'efficacia di questo tipo di progetto nel combattere la recidiva. Nel piccolo della struttura forlivese, la Direttrice ha notato che la rete di volontari presente sul territorio svolge un ruolo chiave nell'accoglienza di questi soggetti una volta usciti dal carcere.

Tale esperienza è però circoscrivibile al solo ambiente lombardo, è una speranza futura la sua realizzazione nel territorio romagnolo che, nonostante questo, "*ha*

creato un forte rapporto tra équipe e professionalità che lavorano col detenuto, ma non ci sono un protocollo e una strada convenzionale da seguire", afferma l'Educatrice, perché non è prevista la stipula di un patto trattamentale tra la struttura e il detenuto. Tale evidenza viene confermata anche dall'Educatore e dalla Direttrice che trovano molto interessante il progetto, ma nella realtà pratica difficilmente attivabile, soprattutto a causa della scarsità di personale.

Differenti sono anche le modalità di ingresso nella struttura lombarda, perché si accede tramite selezione, sono i detenuti stessi che, mediante delle lettere motivazionali, chiedono di poter prender parte all'Unità di Trattamento Intensificato; il rischio palesato dall'Educatrice è che i detenuti richiedano e accettino di far parte di questo programma soltanto per ottenere dei benefici in termini di concessione di misure alternative alla detenzione.

3.2.4 Le iniziative di giustizia riparativa

Con riguardo alla giustizia riparativa gli operatori intervistati sono risultati essere ben predisposti all'idea che ci sia la possibilità di avviare una sorta di riparazione del reato commesso, nello specifico favorendo gli incontri con la persona offesa, ma al contempo tutti loro hanno dovuto ammettere che questo, seppur astrattamente possibile, resta ancora un lontano sogno che nella pratica appare essere di difficile attuazione, a causa della mancanza di risorse economiche.

Secondo l'Educatrice un motivo del mancato avvio di incontri di giustizia riparativa è da individuare nelle mura dell'istituto penitenziario, perché ritiene che tale trattamento dovrebbe espletarsi una volta terminata la pena intramuraria, in modo tale da non sfruttarlo soltanto come stimolo per ottenere degli sconti di pena o l'accesso alle misure alternative alla detenzione. In questa situazione è importante prestare attenzione anche alla vittima che, avendo già vissuto il trauma del reato subito, potrebbe essere spaventata dalla possibilità di riaprire delle ferite dolorose che cercava di rimuovere ed il rischio di incorrere in vittimizzazione secondaria è molto elevato. Più che sulle riparazioni successive, la Funzionaria Giuridico Pedagogica, ritiene che i fondi andrebbero investiti sulla prevenzione negli ambienti socio-familiari da cui provengono i soggetti devianti.

Anche la Direttrice crede ancora un sogno l'attivazione di un progetto di questo tipo, ma sottolinea l'attenzione che l'Istituto pone al percorso individuale compiuto da ogni detenuto e propone l'attivazione di iniziative di riparazione sociale, in cui la persona si rende utile per la comunità; affinché tale percorso venga avviato è necessaria la disponibilità di enti pubblici e privati che accolgano i detenuti. Un esempio che li ha toccati direttamente, ricorda la Direttrice, è il percorso di formazione che alcuni detenuti che lavorano per l'ente di formazione Techne (la stessa associazione che gestisce la cartiera) hanno svolto con dei soggetti disabili; la spiegazione delle tecniche lavorative ad un gruppo di persone fragili ha permesso ai detenuti di creare un rapporto intimo con il "diverso" e rivedere in chiave critica i reati da loro commessi.

Sembra quindi auspicabile mantenere un rapporto costante con il territorio e fornire alla persona dei supporti per evitare la solitudine, specialmente tramite l'intervento dei volontari, "*questo sicuramente non sostituisce le iniziative di mediazione penale"*, sostiene la Direttrice, ma è un primo passo verso l'apertura con l'altro che, un giorno magari, sarà la vittima del reato commesso.

3.2.5 I detenuti autori di reati sessuali visti dal personale di Polizia Penitenziaria

Il Vice Comandante, oltre ad aver scandito l'andamento dei ritmi giornalieri del penitenziario, ha offerto un ampio quadro sulle modalità di gestione delle attività e dei rapporti con i detenuti sex offenders.

All'interno del reparto la vita è cadenzata da precisi orari e da programmi improntati al rispetto delle regole di pacifica convivenza, specialmente tramite l'espletamento delle attività lavorative constata la Dott.ssa che "*i detenuti trovano una importante via di sfogo, quasi terapeutica, per sfuggire all'ozio della detenzione. Ai suddetti detenuti durante la giornata è concessa l'apertura delle camere di pernottamento per più di 9 ore al giorno, durante le quali sono liberi di recarsi nelle aree cortilive e di frequentare corsi e attività trattamentali*."

Un'ulteriore difficoltà per la componente di Polizia concerne la gestione di questo tipo di detenuti, che spesso non riescono ad integrarsi pienamente con il resto

della popolazione carceraria, a causa del reato "infamante" da loro commesso. Le difficoltà afferma la Vice Comandante "*emergono principalmente nei momenti di condivisione in cui si registrano episodi di intolleranza passiva, quali ad esempio il rifiuto di prender parte ad iniziative comuni a tutta la popolazione carceraria e di intolleranza attiva, che prevedono colluttazioni e tentativi di aggressione fisica*." L'intervistata ha constatato che presso l'Istituto gli ultimi fenomeni in questione sono rari, perché il dialogo e la collaborazione hanno sempre consentito di promuovere azioni preventive rispetto a criticità, nello specifico è stata sottolineata la fondamentale funzione di mediazione svolta dal Cappellano della struttura, volta a stimolare il rispetto dell'altro ed il perdono. Le evidenze dimostrano quindi che i valori del rispetto e della tolleranza aiutano il detenuto e gli consentono di attivare freni inibitori e di autocontrollo.

Una situazione critica, esposta da tutti gli operatori intervistati, si presenta nella celebrazione della Santa Messa, che avviene in comune tra tutti i detenuti e in alcune occasioni vi sono resistenze a partecipare da parte dei ristretti della sezione ordinaria, in queste situazioni è fondamentale lo sforzo del personale di vigilanza che deve adottare le misure di sicurezza del caso, scongiurando rischi per l'incolumità fisica dei detenuti. L'obiettivo, confermato anche dagli agenti di Polizia Penitenziaria in servizio presso la struttura, è quello di non pensare alla tipologia di reato commesso e cercare di trattare tutti i detenuti con le stesse modalità.

Nella realtà dei fatti, nota la Vice Comandante, sono soltanto "*pochi detenuti di vecchia data pronti a punire i sex offenders per i gravi reati perpetrati ai danni di donne e minori";* il personale si impegna ad individuare i detenuti che si pongono come leader e cercano di spronare negativamente i compagni di detenzione, così emergono i classici stereotipi della subcultura carceraria secondo cui i reclusi più deboli e vulnerabili tenderebbero a conformarsi alla stigmatizzazione avanzata dai "capobranco" per evitare eventuali problemi di convivenza quotidiani.

In definitiva vi è soddisfazione da parte del corpo di Polizia Penitenziaria, nel constatare che "*nonostante talune forme di resistenza periodiche di una frangia di detenuti, la Direzione ha continuato con caparbietà a proporre iniziative comuni improntate al rispetto e alla condivisione".* Non è un percorso facile, perché gli

ostacoli che si incontrano nella gestione del detenuto protetto sono molti, sia di natura relazionale che strutturale, vista la scarsità di personale presente nella struttura. L'auspicio è che, data la volontà dell'Istituto di perseguire iniziative condivise e di confronto stimolante, anche in futuro questo permetta di superare eventuali ostilità e discriminazioni attuate da alcuni detenuti nei riguardi di altri e di superare le barriere mentali che ideologicamente dividono la popolazione carceraria.

3.3 Osservazioni conclusive

Grazie alle osservazioni acquisite è stato possibile delineare un quadro d'insieme del fenomeno e provare ad individuare una gamma di prospettive trattamentali che si potrebbero profilare per gli autori di reati sessuali, cercando di fornire delle riflessioni (anche personali) sul tema di ricerca preso in esame.

Vista la bassa possibilità di poter replicare l'Unità di Trattamento Intensificato presente a Bollate per le cause esposte in precedenza, l'obiettivo resta quello di valorizzare i progetti trattamentali che si sviluppano nella CC di Forlì. L'impegno riposto nelle varie attività dimostra la dedizione e, soprattutto, la volontà di non chiudere questi soggetti in cella buttando via la chiave con la speranza che la società si dimentichi di loro e che loro stessi vivendo in condizioni demotivanti comprendano la gravità dei reati commessi, senza però realmente affrontare le dinamiche distorte e fuorvianti che li hanno condotti a perpetrare violenze e abusi sessuali su donne e bambini e che potrebbero in futuro condurli alla recidiva. L'obiettivo degli operatori è quello di creare una rete di supporto per i detenuti stessi, mettendoli in condizioni di comprendere i loro agiti.

Il primo passo per il loro reinserimento avviene all'interno del carcere nella condivisione di alcuni momenti con il resto dei detenuti comuni; alla luce delle informazioni ottenute se si facilitasse l'inclusione di coloro che dalla società vengono appellati come "mostri" all'interno del penitenziario, sicuramente si avvierebbe un notevole passo in avanti per acuire anche le presunte diversità dai restanti uomini della società esterna. Andrebbe altresì considerato che abbandonare i paradigmi tipici della subcultura carceraria potrebbe risultare molto difficile per

soggetti che, solitamente, hanno vissuto buona parte della loro esistenza all'interno di istituti di correzione.

Seppur richieda un maggiore sforzo cognitivo e l'impiego di personale qualificato, la corretta gestione del detenuto sex offenders risulta fondamentale per evitare uno degli eventi più frequenti causati dall'istituzione totale, cioè la recidiva del reato commesso una volta terminata la condanna da espiare. Fondamentale è la formazione degli operatori, come sostenuto da molti autori[136], che in prima persona hanno a che fare con i devianti sessuali; un lavoro da parte loro che non etichetti tali soggetti come "diversi" è necessario al fine di promuovere la ricostruzione delle fragilità presenti nella personalità del reo, per minimizzare e magari abolire definitivamente le distorsioni cognitive percepite riguardo alla sessualità. Tale argomento non deve diventare un tabù, ma tramite iniziative di dialogo e di lavoro potrebbe rivelarsi costruttivo promuovere un ampliamento della sfera di conoscenza sessuale propria e altrui.

Dal momento che il fine ultimo della detenzione è la risocializzazione del reo, questa per poter essere pienamente raggiunta, necessita *in primis* di una formazione attenta e preparata sul tema da parte degli operatori, per evitare il verificarsi di eventi come ad esempio il tentativo di suscitare un sentimento di pietà e di grazia negli esperti, che cela in realtà un obiettivo secondario: l'ottenimento di determinati benefici. Può capitare che i detenuti cerchino di dimostrare di essere loro stessi vittime (in fondo in alcune situazioni realmente sono stati a loro volta vittime di violenza), nella speranza, magari, che la loro debolezza li possa aiutare ad ottenere delle agevolazioni durante la detenzione. Occorre in seconda istanza una buona dose di empatia, coadiuvata da una solida struttura emotiva per affrontare quotidianamente questi dialoghi e non lasciarsi travolgere dal loro vissuto.

La realtà forlivese, tutto sommato all'avanguardia nel panorama italiano, permette di evidenziare l'importanza di fornire tipologie di supporto molteplici ai detenuti sex offenders, aiutandoli e sostenendoli già durante il percorso intramurario e, ad esempio, utilizzando nei loro confronti la sospensione del giudizio.

---

[136] Uscidda A. (2016), *La figura del criminologo degli istituti penitenziari. Da attività eventuale a risorsa strategica,* in *Sulla scena del delitto. Esperienze professionali e casi pratici in criminologia,* (a cura di) Gallo N. e Ochs J., Mimesis, Milano

CONCLUSIONI

Il carcere viene oggi ritenuto dalle classi politiche e da una buona parte della società come soluzione ai più diversi fenomeni sociali, dal problema droga a quello della clandestinità fino a quello delle violenze sessuali, facendo credere che assicurando alla giustizia le varie tipologie di detenuti, si possa garantire più sicurezza ai cittadini. In questi ultimi anni il tema sicurezza ha assunto un'importanza crescente nel dibattito pubblico: rappresentazioni mediatiche, strumentalizzazioni politiche, unite all'aumento consistente della popolazione straniera come conseguenza della globalizzazione, hanno contribuito ad aumentare il senso di insicurezza e di paura tra i cittadini, spesso senza una causa specifica, finendo per incanalare il malessere sociale verso fasce della popolazione usate come specchio per riflettere le paure e le ansie caratteristiche della società liquida di questo millennio[137]. La risposta alla richiesta di maggior sicurezza da parte dei cittadini si è manifestata prevalentemente attraverso un tentativo di inasprimento del sistema penale e nonostante le proposte elaborate dalla dottrina nell'ultimo trentennio, alcune delle quali, se attuate, avrebbero potuto portare a risultati molto positivi, sembra che nel nostro Stato non sia possibile trovare il coraggio di abbandonare la prospettiva carcerocentrica.

Il carcere dovrebbe essere un luogo che rieduca i soggetti, nel rispetto della dignità dei detenuti e con un significativo impegno nella ricostruzione dell'integrità delle anime fragili che vi risiedono; a partire dalla debolezza riscontrata nei soggetti reclusi, si è sviluppata la ricerca sulla delicata categoria dei sex offenders.

Probabilmente, in Italia, l'esempio di trattamento più positivo dal punto di vista della rieducazione e delle condizioni di vita dei detenuti è quello predisposto dal Carcere di Bollate. Questo istituto non solo, offre progetti e iniziative in ambito culturale, formativo e professionale per i detenuti, ma l'intera struttura è basata sul principio costituzionale della finalità rieducativa della pena e si presenta, dunque, come un caso di "carcere aperto". Ciò comporta un trattamento penitenziario che prevede periodi più lunghi all'aria aperta, giornate operose per gran parte dei detenuti e la ricerca di un'occupazione al di fuori della struttura grazie alla

[137] Cfr Bauman Z. (2008), *Vita liquida,* Laterza, Roma

collaborazione di molte società esterne e degli enti territoriali. I benefici "dell'effetto Bollate" non sono dovuti solamente alla vasta gamma di offerte formative e lavorative, soprattutto all'esterno del carcere, ma anche alle più umane, dignitose e, allo stesso tempo, responsabilizzanti condizioni di detenzione, in cui si promuovono occasioni di maturazione e crescita personale. Questo, tuttavia, costituisce una rarità "*l'esperienza del vedersi attribuite delle responsabilità, di sentirsi oggetto di fiducia, rappresenta un vissuto assolutamente inusuale all'interno del carcere, luogo della negazione di ogni autonomia*[138]".

Bollate però rimane a tutti gli effetti un Istituto di Reclusione, per vincere e contrastare i suoi effetti desocializzanti, sono fondamentali la fiducia nelle capacità del singolo detenuto e la sua responsabilizzazione. Soprattutto questo ultimo elemento permette ad ognuno di impostare nel migliore dei modi il proprio reinserimento sociale e di non perdere mai la propria dignità di uomo e la capacità di autodeterminarsi. *"Solo opponendosi con fermezza all'attitudine deresponsabilizzante che caratterizza il mondo della prigione è possibile porre le premesse per superare la recidiva. È qualcosa che anche chi è ancora carcerato sembra talvolta intuire*[139]". Sembra, dunque, che non sia tanto il carcere a rieducare, ma le condizioni e il trattamento offerti concretamente dalla struttura; se questo è sinonimo di infantilizzazione e annichilimento personale, per poter effettivamente reinserirsi nel contesto sociale in maniera positiva si dovrà cercare di contrastare gli effetti tipici dell'istituzione. Ciò può accadere solamente grazie all'appoggio e al contributo delle proprie reti sociali, primarie (famiglia e amici) e secondarie (istituzioni e associazioni di volontariato) e grazie ai presupposti materiali che sono un fondamento di stabilità per il proprio percorso di risocializzazione, ossia, principalmente, l'abitazione e il lavoro.

Nell'attesa di una riforma sistematica della legislazione penitenziaria, in grado di ridurre il persistente problema del sovraffollamento carcerario attraverso l'estensione del beneficio delle misure alternative e l'adozione della pena detentiva solamente come *extrema ratio*, sarebbe auspicabile l'intervento di provvedimenti che possano ampliare sempre più la possibilità di un'offerta formativa e lavorativa

[138] Campana D., *Condannati a delinquere. Il carcere e la recidiva*, Franco Angeli, Milano, p. 223
[139] I*bidem*

per i detenuti delle carceri italiane e che potenzino il trattamento rieducativo sull'esempio virtuoso del carcere di Bollate. Affinché questo avvenga è necessario coinvolgere il più possibile nel processo di reinserimento sociale dei detenuti gli enti territoriali, le associazioni e le cooperative sociali, in modo che i primi possano ricevere un supporto già durante il periodo detentivo fornendo loro una preparazione per l'uscita al carcere, spesso vissuta in modo molto frustrante e con sentimenti di alienazione. Uno stato d'animo condiviso da molti detenuti, una volta condotti all'esterno dell'istituto è quello dell'abbandono, unito a un senso di disorientamento e di emarginazione.

Lo strumento penale non basta se non è affiancato da altre misure che incidano sul momento formativo della persona, con una prevenzione effettiva e reale che sia una formazione culturale (e quindi anche una educazione sessuale) non violenta. Un'educazione efficace, dunque, può avviarsi solo demolendo i preconcetti formatisi nel tempo, influenzati da situazioni di marginalità e di devianza, nonché dall'esperienza carceraria, e promuovendo nuovi obiettivi che superino le resistenze e il sospetto di tali soggetti, per ottenere ciò che dall'interno si proietta verso l'esterno, rispettando il processo di reinserimento sociale del detenuto. E' importante però che il carcere, contrariamente alla sua natura ontologica, sia aperto a livello operativo e decisionale e che allo stesso tempo la società civile sia disposta a considerare il carcere come parte della città e i suoi detenuti come altrettanti cittadini.

Al termine di questo elaborato, dopo un approfondito studio della tematica, quello che si è riscontrato è una grande arretratezza del nostro Paese in materia di trattamenti specifici per gli autori di reati sessuali. Nonostante il Progetto di Trattamento Intensificato sia stato introdotto oltre dieci anni fa, questo è rimasto tale e limitato alla sola Casa di Reclusione di Bollate, non riuscendo a espandersi rapidamente su tutto il territorio. Inoltre, grazie alle esperienze pregresse negli altri Stati, si è potuta constatare l'efficacia del trattamento terapeutico di tipo cognitivo-comportamentale in capo a soggetti con problematiche inerenti alla sfera sessuale, ma ciò non è bastato per far smuovere le acque e portare il legislatore a introdurre l'obbligatorietà dello stesso per tutti i detenuti sex offenders. Questo progetto ha

avuto il pregio di infrangere il muro del disprezzo e della ripugnanza verso soggetti che, nonostante tutto, hanno pur sempre la dignità di persone.

L'affermazione di scenari progettuali come quello di Bollate costituisce una risposta penale diversa, più funzionale rispetto ad un accanimento retributivo che risulta essere solitamente inefficiente per un cambiamento interiore del detenuto. Infatti, una pena strettamente retributiva non fa che disinteressarsi del condannato e della società che un giorno lo dovrà "ri-accogliere" senza alcuna garanzia di progresso comportamentale del soggetto, né di un futuro più sicuro dalla commissione di reati simili.

Probabilmente una riforma normativa in materia che introducesse la sottoposizione del reo al trattamento specifico avrebbe una funzione rieducativa forte per i soggetti, nonché una funzione inibitoria importante legata alla recidiva che porterebbe ad una maggiore protezione delle vittime e, in generale, della società. Di certo non si deve pensare a questi trattamenti come delle terapie miracolose e risolutive di tutte le problematiche del reo, in grado di modificarlo radicalmente, ma come un aiuto, una possibilità offerta per parlare e comprendere le matrici che lo hanno spinto ad agire in quel modo. Dare a queste persone la possibilità di non essere ai margini della società e sviluppare un processo che includa uno sforzo di rielaborazione e comprensione della vicenda è un grande *input* verso la reintegrazione. L'eterogeneità dei fattori che conducono alla commissione del fatto e la diversità di ogni singolo soggetto rispetto ad un altro, nonostante la comunanza del reato, portano ad ideare un trattamento terapeutico diversificato tra loro, in base al grado di negazione e di minimizzazione di ciascuno.

L'indagine effettuata presso la Casa Circondariale di Forlì ha evidenziato alcuni motivi che tendono ad ostacolare l'attuazione di trattamenti specifici per la presa in carico, la cura e il reinserimento dei detenuti sex offenders, ma ha fornito anche interessanti spunti di riflessione. In prima istanza si evince la carenza di personale, non solo dell'area educativa, ma anche di operatori di polizia penitenziaria che garantisca il necessario presidio dal punto di vista della sicurezza, di psicologi, di assistenti sociali e di personale amministrativo, in modo tale da suddividere il lavoro e permettere ad ogni operatore di focalizzarsi sulle proprie aree di competenza. Vi è inoltre una carenza di fondi dovuta ai tagli continui a cui è

sottoposta l'amministrazione penitenziaria, la quale riesce con sempre maggior difficoltà a finanziare le attività trattamentali; spesso mancano gli spazi adeguati per svolgere tali attività, le quali vengono finanziate il più delle volte dagli enti locali e dal volontariato. Non bisogna dimenticare inoltre il cospicuo carico burocratico che trasforma l'educatore in un burocrate, precludendo tempo per il trattamento rieducativo nell'interazione diretta col detenuto. Nonostante le difficoltà organizzative e strutturali, all'interno dell'Istituto il clima è molto positivo, si utilizzano modalità d'approccio improntate sul dialogo e sulla comprensione dell'altro e credo di poter tranquillamente affermare che se la professionalità messa in campo dagli operatori fosse coadiuvata da un progetto stabile a livello nazionale tale realtà riuscirebbe a svolgere un lavoro esemplare di cura e reinserimento dell'autore di reati sessuali. Fondamentali sono i supporti dall'ambiente esterno che, però, non sempre riescono ad essere costanti ed è appurata la necessità di un'adeguata comunicazione col territorio, in modo da sostenere i detenuti anche dopo aver scontato la pena da espiare, per facilitare il loro reinserimento in società.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. (2018), *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario,* (a cura di) Kalica E. e Santorso S., Ombre corte, Verona

AA.VV. (2010), *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica,* (a cura di) Volterra V., Edra

Ambrosini G. (1997), *Le nuove norme sulla violenza sessuale (L. 15 febbraio 1996, n.66),* UTET, Torino

Babbie E. (2010), *Ricerca Sociale,* Apogeo, Milano

Bauman Z. (2008), *Vita liquida,* Laterza, Roma

Cadoppi A. (2006), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, CEDAM, Padova

Campana D. (2009), *Condannati a delinquere. Il carcere e la recidiva,* Franco Angeli, Milano

Canepa M., Merlo S. (2006), *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano

Capparella S. (2015), *Supporto psicologico in carcere,* Libreria Universitaria, Roma

Carponi S. (1999), *L'abuso e la molestia sessuale,* Edizione Essebiemme, Milano

Ceretti A. (2000), *Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, Giuffrè, Milano

Ciappi S., Palmucci V., Scala P., Toccafondi I., (2006), *Aggressori sessuali. Dal*

carcere alla società: ipotesi e strategie di trattamento, Giuffrè, Milano

Cipolla C. (1998), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano

Clemmer D. (2004), *La comunità carceraria,* Franco Angeli, Milano

Corbetta P. (2014), *Metodologia e tecniche della ricerca sociale,* Il Mulino, Bologna

Corbetta S., Della Bella A., Gatta G. L., (2009), *Sistema penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009*, Ipsoa, Milano

Corso P.M. (2017), *Commento al codice di procedura penale*, Casa editrice La Tribuna, Padova

Della Casa F., Giostra G., (2015), *Ordinamento penitenziario commentato*, CEDAM, Padova

Fadda M. L. (2011), *Il trattamento dell'autore di reato con vittima vulnerabile*, Roma

Fiandanca G. (1991), *Il III Comma art. 27*, in Branca G. e Pizzorusso A. (a cura di), *Commentario alla Costituzione -Rapporti Civili. Artt. 27-28,* Zanichelli, Bologna

Foucault M. (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* Einaudi, Torino

Gabbard G. O. (1995), *Psichiatria psicodinamica,* Raffaello Cortina Editore, Milano

Gallo N., Ochs J. (2016), *Sulla scena del delitto. Esperienze professionali e casi pratici in criminologia,* Mimesis, Milano

Gatti U., Gualco B. (2003), *Carcere e territorio*, Giuffrè, Milano

Giulini P., Xella C.M. (2011), *Buttare via la chiave? La sfida per il trattamento per gli autori di reati sessuali,* Raffaello Cortina Editore, Milano

Manconi L., Anastasia S., Calderone V., Resta F. (2015) *Una ragionevole proposta per i cittadini. Abolire il carcere,* Chiarelettere editore srl, Milano

Merzagora Betsos I. (2001), *Lezioni di criminologia: soma, psiche, polis*, CEDAM, Padova

Patrizi P., Cuzzocrea V. (2010), *A new european network to Exchange and transfer knowledge and expertise in the field of treatment programmes for perpetrators of sexual harassments and violence against children and young people (SEX OFFENDERS),* Il report

Patton M.Q. (1990), *Qualitative Evaluation and Research Methods,* Sage, Newbury Park (Ca)

Petruccelli I., Pedata L. T. (2008), *L'autore di reati sessuali. Valutazione, trattamento e prevenzione della recidiva,* Franco Angeli, Milano

Puzzo C. (2010), *I reati sessuali. Con ampia rassegna giurisprudenziale*, Maggioli Editore, Milano

Santoro E. (2004), *Carcere e società liberale,* Giappichelli, Torino

Traverso G.B. *Indagine conoscitiva sugli autori di reati sessuali a danno dei minori e sui bisogni formativi degli operatori addetti al loro trattamento* in: AA.VV. "*W.o.l.f.". Progetto di ricerca e scambio transnazionale sul trattamento degli autori di reati di sfruttamento sessuale di minori e sui bisogni di formazione degli*

operatori sociali addetti al loro trattamento, Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Ufficio Centrale della Formazione e Aggiornamento del Personale, Atti del seminario transnazionale, Roma, 10-12 marzo 1999

Vianello F. (2015), *Il carcere. Sociologia del penitenziario,* Carocci editore, Roma

Articoli da riviste

Fadda M. L., *Il trattamento rieducativo dei detenuti sex offenders,* in *Rivista di Sessuologia*, vol.35 n.2; Aprile-Giugno 2011, pp.126 e ss

Giannelli P., *Valutazione e trattamento psicologico di soggetti con problematiche di pedofilia. Aspetti psicodinamici,* in *Rassegna Italiana di Criminologia,*2005, anno XVI Fasc. 1, p. 23

Marandola A., *I profili processuali delle norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, in *Diritto Penale e Processo*, 2009, n. 8, p. 954

Petrini D., *Il trattamento del delinquente sessuale, tra esigenze securitarie e controllo della recidiva*, in *Rivista italiana di medicina legale (e del diritto in campo sanitario)*, 2013, n. 4, p. 1823 e ss

Proietti G., *La componente aggressiva insita nella sessualità e i fattori conducenti che caratterizzano lo stupro, Rivista di Sessuologia*, 2018, n. 28

Vassalli G., *Il dibattito sulla rieducazione, in margine ad alcuni recenti convegni*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1982, n. 3, p. 475

Veglia F. e Castellino N., *L'aggressione sessuale come crimine interpersonale. Un'analisi delle problematiche relazionale dei sexual offenders*, in *Rivista Italiana*

di medicina legale (e diritto in campo sanitario), 2013, n. 4, p. 1849

Circolari Ministeriali, Sentenze, Leggi e Decreti del Presidente della Repubblica

Cass. Sez. Unite, 26 febbraio 2003, in *Giustizia Pen*ale, II, 2004, p. 299

Circolare DAP 2 maggio 2001, n. 500422 "*Sezioni protette – criteri di assegnazione dei detenuti"*

Circolare DAP 21 aprile 2009, n.3619/6069 "*Nuovo circuito penitenziario per detenuti alta sicurezza"*

Corte Europea dei diritti dell'uomo, Sez. II, Causa Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013

D.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, *Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti,* Ministero della Giustizia

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, Ministero della Giustizia

Decreto Legge 23 febbraio 2009, n.11, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*

Legge 10 ottobre 1986 n. 663, *Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, Ministero della Giustizia

Legge 11 agosto 2003, n. 228, *Misure contro la tratta delle persone*, Ministero della Giustizia

Legge 15 febbraio 1996, n. 66, *Norme contro la violenza sessuale,* Ministero della Giustizia

Legge 24 novembre 1981, n.689, *Le sanzioni amministrative,* Ministero della Giustizia

Legge 26 Luglio 1975, n. 354, *Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, Ministero della Giustizia

Legge 27 maggio 1998, n.165, *Modifiche all'art 656 del codice di proceduta penale ed alla legge 26 luglio 1975, n.354 e successive modificazioni,* Ministero della Giustizia

Legge 3 agosto 1998, n. 269, *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*, Ministero della Giustizia

Legge 6 febbraio 2006, n. 38, *Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet*, Ministero della Giustizia

Nota n° 548017 del Decreto Ministeriale del 30 gennaio *1998*

SITOGRAFIA

www.altalex.com
www.altrodiritto.unifi.it
www.antigone.it
www.app.uio.no
www.bibliotechedap.it
www.carceredibollate.it
www.codes.droit.org
www.cortecostituzionale.it
www.dirittopenitenziario.it
www.dirittopenitenziario.it
www.finlex.fi
www.giurcost.org
www.giustizia.it
www.lagen.nu
www.psicolinea.it
www.rassegnapenitenziaria.it
www.retsinformation.dk
www.ristretti.it
www.senato.it
www.sexoffenders-project.eu
www.treccani.it

APPENDICE

Forlì, 6 novembre 2018

Interviste n° 1 e 2

Educatori Dott. Spagnolo e Dott.ssa Placido

1) *Come avviene la gestione del detenuto sex offender all'interno della struttura?*

SPAGNOLO: in primis bisogna capire se il soggetto è già condannato o è ancora in attesa di giudizio, questi due aspetti discriminano l'aspetto operativo. Se la persona è condannata inizia l'osservazione scientifica della personalità, il responsabile (il sottoscritto) assegna la persona al Funzionario Giuridico pedagogico di riferimento che presso tale struttura è la Dott.ssa Daniela Placido, la quale inizierà un primo colloquio di conoscenza rilevando alcuni dati socio familiari e informando la persona detenuta. Questi dati vengono trasmessi all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna per poi fare la relazione UEPE. Da questo momento si inizia a conoscere la persona rilevando i suoi punti di forza e di debolezza, nel frattempo entra in campo l'esperto ex art 80 che inizia a fare una serie di colloqui col detenuto in oggetto. Nello specifico in questa struttura ci avvaliamo della collaborazione con il Centro Uomini Maltrattanti, cioè dei professionisti che si occupano del maltrattamento agito dalla persona, nello specifico c'è un professionista che entra in carcere effettua dei colloqui di conoscenza, un counseling psicologico ed elabora una relazione fondamentale anche ai fini dell'osservazione della personalità. Questo centro è utile anche per la persona per trovare un riferimento esterno, al fine di continuare a lavorare anche nel periodo post-detentivo sugli agiti disfunzionali che lo hanno portato a commettere il reato. Nel programma di trattamento, che necessita di almeno un anno di osservazione per i detenuti sex offenders, una prescrizione per ottenere dei permessi premio è quella di recarsi al centro uomini maltrattanti, questa è un'ipotesi trattamentale che negli anni ha riscontrato successo in questo carcere. Si cerca di far prendere consapevolezza alla persona per sollecitare una riflessione critica dell'evento.

Per i detenuti in attesa di giudizio si fa solo trattamento, non trattamento

rieducativo, si tratta di lavoro, assistenza sanitaria, ma non siamo in fase di osservazione, anche se indirettamente si costruisce una storia utile se poi la persona dovesse essere condannata e dovesse restare ristretta presso la nostra struttura. Ad oggi i detenuti sono destinati alla sezione OASI, vivono quasi tutti in camera singola e la sezione è articolata su due piani.

PLACIDO: Ingresso del detenuto, colloquio con il nuovo giunto e apertura dell'anno di osservazione, assegnazione al Funzionario Giuridico Pedagogico il riferimento.

2) *I rapporti con la realtà esterna vengono mantenuti? Sono frequenti i contatti con i familiari?*

SPAGNOLO: Si, dove è possibile. Occorre sempre individuare chi è la vittima, se è nella sfera familiare è necessario adottare alcune accortezze, ma con i parenti diretti i contatti vengono facilitati e concessi.

PLACIDO: Contatti anche con amici significativi oltre che con i parenti, perché molto spesso i parenti condannano il detenuto per il reato commesso.

3) *Quali professionalità interagiscono con questa tipologia di detenuti?*

SPAGNOLO: L'educatore di riferimento, i professionisti del Centro Uomini Maltrattanti, l'esperto *ex* art 80, l'assistente sociale esternamente, il personale di polizia penitenziaria per la gestione del quotidiano, lo psicologo della struttura e i volontari.

E' nato il laboratorio "Mani Libere" per questa tipologia di detenuti, è una cartiera in cui si realizzano oggetti di cartoleria molto sofisticati. L'aspetto simbolico è prendersi cura di un oggetto che dal mondo grezzo diventa un prodotto finito, trattare la carta in un certo modo dovrebbe stimolare la persona al concetto di cura verso un oggetto delicatissimo, questo è un precipitato simbolico che si intreccia con la tipologia del reato, per stimolare la capacità del rispetto e della delicatezza, che nei reati di questo tipo vengono spesso a mancare quindi questa è una forma di sensibilizzazione.

PLACIDO: Gli educatori di riferimento, in questa struttura io sono quella che tratta i detenuti sex offenders, il Dott. Spada dell'associazione Uomini Maltrattanti e le

altre professionalità presenti in carcere.

4) *Quali criticità vengono riscontrate nel trattamento di questi detenuti?*

SPAGNOLO: Questi detenuti statisticamente parlando sono persone che hanno una grande sensibilità e intelligenza emotiva, maggiore rispetto ai detenuti comuni, questo può sembrare un paradosso, hanno una grande capacità di gestire la relazione, in realtà questi sono dei punti di forza per questi soggetti che diventano un danno per la vittima. Personalmente mi trovo bene a lavorare con questi detenuti rispetto a quelli che hanno commesso reati comuni perché sono più sensibili e ricettivi a comprendere alcune dinamiche personali. Sono dei manipolatori della relazione interpersonale, anche se questo può sembrare un aspetto positivo nella relazione che si instaura all'interno del carcere, ciò diventa un punto negativo se pensiamo alle loro vittime. Generalmente loro tendono o a rimuovere o a spostare all'esterno le ragioni del reato, poche volte c'è il riconoscimento pieno del reato, c'è una forte minimizzazione e un riconoscimento solo parziale del reato commesso. Noi partiamo dalla verità giuridica della sentenza che è il risultato della valutazione umana del magistrato, questa non è la verità colata.

PLACIDO: La negazione è il principale problema, perché è un muro che blocca il soggetto nel percorso di riconoscimento dell'agito commesso.

5) *Secondo Lei, potrebbe essere avviata un'Unità di Trattamento Intensificato?*

SPAGNOLO: Sarebbe molto interessante e potrebbe essere una ipotesi, questo progetto io lo conosco da un po' di anni ma non ne sono attualmente informato. Qua ci sono momenti culturali, ad esempio in chiesa, durante la funzione, i detenuti protetti prima stavano in alto separati, invece adesso siamo riusciti ad unirli agli altri. Anche per quel che riguarda il lavoro all'interno questo è difficile, ma si cerca di promuovere l'incontro. Bollate è una realtà molto avanzata in cui anche i detenuti comuni svolgono dei percorsi introspettivi, in questo carcere sempre a causa della scarsità di personale è difficile attivare percorsi di trattamento come quello presente nella struttura lombarda. Questi detenuti portano un doppio etichettamento, in primis quello di essere dei devianti, in secondo luogo la violenza sessuale non è una

tipologia accettata dagli altri detenuti.

Il problema di chi lavora in carcere è avvicinarsi alle persone detenute, questo significa entrare in una dinamica di transfert e contro transfert, se il professionista non ha realizzato un buon lavoro su di sé difficilmente potrà entrare in contatto autentico con la persona detenuta, già questo vale per i reati comuni, a maggior ragione le difficoltà emergono per reati così sensibili. Si può trattare la persona detenuta con distacco e con sospensione del giudizio, senza utilizzare empatia, questo avviene in tutte le forme di relazione e di aiuto a maggior ragione quando ci sono questi tipi di reati stimolanti sul piano emotivo. Il carcere è imperniato sul dover essere, questa tipologia di detenuti vuole una capacità da parte del professionista ancora più forte in termini di competenza emotiva, altrimenti si fa una trattazione più distaccata. Sono categorizzati più sul dovere che sull'essere. Quanto riesco a conoscere il detenuto se anche io giungo a trattarlo con pregiudizio? Questa è una riflessione molto stimolante per capire come il professionista deve agire nei confronti di queste personalità.

PLACIDO: A Forlì non c'è selezione dei detenuti come invece è presente a Bollate, negli anni avendo sempre avuto questa tipologia di detenuti ci siamo posti i problema di cosa sarebbe successo a questi detenuti una volta usciti fuori, perché spesso il problema rimane dato che la condanna è solo l'emersione grazie alla denuncia della vittima di un problema che la persona ha, ma di questo problema occorre occuparsene perché è un problema che nasce da aspetti relazionali, è possibile che la persona abbia vissuto essa stessa delle violenze o delle problematiche di tipo relazionale. Quando la persona esce, lo stesso contesto sociale e familiare tende a rimuovere e a nascondere il fatto, il problema però non sparisce e questo è anche uno dei motivi per cui la persona nega per una sorta di protezione e difesa per far sì che si dimentichi il prima possibile l'evento, ma questo è sbagliato perchè è lo svelamento del reato che è curativo e invece si tende all'omertà del racconto. Anche culturalmente c'è ancora troppo chiusura su questo fenomeno.

A volte ci sono stati pregiudizi anche da parte delle comunità, non solo da parte della subcultura detentiva all'interno del carcere, inizialmente molti volontari non volevano accogliere questo tipo di autori ma abbiamo sempre lavorato per abbattere questi pregiudizi e nel tempo, soprattutto con il Centro Uomini Maltrattanti

abbiamo sempre cercato un riferimento territoriale, loro sono degli psicoterapeuti di tipo sistemico-familiare come il Dott. Spada e il cognitivista Dott. Daniele Vasari. Con loro abbiamo introdotto questo percorso di psicoterapia all'interno del carcere per i sex offenders anche in virtù del fatto che è necessario un anno di osservazione dove la persona deve mettere in discussione i proprio vissuti, oltre ai normali operatori ci avvaliamo anche di questo servizio di psicoterapia, noi lo indirizziamo verso alcuni detenuti che devono essere sentiti e facciamo sì che le persone vadano in permesso premio presso il centro, per avere un riferimento territoriale anche dopo la fine della detenzione. La strada è ancora lunga per Forlì però. A Bollate il riferimento territoriale è molto forte, è "un angelo custode" che si affianca al detenuto che nei momenti di crisi può chiedere aiuto è una forma di aiuto meno professionale e più di tutela umana, queste persone vivono momenti di grande solitudine e questa figura di angelo custode è molto efficace anche nei momenti di debolezza per prevenire la recidiva.

A Forlì mancano i fondi, la base è la psicoterapia, qui non c'è un rapporto tra magistratura équipe e direzione, c'è solo un rapporto tra équipe e professionalità che incontrano e sostengono questi soggetti. Sugli autori sessuali c'è una relazione dell'esperta, della Placido e di Spada, il problema è che non c'è un protocollo e una strada convenzionale, non c'è un patto trattamentale con i detenuti sex offenders come avviene nella struttura di Bollate. Loro vanno sempre a colloquio con Spada ma non c'è nessun protocollo. Ritengo che il carcere di Forlì sia all'avanguardia nel panorama italiano, perché nelle altre carceri hanno difficoltà poi a reinserirsi in sezione comune, qua ci sono state possibilità di lavoro all'interno e molte attività culturali con i detenuti comuni e specialmente con le detenute donne, questo è molto importante perché è un grande passo di incontro dato che la figura della donna per il reo sessuale è una figura chiave nel riconoscimento del suo reato. Le messe, gli eventi culturali in chiesa si fanno tutti insieme, questo carcere applica continuamente l'integrazione. Di recente c'è stata una ribellione che ha portato ad alcuni passi indietro perchè aprendo la sezione OASI si sono arrabbiati i detenuti comuni che hanno pensato che noi aprendo questa sezione agevolassimo e riservassimo un trattamento di favore ai sex offenders, come se privilegiassimo e aiutassimo questa tipologia di detenuti, ogni cambiamento in carcere viene vissuto

in maniera faticosa. Ci sono stati alcuni detenuti nuovi giunti che hanno avuto una mentalità molto chiusa e hanno cercato di influenzare il resto dei detenuti comuni. Qua è arrivato da poco il detenuto I. O. che ha commesso l'omicidio a Macerata, tutt'ora è qua e soprattutto questo ha portato ad una ribellione. Questi 3 fatti (apertura custodia attenuata, ribellione di un gruppo di detenuti comuni e arrivo dell'omicida di Macerata che ha fatto a pezzi la ragazza) hanno portato nuovamente a dover separare i protetti dai comuni, prima eravamo arrivati a fare eventi anche in luoghi ristretti come la biblioteca mentre adesso c'è stato uno stop, nonostante questo carcere abbia sempre tentato di abbattere i pregiudizi. Il lavoro è costante e continuo nonostante vi siano questi momenti altalenanti di progresso e altri di regresso. Adesso vi è in progetto di riiniziare dei gruppi di riflessione, che già venivano fatti negli anni scorsi, poi per mancanza di fondi ma soprattutto di tempo materiale sono stati sospesi.

Prima del progetto Bollate non c'era un trattamento *ad hoc*, Bollate ha avviato un progetto strutturato sulla base di esperienze internazionali, un protocollo tra carcere, équipe di psicoterapeuti e magistratura. A Bollate si entra con selezione, perché devono esserci determinate condizioni, sono i detenuti stessi che chiedono di poter prendere parte a quella struttura. E' un piccolo carcere dentro il carcere, ci sono autori che hanno fine pena molto lunghi e che implicitamente accettano di fare parte di questo programma, poi il detenuto deve accettare il patto e fare programmi di psicoterapia. La maggior parte sono negatori, molti accettano perché solo coloro che fanno parte di questo programma avranno un reinserimento di un certo tipo, perché avranno una via di apertura verso le misure. Molti accettano per poi avere la misura alternativa, l'équipe lavora sulla destrutturazione secondo protocolli di psicoterapia. Si è riconosciuto che questo tipo di reati non potevano essere trattati come violenza e basta, ma occorreva una cura come per la tossicodipendenza, infatti il progetto di Bollate nasce sullo stampo della custodia attenuata. Si è passati dal lavorare sulla colpa al lavorare sulle risorse positive che la persona ha nonostante questi reati, è un tipo di psicologia positiva. Si lavora in équipe.

Quando ho iniziato questa professione credevo che questo fosse un ruolo pedagogico e che l'educatore fosse più vicino al vissuto e alla vita del detenuto, deve pensare alle scartoffie anziché concedersi all'ascolto e all'empatia. Bollate ha

un'équipe di molti operatori, qui c'è soltanto Andrea Spada che è un professionista competente, ma ci mancano le ore effettive per entrare. Di progetti ce ne potrebbero essere tantissimi, occorre dare valore alla qualità, ad oggi ci occupiamo più che di rieducazione di reinserimento. Nel caso dei reati sessuali l'intuizione ottima di Bollate è carcere-operatori interni-magistratura-operatori esterni, questi soggetti fuori per evitare la recidiva dovrebbero essere seguiti per molto tempo anche dopo il fine pena, forse per tutta la vita. Il grande problema sta nelle risorse, quelle che abbiamo vengono utilizzate al meglio, insieme ad un senso di responsabilità degli operatori.

6) *E' possibile effettuare incontri con le vittime ed avviare progetti di giustizia riparativa?*

SPAGNOLO: Teoricamente è possibile, ma non sono mai stati attivati in questo carcere, perché non ci sono le risorse.

PLACIDO: Questo è un possibile progetto di cui si è parlato, ma per il momento non è ancora mai stato assecondato nella realtà, perché non si può fare dentro l'istituto penitenziario, a mio parere deve essere fatto da libero questo lavoro, quindi una volta espiata la pena. Incontrare la vittima da detenuto potrebbe mettermi in buona luce ed essere uno stimolo per ottenere degli sconti di pena, proprio per il rispetto della vittima che ha già vissuto il suo dolore questo va fatto quando il soggetto è in libertà e chiedendosi a chi serve questa cosa e con quale finalità, non deve essere strumentale per il semplice scopo di ottenere benefici o magari permessi premio, magari passa molto tempo e la vittima ha voluto dimenticare, riaprire dei dolori a chi serve? I tempi molto lunghi sono causati anche dal sistema di giustizia, per cui magari dall'evento di reato al riconoscimento e alla condanna passa molto tempo e si rischia di riportare in superficie dei traumi vissuti che si cercavano di dimenticare. Per capire la vittima cosa subisce occorre leggere le sentenze, perché molto spesso subiscono anche violenza da parte dello stato durante il processo perché devono ricostruire tutto il percorso, questa è la situazione di vittimizzazione secondaria. Secondo me i fondi andrebbero investiti sulla prevenzione non sulle riparazioni successive, questi autori sono soggetti che hanno già subito nei loro ambienti familiari ed è su quello che dobbiamo intervenire, è un lavoro sistemico-

sociale.

7) *Quali sono i punti di forza e di debolezza dell'Istituto?*

SPAGNOLO: Nel tempo si sono riuscite a costruire delle condizioni di partenza per iniziare un lavoro di riflessione grazie al Centro Uomini Maltrattanti, questo è un punto di forza e un altro punto di forza è che l'educatrice di riferimento proviene da una formazione specifica, sia io che Daniela siamo *counseling*. Con i detenuti facevamo anche dei gruppi di riflessione, perché questi sono fondamenti per capire la persona come sta al mondo, nei colloqui individuali gli agiti difensivi sono più forti, mentre una dinamica di gruppo tende maggiormente a mostrare la persona come sta in relazione, è più vicina alla realtà esterna, ma se il gruppo è gestito in un certo modo permette di far aprire la persona.

Le debolezze sono intrinsecamente legate alla persona, causate dalla struttura di personalità del soggetto, questo complica il recupero. C'è un maggiore etichettamento della persona sia all'interno che all'esterno della struttura.

Adesso si sta trattando il tema della violenza contro le donne, il Dott. Spada lavora per mettere in moto riflessioni su questo tema, un esempio abbastanza significativo e recente è quello di una operatrice del centro donna che non si è voluta recare nella sezione OASI, questo aumenta la fatica nel costruire una rete di sostegno e di riferimento all'esterno.

I gruppi di counseling che prima venivano effettuati oggi non sono più effettuati, è necessaria costanza nel seguire la persona, la carenza di personale si ripercuote nel seguire i soggetti. Il problema della mancanza di risorse è da sottolineare, questo potrebbe essere migliorato se ci fossero più possibilità di incontro e maggiori tempi disponibili. Il rapporto dell'educatore è uno ogni 100 detenuti.

PLACIDO: sia punto di forza che di debolezza è che è una piccola struttura dove c'è un forte contatto umano tra operatori e detenuti e questo crea molte aspettative da parte dei detenuti. Occorre lavorare bene sui confini tra detenuti e operatori perché sono abili manipolatori relazionali i sex offenders, è una caratteristica propria di questa tipologia di detenuti e gli operatori devono lavorare molto sulla competenza che non è mai abbastanza rispetto a questo tipo di reati. E' una struttura vecchia, ma tutto sommato funziona bene anche se c'è carenza di personale, ma

questo è un problema strutturale. Gli educatori sono più che altro operatori che lavorano per garantire più che la relazione col detenuto il percorso, mentre la relazione sarebbe uno spazio dedicato all'ascolto dover occuparsi del percorso vuol dire dover occuparsi del procedimento, questo implica un impegno cospicuo nella compilazione di carte e documenti che toglie tempo alla relazione interpersonale. Spesso deve essere garantita la possibilità di reinserimento e questa prevale sulla rieducazione.

8) *Quali sono i parametri con i quali si effettua la selezione e l'inserimento nella sezione apposita dei richiedenti? C'è una richiesta individuale del detenuto o di un altro istituto o della Magistratura di Sorveglianza?*

SPAGNOLO: Il detenuto autore di reati sessuali deve essere ubicato in sezioni a parte, per garantire l'incolumità. Nel percorso di conoscenza del detenuto col programma di trattamento si declina in diversi modi il percorso in base alla specificità della persona, non c'è una regola standard.

PLACIDO: Nella nostra specifica struttura la richiesta di inserimento nella sezione OASI arriva direttamente dalla Magistratura o da un altro istituto presso il quale il soggetto era recluso nello stesso tipo di condizioni detentive, non c'è la possibilità di richiesta individuale da parte del detenuto.

Forlì, 6 novembre 2018

Intervista n° 3

Direttrice Dr.ssa Mercurio

1) *Potrebbe fornirmi i dati sui detenuti sex offenders presenti in struttura al momento?*

L'attuale sezione OASI ha una capienza massima di 40 detenuti, non tutti però sono sex offenders, perché la sezione accoglie la categoria protetti che al suo interno ha varie sottocategorie e una di queste è quella dei protetti per reati di riprovazione sociale, più comunemente definiti sex offenders. All'interno ci sono anche soggetti che devono essere tutelati per problemi di incolumità personale, ossia si parla di sicurezza passiva in cui rientrano anche gli informatori delle forze di polizia o qualcuno che all'interno del penitenziario ha avuto problemi con gli altri detenuti ristretti presso questo istituto, se la persona è ubicata nel reparto ordinario per proteggerlo da eventuali aggressioni lo si mette nella sezione protetta. Questi soggetti non c'entrano niente con i sex offenders ma in un certo senso devono essere protetti da eventuali aggressioni che potrebbero avvenire nella sezione ordinaria. Il DAP ha autorizzato la struttura ad avere solo detenuti sex offenders, ma per motivi di sovraffollamento adesso ci sono anche 4-5 persone che non hanno commesso reati sessuali. Attualmente ci sono 38 detenuti in sezione.

2) *E' possibile, secondo Lei, avviare un'Unità di Trattamento Intensificato?*

Nel nostro piccolo pur senza avere un progetto unitario abbiamo sperimentato che molte volte la persona ha bisogno di piccole accortezze, per questo abbiamo proprio richiesto come struttura di avere tutti detenuti sex offenders, perchè vediamo che qualche risultato lo stiamo ottenendo. Un altro principio che perseguiamo è quello di non ghettizzare questi soggetti, c'era già un progetto prima che io arrivassi presso questa struttura nonostante adesso stia proseguendo il cammino intrapreso dalla Dott.ssa Casella, però c'era una certa ghettizzazione, per esempio nelle cerimonie o nelle attività in chiesa i rei sessuali venivano posti sul matroneo, perché c'è questa riprovazione sociale che periodicamente ritorna. Adesso cerchiamo di rendere vivibili e condivisibili i momenti di attività ricreativa in comune, è necessario

prestare costantemente attenzione alla sicurezza e alla incolumità di questi soggetti. E' molto facile alterare gli equilibri della struttura carceraria, ad esempio l'arrivo poco fa del detenuto I. O. e un po' di sana invidia da parte dei detenuti comuni per l'apertura della sezione OASI hanno creato dei malcontenti, per cui occorre porre massima sorveglianza e attenzione. Il DAP per esigenze criminologiche ha scelto di inserire questa categoria all'interno di questo spazio dedicato alla custodia attenuata. Non si può fare una classifica tra i reati, quindi non deve esserci ghettizzazione tra i detenuti.

Un esempio di evento critico si è avuto quando tutti i detenuti erano coinvolti in una diretta streaming insieme agli altri detenuti degli istituti nazionali con la Corte Costituzionale, i Giudici della Corte Costituzionale sono stati a Rebibbia per confrontarsi con i detenuti. Un detenuto di cui si mantiene anonima l'identità, che è recluso per tentato omicidio un soggetto molto chiuso, fragile e debole dal punto di vista intellettuale, rifiuta la vicinanza con i sex offenders sebbene non sappia fisicamente chi sono, durante questo evento si stava recando in chiesa con una caffettiera in tasca per darla in testa ad uno di questi. E' stato colto dal personale ed ha subito un rapporto disciplinare, per la veemenza delle frasi pronunciate è stato condannato all'isolamento dalle attività in comune e dalle attività ricreative e sociali per 15 giorni, perché il principio da affrontare vale, non possono essere confrontati i reati, non devono essere misurate le persone per il valore, tutti sono qui perché hanno avuto una carenza che li ha portati a commettere un errore, quindi tutti dobbiamo lavorare perché escano più rafforzati in modo da non cadere più nell'errore. Adesso il detenuto si è calmato, ma stanti i fatti noi come amministrazione non è che non mandiamo più i sex offenders a messa, ma è lui che è libero di andarci o non andarci se non vuole stare a messa con altri soggetti.

Quest'anno abbiamo spinto perché la fondazione elargisse più fondi e nel 2019 ripartiranno gli incontri di gruppo che, per carenza di tempo degli educatori, si erano fermati e forse si attiverà un progetto di prevenzione, in cui i detenuti sono disposti a mettere la loro faccia e la loro voce in un video che dovrebbe girare per le scuole per la prevenzione sulla violenza di genere. Oltre a questo il mese di novembre è dedicato alla violenza di genere, è stato stretto un rapporto con il Centro Donna del Comune di Forlì che gestisce una casa protetta dove vengono portate le donne e i

figli che hanno subito violenza e vengono allontanate dai mariti. Questa struttura, la cui responsabile è la Dott. Giulia Civelli, insieme al Centro Uomini Maltrattanti, faranno una serie di conferenze ai detenuti sulla violenza di genere, divisi per gruppi, ci sarà il gruppo delle donne, quello dei detenuti comuni e poi quello dei sex offenders perché i target sono diversi. Affrontare questi temi delicati coglie nel segno e smuove qualcosa nella coscienza dei detenuti, molto spesso risveglia tanto del proprio vissuto e porta alla riscoperta di una dignità e di meccanismi di difesa.
I progetti avviati sono molti presso questa struttura, per il progetto sex offenders abbiamo gli incontri con gli psicologi ma molto importante è la dimensione del lavoro e anche la riflessione con varie occasioni culturali. All'interno della sezione OASI 8-10 detenuti lavorano per l'amministrazione (cuoco, addetto alle pulizie, etc..), presto partirà un corso di pizzaioli e l'idea sarebbe quella di istituire un laboratorio permanente di specialità salate per poi poterle diffondere anche all'esterno, magari vendendoli. Abbiamo anche la cartiera in cui lavorano soltanto detenuti sex offenders. Due anni fa era stato attivato anche un corso sulla lettura delle favole, basato su una ricerca universitaria, che porta avanti un lavoro sul fatto che chi si macchia di questi reati aggressivi verso i più deboli ha avuto un'infanzia particolare ma soprattutto nessuno gli ha mai letto le favole. Il lavoro consiste nel leggere insieme a loro delle favole e fare in modo che poi loro imparino a leggerle ai loro figli quando vengono a colloquio. La prima edizione è stata molto tosta perché hanno resistito fino alla fine meno della metà di coloro che avevano iniziato, quest'anno abbiamo intenzione di riproporla sperando che ottenga risultati migliori.

3) *Nell'ambito della giustizia riparativa, è possibile mettere in pratica strategie di incontro e di reinserimento?*

Qui non abbiamo ancora nessun progetto e sarebbe un sogno arrivarci. Stiamo attenti più che altro al percorso individuale, ad esempio ci sono stati alcuni soggetti che se la sono sentita di scrivere alla vittima e noi li abbiamo seguiti e supportati.
La Direttrice vorrebbe attivare iniziative di riparazione sociale, che sono molto più semplici rispetto alla mediazione penale e in queste il detenuto fa qualcosa per la società, si dovrebbero fare le convenzioni col Comune, servono partner pubblici disposti ad accogliere i rei per svolgere questi lavori socialmente utili, purtroppo la

burocrazia in Italia è molto limitante per queste iniziative, il Comune di Forlì ha promosso la pittura di una scuola da parte dei detenuti, alcuni vengono mandati da Techne (l'ente di formazione Consorziale dei comuni di Forlì e di Cesena che gestisce il laboratorio della cartiera) a fare la formazione per ragazzi disabili e i nostri detenuti sono andati lì gratuitamente a fare da tutor, questo ha permesso di creare un rapporto intimo col diverso, col fragile che è stato molto utile al detenuto per rivedere in chiave critica il suo reato; gli incontri di mediazione penale sono ancora molto lontani, la strada per arrivare ad un incontro tra vittima e autore di reato è lunga, ci sono casi sporadici.

Fondamentale è mantenere un rapporto con il territorio circostante e fornire alla persona dei supporti per evitare la solitudine dopo, perché la solitudine fa aumentare le fragilità e ti fa ricadere nel reato. Qui c'è una bellissima rete di volontari che li segue anche dopo e mettono anche a disposizione degli appartamenti, come i volontari della Comunità San Vincenzo a Cesena e quelli dell'associazione Contatto qui a Forlì. Quest'anno si cercheranno delle famiglie disposte ad accogliere il detenuto per il pranzo di Natale o il cenone dell'ultimo dell'anno con un permesso *ad horas* per fargli provare il gusto della serenità, è chiaro che prima di mandarlo in una famiglia occorre sperimentare e vedere che non ci siano rischi, ma è un lavoro che ci prende e ci appassiona. Nel nostro piccolo il riconoscimento da parte della fondazione, che per il quinto anno consecutivo ha deciso di investire dei fondi nelle nostre attività, è già una grande vittoria, perché significa che stiamo lavorando bene, l'unico indicatore è il fatto di non ritrovarli in recidiva, cosa che invece avviene molto spesso con i tossicodipendenti e la dipendenza dalla sostanza continua a mietere vittime.

Sarebbe bello fare qualcosa di mediazione penale, c'è una associazione che lo fa a livello nazionale e fa incontrare i detenuti con le vittime, non con le proprie ma con vittime di altri reati simili. Noi ogni anno col SERT facciamo il progetto "Valico" che consiste negli incontri sul carcere e sulle dipendenze nelle scuole che culmina con una o due giornate in cui le ore di orario scolastico vengono trascorse in carcere con i detenuti più giovani.

4) *Quali sono i punti di forza e di debolezza dell'Istituto?*

Fin da quando sono arrivata a dirigere questa struttura non ho trovato un progetto finanziato e ben definito perché l'amministrazione aveva finanziato alcuni progetti specifici per i sex offenders, uno in particolare si chiamava progetto W.O.L.F. e prevedeva percorsi formativi, ma intorno al 2008 i finanziamenti sono cessati. In altre realtà che si inseriscono in contesti particolari come la Lombardia, in particolare Bollate, i progetti vengono finanziati o dall'ASL o da grosse fondazioni. Qui a Forlì quando sono arrivata c'era solo un grade spirito di magnanimità da parte dei volontari, grazie a loro sono state fatte molte iniziative, specialmente dal Centro di Solidarietà (CDS), anche professionalmente qualificate come ad esempio un programma di scrittura creativa nel biennio 2009-2010. L'ASL della Romagna non riesce a finanziare i progetti perché ha difficoltà ad inquadrare i sex offenders in una patologia, quindi o se ne prende cura perché è tossicodipendente come SERT oppure perché ha problematiche di salute mentale e quindi rientriamo nel Dipartimento di Salute Mentale e dipendenze patologiche, una considerazione antropologica totale non c'è. Nello stesso tempo è venuta meno la disponibilità dei volontari, ma ho visto una grossa competenza degli educatori che lavorano qua, in particolare di Gaetano Spagnolo e di Daniela Placido che sono esperti di *counseling* e dal 2011 fino al 2016 sono stati fatti dei gruppi di riflessione molto profondi che svegliavano nei detenuti molte considerazioni di carattere personale. Sin dal 2014 si è ricercato sul territorio qualcosa di qualificante dal punto di vista professionale, si è trovata la disponibilità del CTM (Centro Trattamento Uomini Maltrattanti) e nelle persone del dott. Vasari e del dott. Spada che hanno accettato di stringere una convenzione col carcere e i finanziamenti sono stati ottenuti grazie all'associazione CDS e alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Questo progetto per adesso prevede degli incontri individuali dell'esperto del CTM con il soggetto detenuto con posizione giuridica definitiva, ma avrà degli incrementi, volti a dare agli operatori gli elementi per comprendere quale tipo di programma di trattamento destinare al reo ed è anche terapeutico per il detenuto perché il setting è un po' più neutro dato che gli incontri non sono con lo psicologo assegnato al carcere. Il detenuto gli interventi in carcere non li paga, questi costituiscono anche un ponte tra esterno e interno, perché molti detenuti hanno iniziato ad ottenere permessi

premio proprio per svolgere delle sedute nello studio privato dei prof. Vasari e Spada, quando il detenuto finisce di espiare la sua pena può continuare ad andare in questo centro e viene applicata una tariffa ridotta concordata, non più di 35-40€ a seduta. Alcuni detenuti hanno proseguito il percorso anche dopo, in questo caso è solo la persona che lo fa per avere un aiuto a gestirsi, questo da una sicurezza agli operatori del carcere che sia un efficacie lavoro contro la recidiva. Infatti, per adesso, non abbiamo avuto casi di recidiva dei sex offenders, si tratta di ricomporre la storia di ogni soggetto, questa è l'occasione da cogliere perché un detenuto che ha commesso questi reati possano mettere insieme dei pezzi della propria vita. In riferimento a questo devo constatare che alcuni stereotipi che sono presenti in letteratura come il fatto che il sex offenders ha subito a sua volta abusi da piccolo o che ci sono stati modelli negativi in famiglia sono veri o che c'è stata una aggressività coartata e non attraversata da adolescente.

5) *Quali sono i parametri con i quali si effettua la selezione e l'inserimento nella sezione apposita dei richiedenti? C'è una richiesta individuale da parte del detenuto o di un altro istituto o della Magistratura di Sorveglianza?*

L'Amministrazione Penitenziaria ha i circuiti regionali, Emilia-Romagna e Marche sono accorpati, in ciascuna regione ci devono essere alcuni istituti che gestiscono questa tipologia di detenuti proprio perché sono particolari e occorre una cura. Forlì è l'unico in Romagna, mentre in Emilia c'è Modena, Ferrara e Piacenza. Bologna è priva di una sezione dedicata ai sex offenders. Quindi è la Magistratura che ci invia i detenuti sex offenders, essi giungono dal territorio nel momento in cui commettono il reato oppure vengono assegnati a Forlì dal PRAP o dal DAP di Roma.

Forlì, 6 novembre 2018

Intervista n°4

Vice Comandante Dr.ssa Giannelli

1) *Come avviene la gestione del detenuto sex offenders all'interno della struttura di Forlì?*

In data 24 settembre 2018 è stata attivata all'interno della Casa Circondariale di Forlì la Sezione detentiva "OASI" ubicata all'interno di un edificio incorporato alla struttura inizialmente deputata ad accogliere detenuti tossicodipendenti in regime di custodia attenuata. Il predetto reparto è articolato in più piani.

Quello sito al piano terra è atto a garantire le attività trattamentali fruite in comune dalla popolazione detenuta. I locali, appositamente strutturati, ospitano la sala lavorazione dei legumi, il laboratorio di assemblaggio elettrico, l'ambulatorio, il laboratorio per il riciclo della carta denominato "cartiera", la sala per gli incontri tra le persone detenute, gli educatori e gli operatori penitenziari, la sala ricreativa destinata agli incontri di gruppo, il locale in cui si svolgono i corsi scolastici, le attività culturali e di scrittura creativa; ancora il refettorio e la sala cineforum, spazio nel quale il Cappellano incontra i detenuti per la visione di un film che stimola dibattiti e riflessioni critiche e motivanti rispetto al percorso di espiazione della pena intrapreso. Un apposito locale, poi, è destinato al barbiere, un altro alla sala lettura ed alla sala tv e biblioteca.

Il primo piano, accoglie detenuti dislocati in camera di pernottamento singola con posizione giuridica: "in attesa di giudizio di primo grado, appellanti e ricorrenti". Il secondo piano, invece, ospita ristretti con posizione giuridica di definitivi.

I detenuti che espletano attività lavorative in qualità di cuochi, sin dal mattino, si recano negli appositi locali al fine di preparare i pasti (la colazione) e, più tardi, il pranzo. Mano a mano, all'interno della sezione OASI, si snodano le diverse attività.

In definitiva, la vita dei protetti all'interno del reparto detentivo è sempre scandita da precisi orari e programmi improntati al rispetto delle regole di pacifica convivenza. Sin dal mattino, la componente sanitaria, coadiuvata dal personale di vigilanza in servizio, distribuisce le terapie farmacologiche già definite in favore delle persone detenute.

La fruizione delle attività sportive poi è programmata per i detenuti protetti in apposite giornate. I detenuti espletano attività lavorative per più ore al giorno. C'è il cuoco e l'aiuto cuoco, il detenuto addetto alle pulizie dei locali e la selezione avviene in équipe con la partecipazione degli operatori incardinati nelle diverse aree - trattamentale, della sicurezza e sanitaria- in osservanza di alcuni criteri che facilitano l'accesso al lavoro di taluni soggetti prima di altri, (familiari a carico, posizione giuridica definitiva, ecc..).

Il lavoro all'interno dell'istituto penitenziario è uno strumento importante per l'inserimento e la risocializzazione dei detenuti. Consente loro di conquistare un'autonomia economica agendo quasi in funzione terapeutica rispetto all'ozio ed ai frequenti disagi della detenzione.

Negli orari di apertura delle camere di pernottamento, che avviene per più di 9 ore al giorno, vi è la libera fruizione delle docce. I ristretti sono liberi di recarsi nelle aree cortilive, di frequentare corsi ed attività trattamentali, di fruire nelle giornate calendarizzate ed in appositi locali, di incontri coi propri familiari, al fine di coltivare gli affetti e di lenire, con i colloqui visivi, il dolore della carcerazione. Le attività programmate e condivise in sinergia tra le aree, vengono offerte alla popolazione detenuta secondo progetti e corsi di recupero mirati attivati, in particolare, in favore dei detenuti definitivi.

2) *Quali criticità vengono riscontrate nella gestione di questa tipologia di detenuti?*

Le criticità riscontrate sono senza dubbio ancorate ad una cultura sub carceraria difficilmente superabile dai detenuti delle sezioni ordinarie.

I sex offenders sono per definizione i "protetti". Sono coloro che si sono macchiati di reati "infamanti" contro donne e minori e, per tali gravi colpe, difficilmente sono accettati e "perdonati" dal resto della popolazione detenuta. Continui sono gli sforzi attuati dagli operatori delle varie aree e dei volontari che operano nella Casa Circondariale di Forlì volti a promuovere il superamento di conflittualità che fisiologicamente caratterizzano le dinamiche intessute tra i detenuti comuni e i sex offenders. Tante le iniziative messe in campo anche per contenere gli effetti deleteri della marginalizzazione e dell'isolamento dei detenuti autori di reati sessuali. Non

di rado, si registrano episodi di intolleranza "passiva" ed "attiva" da parte degli altri reclusi. Rispetto alla prima, alcuni detenuti spontaneamente rifiutano di prendere parte ad iniziative comuni rinunciando a condividere spazi ed attività programmate per l'intera popolazione detenuta. Le ostilità non sono dichiarate espressamente, ma molto spesso celate nell'atteggiamento di rinuncia e di rifiuto di chi non vuole né confondersi né relazionarsi con i sex offenders. Di difficile gestione, invece, sono stati gli episodi di intolleranza attiva. Bisogna riconoscere, in realtà, che colluttazioni e/o seri tentativi di aggressione fisica dei detenuti delle sezioni ordinarie nei riguardi dei protetti, ad oggi, non si sono verificati in questa sede.

Il dialogo, il lavoro di équipe e la forte collaborazione, alla stregua della conoscenza delle persone detenute, sono gli strumenti che hanno sempre consentito, in concreto, di promuovere azioni preventive rispetto a criticità, ad oggi, sempre prontamente scongiurate. Frequenti sono i colloqui con i detenuti comuni volti a stimolare la tolleranza ed il rispetto dell'altro. In occasione dei numerosi incontri calibrati sul singolo soggetto intollerante o sul gruppo che si condiziona negativamente in modo reciproco, l'approccio è sempre volto a stimolare l'accettazione dell'altro attaccando le "ulteriori condanne". In questa cornice ogni operatore fa leva sui propri strumenti per poi condividerli in una visione organica di congiunti interventi. L'area della sicurezza e quella giuridico-pedagogica spronano l'intollerante al rispetto della regola e dell'altro. Rispetto e tolleranza aiutano il detenuto in carcere e gli consentono, una volta riacquistata la libertà, di attivare freni inibitori e autocontrollo evitando la ricaduta nel delitto. In occasione degli incontri con i detenuti comuni, nonostante gli sforzi profusi, sono emerse ed emergono alcune resistenze a partecipare, insieme con i protetti, alla celebrazione della Santa Messa nella Cappella sita all'interno della struttura penitenziaria. Le misure adottate dal personale di vigilanza consistono nell'assicurare l'ordinato deflusso della popolazione detenuta, prevedendo, in caso di concreti rischi per l'incolumità fisica dei detenuti protetti, la predisposizione di misure di cautela e l'attuazione di precisi interventi quali, ad esempio, il loro materiale accompagnamento nelle movimentazioni interne. Preziosa è l'attività di osservazione delle condotte dei detenuti e decisive quindi le segnalazioni che pervengono dal personale di Polizia Penitenziaria rispetto agli umori, ai dissapori ed alle dinamiche tra detenuti comuni

e sex offenders. Intercettare le ostilità ed il rischio di aggressioni fisiche consente di intervenire impedendo disordini e criticità.

La prevenzione si concretizza ancora nei frequenti accertamenti e controlli che vengono attuati sulle persone detenute accompagnate nelle sale comuni per condividere corsi ed iniziative in condivisione coi i protetti. Il personale di vigilanza controlla che i detenuti più ribelli non portino con sé oggetti atti ad offendere, al fine di scongiurare azioni ritorsive e rivendicative che potrebbero essere attuate da detenuti "di vecchia data" pronti a punire i sex offenders per i gravi reati perpetrati ai danni di donne e minori. In realtà, solo alcuni dei detenuti assegnati a questa struttura hanno manifestato forte contrarietà e diniego coinvolgendo, a volte, i compagni che sino ad allora non avevano mai espresso forti ostilità rispetto alla condivisione di iniziative e corsi di formazione in commistione coi protetti.

In tali casi, gli interventi dissuasivi posti in essere mirano ad evitare che un detenuto, che si pone come leader o in posizione carismatica rispetto agli altri, condizioni negativamente i compagni spronandoli all'intolleranza. Rispetto alle espresse richieste sulle ragioni del rifiuto di prendere parte ad un'iniziativa comune, le risposte date sono riconducibili allo stereotipo del "vecchio detenuto" che non ha mai accettato il sex offenders. Non mancano risposte del tipo: "*non possiamo accettarli ... ma perché ci dovete costringere..? ci sono le sezioni fatte apposta per loro*".

In definitiva, in occasione dei colloqui intrattenuti con delegazioni di detenuti, ho avuto modo di constatare che la non accettazione dei protetti, molto spesso, sia immediata conseguenza della volontà di un solo detenuto o al massimo due capaci di influire negativamente sugli altri. I più vulnerabili e fragili non osano contraddire il più anziano della sezione e si conformano generando il pericoloso rifiuto del "branco". Che dire? Non coltivare la cultura delle ostilità e dell'intolleranza affinché non prevalgano metodo predatorio e di sopraffazione è lo sforzo quotidiano di tutti gli operatori.

3) *Dal punto di vista penitenziario, siete soddisfatti della gestione riservata agli autori di reati sessuali all'interno di questa CC?*

Sì. Notevole è la soddisfazione nel verificare che, nonostante talune forme di resistenza periodiche di una frangia di detenuti, la Direzione non sia stata mai propensa a cedere a forme di intolleranza tra detenuti, continuando, con caparbietà e costanza, a proporre iniziative comuni improntate al rispetto ed alla condivisione. Sicuramente, tale approccio è più rischioso ed impegnativo e presenta maggiori difficoltà di gestione per tutte le aree coinvolte – carenza di personale rispetto alle tante iniziative in cui è necessario prevenire le possibili criticità che originano proprio dalle ostilità - ma consente di percorrere insieme alla popolazione detenuta un lungo cammino orientato ad un possibile recupero della legalità.

Siamo tutti consapevoli che gli ostacoli anche per il detenuto protetto siano tanti. Sa di non essere accettato e non accetta o nega di aver commesso i reati per cui si trova in carcere. Non è dato sapere se l'autore di reati sessuali arrivi ad una presa di coscienza e non ostinata negazione o sterile auto assolvimento delle condotte perpetrate in passato, né tantomeno se il detenuto comune riuscirà mai ad accettarlo completamente. Ma noi dobbiamo credere che ciò sia possibile ed adoperarci ogni giorno.

4) *Questa tipologia di detenuti è accettata all'interno della struttura o subisce forme di discriminazione?*

In definitiva, nonostante le periodiche resistenze e gli episodi di intolleranza che a volte si registrano in questa struttura ritengo che le iniziative e la formazione degli operatori, le conoscenze e le abilità operative in un clima di condivisione e di confronto stimolato continuamente dalla Direzione, hanno consentito e consentiranno ancora di superare il clima di ostilità e di discriminazione da parte di alcuni detenuti nei riguardi di altri.

L'opera più importante contro ogni forma di discriminazione è quella resa giorno dopo giorno dal Cappellano.

Fondamentale si è rivelato il suo intervento mediatore volto a stimolare, durante gli incontri individuali e di gruppo tra i detenuti comuni e protetti, sentimenti di accettazione, rispetto dell'altro e perdono.

5) *Gli spazi detentivi della CC di Forlì sono adeguati alla popolazione carceraria presente?*

Ritengo che gli spazi disponibili all'interno di questa struttura non siano esigui considerato il numero massimo di soggetti che possono essere accolti è di quaranta unità.

Al tempo stesso, credo che la volontà della Direzione di perseguire iniziative condivise e di garantire una più promiscua partecipazione alle attività culturali e formative da parte di tutti prescindendo dal titolo di reato, consente e consentirà all'intera popolazione detenuta di fruire di maggiori spazi al di là delle barriere mentali e delle attuali e periodiche ostilità.

Intervista n° 5

Esperta *ex* art 80 Dott.ssa Miliciani

1) *Come si svolge il lavoro dell'esperto ex art 80 con i detenuti sex offenders?*

L'esperto *ex* art 80 OP si pone verso gli autori di reati sessuali con una maggior cura della relazione e un'attenzione particolare all'accoglienza della persona. Generalmente l'autore di reati sessuali è mortificato per lo stigma che consegue al tipo di reato commesso. Come esperto ho sempre cercato di mettere questo tipo di reo nella condizione di affidarsi e lasciarsi andare a un racconto che è inevitabilmente amaro e doloroso. Il lavoro con l'autore di reati sessuali dovrà quindi essere estremamente delicato perchè in ogni incontro il detenuto tocca parti intimissime della sua storia, parti che "sanguinano". Come esperto ho sempre cercato di pensare al dopo colloquio: un detenuto dopo aver parlato con me rimane solo nella sua stanza, a quali pensieri si lascerà andare. Quindi, per concludere, il lavoro con il sex offender richiede un lungo tempo e la capacità, tutta personale dell'operatore, di creare quella relazione che permetta al detenuto di lasciarsi andare e narrarsi. Purtroppo l'esperto che generalmente ha poche ore, non compie un lavoro completo con l'autore di reati sessuali; il suo lavoro dovrà quindi essere supportato da altre figure professionali.

2) *E' più complesso lavorare con questa tipologia di detenuti o emergono le stesse criticità evidenti nei detenuti comuni?*

Generalmente il lavoro con gli autori di reati sessuali è più difficoltoso. Il detenuto si pone spesso in difesa, lo stigma è troppo insopportabile. Anche quando l'autore di reato ostenta arroganza o minimizza...in realtà è l'altra faccia della vergogna che mostra. L'autore di reati sessuali si vergogna, la vergogna è del narcisista, è una ferita narcisistica che ti fa vedere. Gestire questo dolore è quasi sempre doloroso sia per il detenuto che per l'esperto se fa questa professione con passione.

3) *Proposte, idee e progetti attivabili presso la CC di Forlì?*

Ripresa dei colloqui di counseling, colloqui di psicoterapia.

4) *Secondo Lei, sarebbe possibile avviare un'Unità di Trattamento Intensificato a Forlì?*

Compatibilmente con le trasformazioni in essere della CC di Forlì, più strumenti di lavoro personale ci sono meglio è!!!!

5) *Che progetti vengono effettuati in questo carcere nei confronti dei sex offenders?*

Un tempo si facevano i gruppi di counseling, ora non credo più. Poi ci sono i colloqui di psicoterapia per le ore concesse al professionista che si reca in CC. Poi ci sono i colloqui con l'Educatore.

6) *Questa tipologia di detenuti è predisposta ad una apertura comunicativa durante i colloqui o tendono a chiudersi in sé stessi?*

Dipende! Alcuni detenuti si aprono e hanno il bisogno di "buttar" fori, allontanare da sé il vissuto. Altri, la maggior parte, faticano alla narrazione. Per avere l'"onore" di entrare in questi tipi di autori sessuali, occorre delicatezza e tatto, la delicatezza e il tatto che, purtroppo, non hanno usato loro!

RINGRAZIAMENTI

Alla fine di questo lavoro mi rendo conto che ringraziare chi mi è stato vicino risulta difficile, perché durante il viaggio sulla barca sono stati molti i passeggeri che hanno percorso con me il tragitto, ma ci sono alcune persone che con il loro supporto hanno reso questo percorso una bellissima avventura.

In primis vorrei ringraziare la Prof.ssa Susanna Vezzadini per la sua disponibilità ed infinita pazienza, per il sostegno nei momenti di smarrimento, per i continui spunti di riflessione, ma soprattutto per la fiducia che ha riposto in me.

Un grazie di cuore va anche a tutti gli operatori della Casa Circondariale di Forlì, per l'infinità umanità e professionalità che hanno dedicato al mio lavoro.

Un altro ringraziamento va ai miei genitori, che non mi hanno mai fatto mancare niente e alla mia nonna che oggi non può essere qui, ma è la vera gioia della mia vita.

Ringrazio chi con me ha condiviso questo percorso universitario fino all'ultimo giorno ed è oggi qui per tagliare insieme l'ultimo traguardo, con la speranza che resteranno al mio fianco durante il nuovo cammino, grazie Fede e Vero.

Grazie a Via Fantuzzi, lì ho avuto la fortuna di trovare delle coinquiline che oggi sarebbe riduttivo definirle così, perchè ognuna si è presa una parte del mio cuore giorno dopo giorno, insegnandomi che c'è sempre il sole dopo la tempesta, Eleonora, Alessandra e Antonella, le cucciole di mamma.

Ma oltre alle novità ci sono anche le radici e non potrei assolutamente dimenticarmele, grazie alle mie amiche di sempre, Elisa, Adele, Giulia, Emma, Livia, Alessia, Ilenia, Sara, Martina e Linda che hanno saputo come gestire i miei sbalzi d'umore, le mie delusioni e le mie conquiste anche oltre regione.

Infine desidero ringraziare i miei compagni di corso, perché le gioie e le sconfitte hanno un altro sapore se condivise con le persone giuste.

"Everything you want is on the other side of your fears"

Jack Canfield